

Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



I Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 33
del 17 agosto 2005

S.S. N. 17

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 22 agosto 2005

€ 2,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALE 18 agosto 2005, n. 20.

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

pag. 4

LEGGI REGIONALE 18 agosto 2005, n. 21.

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.

pag. 18

LEGGI REGIONALE 18 agosto 2005, n. 22.

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.

pag. 41

LEGGI REGIONALE 18 agosto 2005, n. 23.

Disposizioni in materia di edilizia sostenibile.

pag. 57

LEGGI REGIONALE 18 agosto 2005, n. 24.

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

pag. 64

LEGGI REGIONALE 18 agosto 2005, n. 25.

Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.

pag. 88

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 20.

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Finalità e caratteristiche del sistema educativo integrato

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti alle bambine e ai bambini, la Regione promuove, nel quadro più generale delle azioni di sostegno alla famiglia, la realizzazione di percorsi formativi destinati alla prima infanzia mediante la valorizzazione dei servizi esistenti e l'ampliamento dell'offerta formativa con una pluralità di servizi socio-educativi, in modo da concorrere alla formazione di un sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, ispirato ai principi di solidarietà, sussidiarietà, integrazione, pluralismo e partecipazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali, religiose e linguistiche.

2. La Regione, riconoscendo il diritto di scelta e l'autonomia educativa delle famiglie, offre sostegno al lavoro di cura dei genitori in modo da favorire la conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali e facilitare l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità.

3. Nel rispetto dei principi fondamentali e in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla legislazione statale, la presente legge disciplina la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi offerti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati a favore dei bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni e delle loro famiglie. Disciplina inoltre le diverse tipologie dei servizi che compongono il sistema educativo integrato, come definito all'articolo 2, la loro organizzazione, le modalità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento nonché il finanziamento dei servizi stessi.

4. In attuazione del principio di sussidiarietà sociale, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze e ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, riconoscono e valorizzano il ruolo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dei soggetti privati senza fini di lucro, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e delle organizzazioni di volontariato. Tali soggetti collaborano alla programmazione e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia nel relativo ambito territoriale e partecipano alla loro definizione e attuazione.

Art. 2

(Sistema educativo integrato)

1. Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato “sistema educativo integrato”, tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati, che comprendono i nidi d’infanzia, i servizi integrativi e i servizi sperimentali di cui agli articoli 3, 4 e 5.

2. Il sistema educativo integrato assicura:

- a) il diritto di accesso per le bambine e i bambini;
- b) la partecipazione attiva delle famiglie alla definizione delle scelte educative;
- c) la prevenzione, riduzione e rimozione delle cause di rischio, emarginazione e svantaggio;
- d) l’omogeneità dei titoli di studio del personale operante nei servizi, ai sensi della normativa vigente;
- e) la continuità con gli altri servizi educativi e in particolare con la scuola dell’infanzia e il coordinamento con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio;
- f) l’integrazione tra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori.

Art. 3

(Nidi d’infanzia)

1. Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, che:

- a) offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;
- b) sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
- c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.

2. L’affidamento al nido d’infanzia comporta l’assistenza continuativa da parte di personale educativo in possesso di adeguato titolo di studio, secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura, previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno.

3. Il nido d’infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell’infanzia o della scuola dell’obbligo in modo da poterne condividere i servizi generali.

4. Il nido d’infanzia è collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell’infanzia presenti sul territorio.

5. Il nido d’infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.

6. Rientrano nella tipologia di servizi di cui al presente articolo i nidi d’infanzia a tempo pieno o parziale, i micronidi con ricettività ridotta, i nidi integrati alle scuole dell’infanzia, i nidi condominiali, i nidi aziendali.

Art. 4

(Servizi integrativi)

1. I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l’offerta formativa dei nidi d’infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.

2. Tra i servizi integrativi rientrano:

- a) i centri per bambini e genitori, che hanno carattere ludico ed educativo e promuovono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative in un'ottica di corresponsabilità tra adulti-genitori ed educatori. Accolgono bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori in spazi adeguatamente organizzati;
- b) gli spazi gioco, che hanno finalità educative e di socializzazione. Accolgono bambini di età compresa fra diciotto e trentasei mesi. Prevedono una frequenza flessibile e preventivamente concordata con la famiglia per un tempo non superiore a cinque ore giornaliere anche su giornate non continuative;
- c) i servizi educativi familiari, che possono avere particolari caratteristiche strutturali, pedagogiche e organizzative. Possono essere realizzati presso il domicilio delle famiglie che mettono a disposizione spazi domestici adeguati e prevedono l'affidamento a educatori di bambini di età inferiore a tre anni, in modo stabile e continuativo. Possono realizzarsi anche presso il domicilio degli educatori stessi, se adeguato.

3. Al fine di garantire la coerenza degli interventi, i servizi integrativi prevedono la presenza di personale con qualifica professionale adeguata alle finalità da assicurare. È comunque garantita la presenza di personale educativo in possesso del titolo di studio previsto per i nidi d'infanzia.

4. I servizi integrativi sono privi della mensa e di spazi specificatamente adibiti al sonno.

Art. 5

(Servizi sperimentali)

1. I soggetti pubblici, del privato sociale e privati, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono promuovere e istituire servizi socio-educativi sperimentali per la prima infanzia.

2. I servizi sperimentali hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui agli articoli 3 e 4. Rientrano tra i servizi sperimentali i servizi autogestiti dalle famiglie e i servizi ricreativi.

3. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 18 può essere determinata la durata massima della sperimentazione.

4. Per iniziativa delle famiglie che si associano possono essere realizzati servizi autogestiti, con caratteristiche strutturali e organizzative proprie, per la cura, l'educazione e l'animazione di bambine e bambini fino a tre anni di età. Tali servizi possono essere realizzati in spazi domestici.

5. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier affidati a personale con specifica qualifica professionale nonché occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, con la presenza di animatori con competenze nell'ambito socio-educativo per la prima infanzia, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene.

6. Le modalità per l'inizio dell'attività dei servizi ricreativi sono definite all'articolo 18, comma 2.

Art. 6

(Soggetti gestori dei servizi)

1. I servizi per la prima infanzia che concorrono al sistema educativo integrato possono essere gestiti:

- a) dai Comuni, anche in forma associata;
- b) da altri soggetti pubblici;
- c) da soggetti del privato sociale;
- d) da soggetti privati.

Art. 7

(Accesso ai servizi)

1. È garantito l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici e a quelli che godono del finan-

ziamento pubblico da parte delle bambine e dei bambini fino a tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.

2. I servizi di cui al comma 1, anche in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e i servizi sociali dei Comuni, garantiscono l'inserimento e l'integrazione dei bambini disabili, favoriscono l'accesso dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

Art. 8

(Partecipazione al costo dei servizi)

1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

Art. 9

(Partecipazione e trasparenza)

1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia garantiscono ampia informazione e massima trasparenza riguardo all'attività educativa e alla gestione dei servizi e promuovono la partecipazione delle famiglie all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

CAPO II

Soggetti istituzionali

Art. 10

(Attività dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, per le finalità della presente legge, esercitano le seguenti attività:

- a) programmazione, promozione e attuazione dei servizi per la prima infanzia, nell'ottica dell'integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi, anche tenendo conto delle esigenze delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio;
- b) predisposizione, anche in collaborazione con altri soggetti gestori, di piani di intervento per lo sviluppo, la qualificazione, la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi per la prima infanzia del proprio territorio;
- c) concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20 e controllo dei requisiti dei servizi alla prima infanzia a gestione pubblica e privata stabiliti dalla Regione;
- d) individuazione delle aree da destinare ai servizi per la prima infanzia e verifica del rispetto delle caratteristiche strutturali secondo le previsioni degli articoli 21 e 22;
- e) promozione e attuazione di iniziative di formazione per il personale in servizio;
- f) approvazione del regolamento dei servizi per la prima infanzia gestiti in forma diretta o affidati a soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione;
- g) garanzia alle famiglie del diritto di partecipazione alla valutazione della qualità dei servizi.

Art. 11

(Attività delle Province)

1. Le Province, tramite le sedi provinciali del Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza, istituite ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), svolgono attività di rilevazione e monitoraggio del sistema educativo integrato.

Art. 12

(Attività delle Aziende per i servizi sanitari)

1. Le Aziende per i servizi sanitari garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture del sistema educativo integrato.

2. Le Aziende per i servizi sanitari adottano forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 13

(Attività della Regione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di protezione sociale, nell'ambito della programmazione, avvalendosi delle rilevazioni e dei monitoraggi effettuati dal Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza e acquisito il parere del Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui all'articolo 14, stabilisce:

- a) le linee di indirizzo per sviluppare l'integrazione della rete dei servizi per la prima infanzia al fine di favorire la realizzazione e la qualificazione del sistema educativo integrato;
- b) i criteri per la ripartizione delle risorse regionali destinate al sostegno dei servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici e da soggetti del privato sociale e privati accreditati;
- c) le risorse destinate alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione di specifici progetti educativi e organizzativi;
- d) le priorità di finanziamento degli interventi;
- e) i criteri per la partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:

- a) i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge, compresi i servizi sperimentali;
- b) gli standard di qualità per la gestione dei servizi;
- c) le linee guida per l'adozione di apposita Carta dei servizi da parte dei soggetti accreditati;
- d) le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20;
- e) le modalità e gli strumenti per la rilevazione e la valutazione della qualità dei servizi e degli interventi;
- f) le modalità per il coordinamento e l'attuazione dei progetti di formazione per gli operatori in servizio nonché le caratteristiche delle attività di ricerca e sperimentazione da attuarsi in collaborazione con le Università, gli enti e gli istituti di ricerca e documentazione.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

4. L'Amministrazione regionale predispone, con il concorso dei Comuni, lo schema-tipo di convenzione che i Comuni possono adottare per disciplinare i rapporti con i soggetti gestori in relazione alle diverse tipologie di servizi.

5. Presso la Direzione centrale competente in materia di protezione sociale è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento e accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.

6. I Comuni trasmettono alla Direzione centrale di cui al comma 5 comunicazione delle autorizzazioni e degli accreditamenti concessi nonché delle revoche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute.

Art. 14

(Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo)

1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di protezione sociale, il Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, quale organo tecnico-consultivo della Giunta regionale, che opera per promuovere l'integrazione dei servizi del sistema educativo integrato.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, indirizzi pedagogici omogenei, favorendo la sperimentazione e la verifica di specifici progetti educativi e organizzativi;
- b) esprime pareri e formula proposte all'Amministrazione regionale sugli strumenti di programmazione che hanno rilevanza diretta o indiretta per l'infanzia;
- c) fornisce indicazioni per l'elaborazione e l'aggiornamento degli standard del sistema educativo integrato;
- d) promuove e coordina la formazione permanente del personale del sistema educativo integrato;
- e) esprime pareri su programmi di aggiornamento promossi dai soggetti gestori integrandoli nel proprio programma generale di formazione permanente;
- f) individua criteri per la sperimentazione di metodologie educative, anche attraverso contatti con altre realtà nazionali ed estere.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di protezione sociale, ed è composto da:

- a) sei rappresentanti di coordinatori o responsabili dei servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati;
- b) un rappresentante del Gruppo territoriale regionale nidi-infanzia;
- c) il Tutore pubblico dei minori;
- d) tre esperti nel campo psico-pedagogico.

4. I componenti di cui al comma 3, lettera a), sono designati dalle associazioni rappresentative dei soggetti gestori operanti a livello regionale.

5. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, tre funzionari regionali indicati rispettivamente dalle Direzioni centrali competenti in materia di protezione sociale, istruzione e formazione.

6. Le funzioni di Presidente sono esercitate da un componente del Comitato eletto dallo stesso tra gli esperti di cui al comma 3, lettera d).

7. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Ai componenti esterni spetta per ogni seduta un'indennità di presenza giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. Ai componenti esterni che risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato è altresì riconosciuto il trattamento di missione e il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

CAPO III

Interventi finanziari

Art. 15

(Fondo per l'abbattimento delle rette)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati accreditati, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:

- a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
- b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

Art. 16

(Contributi per la gestione dei nidi d'infanzia)

1. Al fine di sostenere la gestione dei nidi d'infanzia da parte di soggetti pubblici nonché di soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione, il regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale di parte corrente di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi a favore dei Comuni.

Art. 17

(Fondo per le spese di investimento)

1. Per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia nonché per migliorare e adeguare i nidi d'infanzia esistenti, è istituito un Fondo per le spese di investimento, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

CAPO IV

Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi

Art. 18

(Autorizzazione al funzionamento)

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi del sistema educativo integrato è concessa dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:

- a) corrispondenza delle strutture alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nonché ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22;
- b) presenza di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
- c) offerta di un progetto educativo rispondente alla tipologia del servizio;
- d) applicazione al personale in servizio della normativa contrattuale vigente;

- e) adozione, qualora sia previsto il servizio mensa, di una tabella dietetica approvata dall'Azienda per i servizi sanitari competente;
- f) previsione della copertura assicurativa del personale e degli utenti;
- g) previsione che una quota dell'orario di lavoro del personale, non inferiore a quella stabilita dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, sia destinata ad attività di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
- h) adeguatezza del rapporto numerico tra personale impiegato e bambini accolti, in relazione alle specifiche tipologie del servizio.

2. I servizi ricreativi di cui all'articolo 5, comma 5, trasmettono al Comune la denuncia di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.

Art. 19

(Revoca dell'autorizzazione)

1. Il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento.

2. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il Comune revoca l'autorizzazione.

3. Il Comune dispone controlli a campione sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione dei servizi, anche ricreativi.

Art. 20

(Accreditamento)

1. Per la qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato è previsto l'istituto dell'accreditamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'autorizzazione al funzionamento, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

2. L'accreditamento è concesso dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:

- a) offrire un progetto pedagogico contenente le finalità, la programmazione delle attività educative e le modalità di funzionamento dei servizi;
- b) disporre di un coordinatore pedagogico ovvero avvalersi della collaborazione di tale professionalità;
- c) attuare o aderire a iniziative di collaborazione tra soggetti gestori al fine di realizzare il sistema educativo integrato;
- d) realizzare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso di cui all'articolo 7 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 9, attraverso la costituzione di appositi organismi di gestione;
- e) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio corrispondenti a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2;
- f) disporre di apposita Carta dei servizi, coerente con le linee guida definite dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, e tale da valorizzare l'autonomia dei singoli progetti educativi;
- g) applicare agli utenti condizioni e tariffe entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, anche in termini differenziati nel territorio regionale.

3. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte dei soggetti del privato sociale e privati convenzionati; per i servizi e le strutture pubbliche è condizione di funzionamento.

4. Il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stato concesso l'accreditamento. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, si applica la procedura di cui all'articolo 19, comma 2.

CAPO V

Caratteristiche delle strutture e dei servizi

Art. 21

(Localizzazione)

1. I Comuni, attraverso la pianificazione urbanistica, programmano e individuano le aree per la localizzazione dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4 avendo riguardo a integrare le strutture nel contesto urbanistico e sociale.

2. L'area da destinare al nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre e facilmente accessibile alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente collegabile in modo agevole agli altri servizi sociali e di istruzione per l'infanzia prescolare. Le caratteristiche geomorfologiche dell'area devono assicurare un uso confortevole del servizio in ogni stagione dell'anno.

3. Deve essere altresì assicurata un'area esterna, di esclusiva pertinenza del nido d'infanzia, sufficientemente soleggiata, dotata di zona verde e di attrezzature per la permanenza e il gioco dei bambini. Nelle zone ad alta intensità abitativa l'area esterna può essere costituita anche da una terrazza adeguatamente protetta da rischi infortunistici.

4. La destinazione d'uso residenziale dell'immobile è compatibile con l'esercizio del servizio di nido condominiale di cui all'articolo 3, comma 6, e degli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 22

(Caratteristiche strutturali)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, la progettazione architettonica delle strutture destinate ai servizi educativi per la prima infanzia deve tenere conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio.

2. Diverse tipologie di servizi possono essere ubicate nelle medesime strutture al fine di garantire un migliore utilizzo degli spazi, purché non interferiscano nello svolgimento delle attività.

3. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia sono strutturati per rispondere alle esigenze delle diverse età, ai bisogni dei bambini disabili e in modo da rendere possibile l'organizzazione di attività diversificate, individuali, di piccoli gruppi e collettive.

4. Gli spazi, le strutture interne ed esterne e l'arredamento devono salvaguardare i bambini da eventuali rischi infortunistici.

Art. 23

(Assicurazioni)

1. I bambini accolti presso i servizi educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati devono essere assicurati, per la durata della loro permanenza nella struttura, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.

Art. 24

(Personale)

1. Nel rispetto dei requisiti e dei profili professionali in materia nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal coordinatore, dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali.

2. Agli educatori dei servizi integrativi è richiesto lo stesso titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi d'infanzia, anche per favorire la mobilità tra servizi.

3. Per il personale operante nei servizi ricreativi di cui all'articolo 5, comma 5, la Regione prevede specifici percorsi formativi.

Art. 25

(Compiti del personale)

1. I Comuni, singoli o associati, assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico e organizzativo attraverso la presenza di operatori in possesso del titolo di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, che garantiscono il buon funzionamento e la razionalizzazione dei costi del servizio, il raggiungimento di livelli organizzativi omogenei, l'uniformità di indirizzo pedagogico, la sperimentazione e la verifica dei nuovi indirizzi educativi proposti dal Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, nonché il collegamento tra le diverse tipologie di servizi.

2. La dotazione di coordinatori pedagogici nei servizi educativi per la prima infanzia viene definita in base alle esigenze e alla tipologia del servizio.

3. Il personale educativo promuove lo sviluppo armonico, il benessere globale e la socializzazione del bambino attraverso attività formative e di cura; si relaziona con la famiglia e con gli altri servizi socio-educativi e sanitari del territorio favorendo una partecipazione attiva al servizio.

4. Gli operatori addetti ai servizi generali e di ristorazione garantiscono la pulizia, la cura generale degli ambienti, la predisposizione dei pasti e collaborano con il personale educativo per il buon andamento del servizio.

5. Il personale opera secondo il metodo della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli operatori di supporto ai bambini disabili, garantendo l'integrazione degli interventi educativi. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale operante nel servizio per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

Art. 26

(Coordinamento pedagogico del sistema educativo integrato)

1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, anche in collaborazione tra loro, promuovono forme di coordinamento e di collegamento per la realizzazione del sistema educativo integrato.

Art. 27

(Rapporto numerico tra personale e bambini)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, è definito il rapporto numerico tra il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali e i bambini ospitati presso i servizi educativi per la prima infanzia, secondo le diverse tipologie.

2. Nella definizione dei rapporti numerici va considerato il numero dei bambini iscritti e frequentanti, in relazione alla loro permanenza nel servizio, alla loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore a dodici mesi, alla presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale, alle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio.

CAPO VI

Norme finali

Art. 28

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della pre-

sente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) in che misura le linee di indirizzo e la normativa regolamentare dettate dall'Amministrazione regionale hanno contribuito ad agevolare l'attività dei Comuni e quali sono state le eventuali criticità da questi riscontrate nel dare risposte autonome alle specifiche esigenze del proprio territorio;
- b) quali sono state le modalità del coinvolgimento dei soggetti del privato sociale e privati nonché delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;
- c) quanti e quali sono stati i nuovi servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati attivati e in che misura la rete dei servizi ha soddisfatto la domanda annua per bacino provinciale d'utenza;
- d) quali sono state le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo esse hanno contribuito al miglioramento della qualità dei servizi, anche con particolare riguardo alle esigenze di inserimento e integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio;
- e) quali controlli sono stati effettuati per verificare che nell'attuazione dei progetti educativi i gestori dei servizi pubblici, del privato sociale e privati abbiano seguito gli indirizzi pedagogici e organizzativi omogenei previsti e quali ne sono state le risultanze, in termini di cambiamenti rilevati nella qualificazione dell'offerta educativa;
- f) quali sono stati gli orientamenti e le opinioni espresse dalle famiglie in sede di valutazione della qualità dei servizi e in che modo se ne è tenuto conto.

3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 29

(Norme transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 13 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro, entro un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. Le strutture di cui al comma 2 possono chiedere al Comune l'autorizzazione provvisoria al funzionamento, previa attestazione del rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Decorso il termine di cui al comma 2, qualora la struttura sia priva dei requisiti prescritti, l'autorizzazione provvisoria decade.

4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.

5. Fino alla modifica della normativa relativa ai requisiti e ai profili professionali per il personale educativo dei servizi per la prima infanzia e dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili-nido comunali), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/1995. Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 30

(Vincolo sulle spese di investimento)

1. Per assicurare il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, in particolare in ordine al miglioramento qualitativo delle strutture e ai fini del loro accreditamento, le disponibilità finanziarie relative alle spese di investimento sono vincolate per i primi due esercizi finanziari a interventi conseguenti al raggiungimento dei nuovi requisiti strutturali.

Art. 31

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli dall'1 al 17 e dal 19 al 29 della legge regionale 32/1987;
- b) le lettere b) e c) del comma 12 e la lettera b) del comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999 (modificative degli articoli 19 e 23 della legge regionale 32/1987);
- c) gli articoli 12 e 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori);
- d) la lettera c) del comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999 (modificativa dell'articolo 12 della legge regionale 49/1993);
- e) il comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (modificativo dell'articolo 12 della legge regionale 49/1993);
- f) il comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (sostitutivo dell'articolo 12 della legge regionale 49/1993);
- g) il comma 59 dell'articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (modificativo dell'articolo 12 della legge regionale 49/1993);
- h) i commi da 11 a 16 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
- i) il comma 17 dell'articolo 3 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (modificativo dell'articolo 13 della legge regionale 13/2002);
- j) gli articoli 74 e 75 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- k) l'articolo 20 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 32

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 4 e 5 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4699 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - quota finalizzata del Fondo sociale nazionale.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 trovano copertura nello stanziamento individuato nella legge finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2006.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 16 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 4699 e 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17 fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 4922, 4923 e 4925 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 agosto 2005

per il Presidente
IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 16

Il testo dell'articolo 4, commi da 4 a 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)"), come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 8/2001, è il seguente:

Art. 4

(Interventi di politica sociale)

- omissis -

4. A decorrere dall'1 gennaio 1999 è istituito il Fondo sociale regionale di parte corrente per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni singoli o associati.

5. Per l'anno 1999 il Fondo sociale regionale di cui al comma 4 è destinato, in via transitoria, al finanziamento delle spese derivanti dalla gestione dei servizi di cui al comma 7. A decorrere dall'1 gennaio 2000 il fondo è destinato alla copertura delle spese relative alla generalità delle funzioni di assistenza sociale; da tale data affluiscono al fondo stesso tutte le risorse finanziarie destinate dalla vigente legislazione al finanziamento della gestione dei servizi socio-assistenziali.

6. Con regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 1999 sono disciplinate le modalità di utilizzazione, a decorrere dall'1 gennaio 2000, del Fondo sociale regionale in conformità ai seguenti principi:

- a) individuazione dei Comuni singoli e degli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni quali unici destinatari delle risorse in quanto titolari delle funzioni di assistenza sociale;
- b) ripartizione delle risorse sulla base del parametro della popolazione residente pesata per fasce d'età, tenendo altresì conto delle caratteristiche del territorio e del bisogno assistenziale e riservando una quota del Fondo di cui al comma 4 al mantenimento e al riequilibrio dei servizi mediante finanziamento differenziato, al fine di eliminare differenze di trattamento per gli assistiti dai servizi di assistenza sociale di Comuni diversi, e una quota del Fondo medesimo per le prestazioni, a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi, individuate mediante apposito atto di indirizzo della Giunta regionale, previa consultazione delle sezioni regionali delle associazioni interessate.

- c) regolazione fra i Comuni singoli o gli Enti gestori delle spese per le prestazioni erogate a favore di cittadini non residenti negli ambiti territoriali nei quali usufruiscono delle prestazioni.

- omissis -

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/1995, è il seguente:

Art. 18

(Titoli per l'ammissione ai concorsi)

1. Per l'assunzione di educatori di asili-nido si segue di norma la procedura del corso - concorso, con le modalità previste dal contratto nazionale di lavoro per il comparto delle autonomie locali.

2. Per l'ammissione al corso - concorso di cui al comma 1, oltre ai requisiti generali per l'accesso ai pubblici concorsi, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- b) diploma di maturità magistrale;
- c) diploma di qualifica di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali, conseguito dopo un corso triennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato;
- d) diploma di maturità per assistente di comunità infantile ovvero di tecnico dei servizi sociali, conseguito dopo un corso quinquennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato;
- e) diploma di maturità tecnico-femminile per dirigenti di comunità.

3. Il possesso del diploma di Stato di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 338.

Note all'articolo 31

- La legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)".

- La legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, reca: "Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000".

- La legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)".

- La legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, reca: "Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7".

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 83

- d'iniziativa dei consiglieri Bassa Poropat, Zorzini, Blažina, Metz, Menosso, Lupieri, presentato al Consiglio regionale il 22 giugno 2004 e assegnato alla III Commissione permanente l'1 luglio 2004;

Progetto di legge n. 130

- d'iniziativa dei consiglieri Gottardo, Blasoni, Camber, Marini, presentato al Consiglio regionale l'11 maggio 2005 e assegnato alla III Commissione permanente il 12 maggio 2005;
- esaminati dalla III Commissione permanente nelle sedute dell'11 maggio 2005 nonché del 7 e 22 giugno 2005 e in quest'ultima abbinati, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, con nomina di un Comitato ristretto;
- esaminati dal Comitato ristretto nelle sedute dell'1, 12, 13 e 14 luglio 2005, con approvazione di un testo unificato;

- esaminati e approvati a maggioranza, con modifiche, dalla III Commissione permanente, nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto, nella seduta del 19 luglio 2005, con relazioni, di maggioranza, della consigliera Bassa Poropat e, di minoranza, dei consiglieri Camber, Ciani, Guerra e Molinaro;
- esaminati dal Consiglio regionale, nel testo unificato proposto dalla III Commissione permanente, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 26 luglio 2005 e in quest'ultima approvati a maggioranza con modifiche.
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5951-05 dell'8 agosto 2005.

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 21.

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica

Art. 1

(Oggetto)

1. Le norme di cui al presente capo disciplinano, per il territorio della regione Friuli Venezia Giulia, l'attività di certificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica.

Art. 2

(Certificazioni sanitarie)

1. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:

- a) certificato di sana e robusta costituzione;
- b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego o per lo svolgimento del servizio civile;
- c) certificato di idoneità per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;
- d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;
- e) certificati di idoneità fisica per l'assunzione di minori;
- f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti;

- g) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;
- h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- i) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;
- j) certificato di possesso dei requisiti fisici per l'idoneità per direttore o responsabile dell'esercizio di impianto di risalita;
- k) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;
- l) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;
- m) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di giudice onorario o di pace;
- n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;
- o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;
- p) certificato di idoneità al lavoro notturno;
- q) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;
- r) certificati previsti dagli articoli 137, comma 1, lettera e), 145, comma 2, lettera d), e 150, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
- s) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all'esercizio di una professione o attività.

2. I certificati di cui al comma 1, lettere c), h), i), k) e r), vengono rilasciati a ogni richiedente dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, qualora previsti dalle norme di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, e quando il richiedente non rientri nella definizione di lavoratore ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e successive modifiche.

3. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 ai soggetti che svolgono la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonché il rilascio di certificazioni richieste da uffici periferici, ubicati nel territorio regionale, di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del predetto territorio.

4. In tutti i casi in cui è richiesto il certificato che attesta l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) (Testo C).

5. Il certificato per l'esonero degli studenti dalle lezioni di educazione fisica, da considerarsi equiparato al certificato di inabilità temporanea al lavoro, è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Art. 3

(Accertamenti igienico-sanitari)

1. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo dei seguenti accertamenti igienico-sanitari:

- a) accertamenti di cui agli articoli 30 e 35 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
- b) certificato attestante i requisiti igienico-sanitari dei locali per il commercio di alimenti surgelati;

- c) certificati concernenti la sicurezza sanitaria di un'attività soggetta alla valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 626/1994 e successive modifiche;
- d) accertamenti concernenti la sicurezza sanitaria di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative);
- e) provvedimento concernente l'idoneità dei locali da adibire ad attività agrituristiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);
- f) accertamento di cui all'articolo 70, comma 1, della legge regionale 2/2002, relativo ai requisiti igienico-sanitari dei campeggi mobili.

2. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), quale titolo per l'esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti dei soggetti che operano in stabilimenti di produzione e deposito di alimenti destinati all'esportazione, qualora i Paesi importatori richiedano il possesso di una certificazione sanitaria equivalente al libretto di idoneità sanitaria.

Art. 4

(Determinazioni in materia di medicina scolastica)

1. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, a esclusione di quelle compilate ai sensi delle normative di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché l'obbligo di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici al di fuori delle esigenze di sanità pubblica.

Art. 5

(Formazione del personale finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti)

1. Al fine dell'esercizio delle attività di vigilanza dirette alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, le Aziende per i servizi sanitari devono farsi carico:

- a) della formazione del proprio personale mediante l'acquisizione e il costante aggiornamento delle conoscenze sull'epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;
- b) della dimostrata efficacia delle misure di prevenzione e controllo proposte che devono risultare uniformi e omogenee per tutto il territorio regionale.

2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa ed essere aggiornati, con la periodicità dettata dalla complessità delle lavorazioni nelle quali sono impiegati. L'onere della formazione e dell'aggiornamento obbligatorio è a carico del datore di lavoro come definito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).

3. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e ispezione, pongono in atto specifiche verifiche sullo stato di applicazione della normativa vigente, in particolare per quanto concerne la corretta individuazione e gestione dei rischi presenti, nonché iniziative per l'aggiornamento e la formazione di tutti gli addetti; tale attività è esercitata sulla base delle direttive impartite dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale.

Art. 6

(Obiettivi dei dipartimenti di prevenzione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, con apposita deliberazione della Giunta regionale, gli obiettivi uniformi, comuni e omogenei delle attività dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della regione, tenendo conto di quanto stabilito dagli atti di programmazione regionale in ordine alla necessità di un forte coordinamento fra i medesimi e le strutture e i soggetti che rappresentano il territorio e nello stesso operano.

2. Fino alla definizione degli obiettivi di cui al comma 1, per gli ambiti relativi alla medicina del lavoro rimangono validi gli obiettivi già fissati negli atti di programmazione regionale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 è verificato dall'Agenzia regionale della sanità che, qualora rilevi una diminuita tutela della salute del cittadino, ne dà immediata notizia alla Direzione centrale salute e protezione sociale.

CAPO II

Altre disposizioni per il settore sanitario e sociale

Art. 7

(Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale)

1. Il servizio svolto presso la Direzione centrale salute e protezione sociale da personale proveniente dal Servizio sanitario regionale al quale sia stato conferito, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, l'incarico di direttore di servizio o di staff, mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio presso le amministrazioni di provenienza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetto dalla data di conferimento dell'incarico anche se anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Modifiche della legge regionale 37/1995)

1. All'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 20/1996, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole «e viene rideterminato alla scadenza dell'incarico del Direttore generale» sono soppresse;
- b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. L'Agenzia può conferire incarichi, per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza ed interesse strategico, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato, con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo, ed il relativo trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

3 ter. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 bis può avvenire per un numero massimo di unità determinate con il provvedimento giuntale di cui al comma 1, previa opportuna pubblicizzazione e valutazione.

ne dei candidati da parte di una commissione composta dal Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità e dal Direttore centrale della Direzione centrale salute e protezione sociale.».

Art. 9

(Interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge regionale 20/2004)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), vanno interpretati nel senso che all'amministratore unico del consorzio denominato "Centro servizi condivisi" viene applicata la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità.

Art. 10

(Norme in materia di personale del Servizio sanitario regionale)

1. Al personale in servizio presso l'ente di cui all'articolo 18 della legge regionale 20/2004, così come disciplinato dal relativo statuto, si applica il trattamento economico, giuridico e previdenziale previsto per il personale delle Aziende sanitarie regionali che ricopre analoghe posizioni organizzative.

Art. 11

(Modifiche della legge regionale 22/2001)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è abrogato.

2. All'articolo 3 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la parola «predisporre» è sostituita dalla seguente: «istituisce»;
- b) il comma 2 è abrogato.

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22/2001 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri di cui all'articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza;
- b) esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1;
- c) propone l'attivazione di ricerche cliniche e di base su problematiche connesse a specifiche situazioni di rischio e di patologie correlate all'amianto;
- d) propone iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all'asbesto;
- e) propone interventi di recupero ambientale;
- f) propone iniziative formative e informative nei settori sanitario e ambientale.

3. Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3, i soggetti interessati presentano istanza per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari di residenza che, effettuata la valutazione di ogni caso, provvede a trasmettere le istanze alla Commissione presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.».

4. L'articolo 5 della legge regionale 22/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Nomina e composizione della Commissione)

1. La Commissione è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.

2. La Commissione è composta da:

- a) quattro esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, in servizio presso le Aziende sanitarie regionali o presso le strutture universitarie, individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, di cui:
 - 1) un rappresentante delle unità operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari;
 - 2) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
 - 3) un medico specialista in medicina del lavoro e un tecnico specialista individuato fra anatomo - patologi, chimici, igienisti industriali ed epidemiologi;
- b) tre esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), che presentino, nell'ultimo quinquennio, sulla base dei dati risultanti dal registro regionale di cui all'articolo 3, il più elevato numero di esposti;
- c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;
- d) un rappresentante dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro, sezione regionale;
- e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate da componenti della Commissione eletti dalla stessa a maggioranza assoluta. Gli esperti di cui al comma 2, lettera a), completano il mandato anche se nel corso del medesimo vengono collocati in quiescenza.

4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

6. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, la Commissione può dotarsi di un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta, per disciplinare le modalità di svolgimento delle proprie funzioni.

7. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi la costituzione dei quali avviene ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).».

5. All'articolo 6 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole «con cadenza annuale» sono sostituite dalle seguenti: «periodicamente con cadenza almeno biennale»;
- b) al comma 2 le parole «alla Commissione consiliare competente» sono sostituite dalle seguenti: «alle Commissioni consiliari competenti».

6. All'articolo 7 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le parole: «e agli esposti»;
- b) al comma 6 dopo la parola «esposizione» sono aggiunte le seguenti: «all'amianto, dando priorità alle esposizioni professionali».

7. All'articolo 8 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica dell'articolo le parole «all'Associazione esposti amianto» sono sostituite dalle seguenti: «alle Associazioni esposti all'amianto»;

- b) al comma 3 le parole «all'Associazione esposti amianto - Regione Friuli - Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale»;
- c) al comma 4 le parole «del relativo quadro finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi costi».

8. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2001 le parole «predispone un piano di informazione sulle patologie asbestocorrelate» sono sostituite dalle seguenti: «predispone, con il supporto dei dipartimenti di prevenzione e delle strutture universitarie di medicina del lavoro, un piano regionale di informazione sulle patologie asbestocorrelate».

Art. 12

(Ricostituzione della Commissione regionale sull'amianto)

1. La Commissione regionale sull'amianto di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 22/2001 è ricostituita in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della legge medesima, come sostituito dall'articolo 11, comma 4, entro novanta giorni dalla naturale scadenza della commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

(Modifiche della legge regionale 13/2002)

1. All'articolo 12, comma 17, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
- b) alla lettera c) la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
- c) alla lettera d) le parole «un funzionario» sono sostituite dalle seguenti: «due funzionari»;
- d) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e bis) un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione operatori sanitari di diabetologia, designato dall'Associazione medesima.».

2. Dopo il comma 18 dell'articolo 12 della legge regionale 13/2002 è inserito il seguente:

«18 bis. La mancata partecipazione di un componente ad almeno quattro sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dello stesso. Alla sua sostituzione si procede conformemente a quanto previsto dal comma 17.».

Art. 14

(Trasferimento di funzioni in materia di controllo sulla produzione e vendita di prodotti cosmetici)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2006 le funzioni in materia di controllo sulla produzione e vendita di prodotti cosmetici, previste dalla vigente legislazione in capo alla Regione, sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari.

2. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, in tutti i casi in cui le norme sulla produzione e la vendita di prodotti cosmetici prevedono l'effettuazione di comunicazioni all'Amministrazione regionale, le stesse sono effettuate alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

3. Le Aziende per i servizi sanitari comunicano all'Amministrazione regionale i dati e le notizie concernenti l'attività svolta per consentire, a termini di legge, l'invio al Ministero della salute delle informazioni riguardanti l'esercizio della funzione di cui trattasi nell'intero territorio regionale.

4. Le modalità e i contenuti delle comunicazioni di cui al comma 3 sono stabilite dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.

Art. 15

(Modifiche della legge regionale 20/2004)

1. Alla legge regionale 20/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 dell'articolo 19 le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
- b) alla rubrica dell'articolo 24 sono aggiunte, in fine, le parole: «e di altre pubbliche amministrazioni»;
- c) al comma 1 dell'articolo 24 dopo le parole «Servizio sanitario regionale» sono inserite le seguenti: «e di altre pubbliche amministrazioni»;
- d) il comma 2 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale di cui al comma 1 è acquisito in posizione di comando con le modalità stabilite dall'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica della predetta Direzione nel limite massimo di dieci unità, ferma restando la corresponsione, per il periodo del comando, del trattamento economico globale già in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi. Qualora a detto personale sia conferito un incarico dirigenziale presso l'Amministrazione regionale spettano, in alternativa alle predette indennità o compensi, le indennità previste per il personale della categoria dirigenziale, se più favorevoli.».

Art. 16

(Modifiche della legge regionale 19/2003)

1. All'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dopo le parole «mandati consecutivi,» sono aggiunte le seguenti: «purché ciascuno abbia avuto durata non inferiore a due anni,»;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Qualora i soggetti competenti alla nomina o elezione dei componenti del consiglio di amministrazione non vi provvedano entro il termine di venti giorni dopo la scadenza, l'Assessore regionale competente assegna ad essi un ulteriore termine di venti giorni, decorso il quale vi provvede d'ufficio.»;

- c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli statuti delle aziende definiscono i criteri e le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, tenendo conto dei rispettivi equilibri di bilancio. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza.».

Art. 17

(Modifica della legge regionale 8/2001)

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 23/2004, le parole «Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale».

Art. 18

(Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive)

1. È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive.

2. La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) definizione e aggiornamento periodico del calendario vaccinale;
- b) elaborazione di un piano vaccini regionale;
- c) valutazione di studi e iniziative per la sorveglianza specifica delle malattie e delle infezioni prevenibili con la vaccinazione e dei correlati effetti indesiderati.

3. La Commissione è composta da:

- a) il direttore del servizio prevenzione e promozione della salute in ambienti di vita e di lavoro della Direzione centrale salute e protezione sociale, con funzioni di coordinamento;
- b) il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità, o suo delegato;
- c) due esperti in materia di sanità pubblica ed epidemiologia;
- d) due esperti in pediatria;
- e) un pediatra di libera scelta;
- f) un medico di medicina generale;
- g) un direttore di dipartimento materno - infantile;
- h) un rappresentante, per ciascuna area vasta, dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali.

4. I componenti di cui al comma 3, lettere c), d), e), f), g) e h), sono individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.

5. La Commissione dura in carica tre anni e comunque svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione.

6. La Commissione può avvalersi, a seconda della materia trattata, di ulteriori esperti in altre discipline, senza diritto di voto, individuati di volta in volta dal coordinatore della Commissione.

7. Ai componenti esterni, ivi compresi gli esperti individuati di volta in volta, è corrisposto un gettone di presenza, quantificato all'atto della costituzione della Commissione, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile. L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina.

8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

Art. 19

(Commissione regionale per l'educazione continua in medicina)

1. È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Commissione regionale per l'educazione continua in medicina, con il compito di fornire all'Amministrazione regionale il supporto tecnico-scientifico per la programmazione del sistema di formazione continua di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. La Commissione è composta da:

- a) il direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un funzionario medico della Direzione centrale salute e protezione sociale;
- c) il direttore della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, o suo delegato;
- d) due rappresentanti designati congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- e) un rappresentante designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei farmacisti;

- f) un rappresentante designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei veterinari;
- g) un rappresentante designato congiuntamente dai colleghi degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;
- h) esperti nelle materie di volta in volta trattate.

3. La Commissione dura in carica tre anni e comunque svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione.

4. La Commissione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale una relazione semestrale sull'attività svolta.

5. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza, quantificato all'atto della costituzione della Commissione, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile. L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina.

6. La mancata partecipazione di un componente ad almeno quattro sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dello stesso. Alla sua sostituzione si procede conformemente a quanto previsto dal comma 2.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

Art. 20

(Modifica della legge regionale 24/2004)

1. All'articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che, per l'accudimento di persone non autosufficienti riconosciute ai sensi delle norme regionali vigenti, si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare, regolarmente assunto con contratto di lavoro dipendente.

2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano tramite la concessione da parte degli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni di appositi contributi economici a favore di coloro che intervengono nel rapporto con il personale di cui al comma 1 in qualità di datori di lavoro.

3. La Giunta regionale stabilisce la misura, la periodicità e la durata dei contributi nonché il limite di reddito oltre il quale non vi è titolo al percepimento.

4. I beneficiari dei contributi si impegnano a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3.

5. I contributi sono cumulabili con l'assegno di cura e assistenza di cui all'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali) e con le agevolazioni relative ai progetti individuali per la vita indipendente di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave).

6. Alle finalità di cui al presente articolo, gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni provvedono con le risorse del Fondo sociale regionale per un importo non inferiore a quello specificamente assegnato.»;

b) il comma 7 è abrogato.

2. La Giunta regionale adempie alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 24/2004, come sostituito dal comma 1, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In sede di prima applicazione, una quota del Fondo sociale regionale, pari all'importo per l'anno 2005 riportato all'articolo 21, comma 4, viene destinata e ripartita tra gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 24/2004, come modificato dal comma 1, sulla base della popolazione ultrasessantacinquenne residente nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 21

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22/2001, come modificato dall'articolo 11, comma 7, lettera a), continuano a fare carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4761 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Contributi a favore delle associazioni esposti amianto aventi sede nel territorio regionale».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 20/2004, come modificato dall'articolo 15, continuano a fare carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 51.1.280.1.1 - capitoli 550 e 551;
- b) UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 12, 18 e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 24/2004, come modificato dall'articolo 20, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di complessivi 1.665.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per l'anno 2005 e di 465.000 euro per l'anno 2006.

5. All'onere complessivo di 1.665.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per l'anno 2005 e di 465.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4671 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 agosto 2005

per il Presidente
IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 137 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, come modificato dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 18/2003, è il seguente:

Art. 137

(Iscrizione agli albi)

1. Possono essere iscritti agli albi di cui agli articoli 113, 123, 128 e 133 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 136;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- d) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le guide speleologiche-maestri di speleologia, e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina e per gli aspiranti guida speleologica;
- e) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;
- f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- g) ABROGATA.

2. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine, di guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica e di maestri di sci, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all'iscrizione agli albi.

3. La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione tecnica dell'Associazione internazionale dei maestri di sci (ISIA), disciplina la tenuta dell'elenco dei titoli esteri riconosciuti come abilitanti alla libera professione.

4. Coloro che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione di guida alpina, di guida speleologica e di maestro di sci, presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

5. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui rispettivamente alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 44, e 18 aprile 1997, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

- Il testo dell'articolo 145 della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 64, comma 1, della legge regionale 18/2003, è il seguente:

Art. 145

(Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. L'esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci è subordinato all'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio.

2. Possono essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione tecnica all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 147;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- d) idoneità psicofisica attestata da un certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;
- e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- f) ABROGATA.

3. Gli iscritti all'albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

4. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) soccorritori;
- b) pattugliatori;
- c) coordinatori di stazione.

- Il testo dell'articolo 150 della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 66, comma 1, della legge regionale 18/2003, è il seguente:

Art. 150

(Istituzione del primo Albo regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari.

2. Il richiedente deve altresì dimostrare di essere in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Sicurezza Piste abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore o coordinatore di stazione.

2 bis. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione.

- Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 444/2000 è il seguente:

Articolo 47 (R)

(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Note all'articolo 3

- Il testo degli articoli 30 e 35 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, è il seguente:

Art. 30

(Autorizzazione comunale)

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale.

3. Nei Comuni compresi negli ambiti turistici possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali.

4. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:

- a) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28;
- b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.

5. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale.

6. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

7. La cessazione dell'attività di estetista e di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al Comune entro novanta giorni.

8. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'articolo 20 della legge 241/1990, di sospensione e di revoca di cui all'articolo 34 può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

Art. 35

(Attività di tatuaggio e piercing)

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8, è il seguente:

Art. 10

(Verifiche comunali degli impianti esistenti)

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del Piano, i Comuni verificano l'idoneità tecnica degli impianti esistenti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale e la loro compatibilità territoriale sulla base delle fattispecie individuate dal Piano.

2. Le risultanze concernenti le verifiche di cui al comma 1 sono comunicate all'interessato e trasmesse alle Province, alla Regione, al competente Ufficio tecnico di finanza, al Ministero per le attività produttive e al Ministero dell'ambiente.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che il Comune abbia sottoposto gli impianti alla verifica di idoneità e compatibilità, provvedono in via sostitutiva le Province entro il termine di novanta giorni.

4. Entro i termini previsti dai commi 1 e 3 e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, i Comuni dichiarano la decadenza delle autorizzazioni per gli impianti che ricadono nelle fattispecie di inidoneità tecnica ovvero di incompatibilità territoriale previste dal Piano.

5. Sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 1 gli impianti già inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui all'articolo 11, comma 1, fermi restando i poteri di intervento comunale in caso di rischio sanitario o ambientale.

6. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria sono effettuati dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

7. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, in assenza delle verifiche, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto si intende confermata.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dall'articolo 89, comma 1, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 9

(Autorizzazione comunale)

1. Il sindaco del Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica provvede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge 730/1985, al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività stessa, fissandone limiti e modalità.

2. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda corredata della seguente documentazione:

- a) attestato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;
- b) descrizione dettagliata delle attività per le quali si chiede l'autorizzazione, delle caratteristiche dell'azienda, del personale utilizzato, degli edifici e delle aree da utilizzare a fini agrituristici, della capacità ricettiva e dei periodi di esercizio dell'attività;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante l'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
- d) provvedimento rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari (ASS), relativo all'idoneità dei locali da adibire all'attività agrituristica;
- e) autorizzazione del proprietario all'utilizzazione degli immobili per attività agrituristica, o copia del contratto di affitto o altro titolo idoneo, qualora la domanda venga presentata dal conduttore non proprietario.

3. Il sindaco provvede sulle domande entro 60 giorni dalla loro presentazione. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alle commissioni provinciali di cui all'articolo 7, alla Direzione regionale dell'agricoltura, alla Direzione regionale del commercio e del turismo e all'ERSA.

4. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.

5 bis. Nel caso di subentro di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare, l'autorizzazione comunale può essere concessa in via provvisoria per sei mesi. Il subentrante deve comunque produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera c), ed entro sei mesi la documentazione di cui al comma 2, lettera a).

- Il testo dell'articolo 70 della legge regionale 2/2002 è il seguente:

Art. 70

(Campeggi mobili)

1. I campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari, dell'osservanza delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.

- Il testo dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge 362/1999, è il seguente:

Articolo 14

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica.

È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con la sanzione amministrativa fino a lire 150.000.

Quest'ultima sanzione amministrativa si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.

- Il testo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è il seguente:

Articolo 37

(Libretto di idoneità sanitaria)

Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari - ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso - destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge, rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza, competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, previa visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni.

Il libretto di idoneità sanitaria distribuito ai sensi del successivo art. 40 ha validità un anno che permane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune all'altro.

Per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, nel caso che il lavoratore provenga da altro comune, deve essere prodotta una dichiarazione della competente autorità del comune di provenienza, attestante che all'interessato non era stato rilasciato in precedenza ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di idoneità sanitaria.

Presso il comune che rilascia il libretto di idoneità sanitaria è istituito apposito schedario tenuto costantemente aggiornato. L'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, può disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui al primo comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini della tutela della salute pubblica.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 26 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 0277/Pres. del 27 agosto 2004, pubblicato sul BUR I supplemento straordinario n. 18 del 10 settembre 2004 al BUR n. 36 dell'8 settembre 2004, e modificato dal decreto del Presidente della Regione 0110/Pres. del 21 aprile 2005, è il seguente:

Art. 26

(Conferimento dell'incarico di direttore di servizio e di direttore di staff)

1. L'incarico di direttore di servizio e di direttore di staff è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al personale, su indicazione del Direttore generale, d'intesa con il direttore centrale competente.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere revocati o rinnovati entro centottanta giorni dalla nomina del direttore centrale. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, nel limite del quindici per cento dei posti complessivamente previsti per gli incarichi medesimi, a soggetti, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi o in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

4. Il conferimento degli incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a dipendenti del ruolo unico regionale non appartenenti alla categoria dirigenziale può avvenire per un periodo massimo di due anni non rinnovabile; il conferimento non può avvenire nei confronti di personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 20/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Personale)

1. L'Agenzia si avvale di personale comandato dalle Aziende sanitarie regionali, dalla Regione, dagli Enti di cui alle leggi regionali 17 dicembre 1990, n. 55 e 18 marzo 1991, n. 10 e dagli Enti locali regionali. Il contingente massimo di personale è fissato dalla Giunta regionale.

2. Il comando di dipendenti regionali presso l'Agenzia regionale della sanità avviene anche in deroga ai limiti temporali e numerici di cui all'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

3. L'Agenzia può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza.

3 bis. L'Agenzia può conferire incarichi, per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza ed interesse strategico, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato, con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo, ed il relativo trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

3 ter. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 bis può avvenire per un numero massimo di unità determinate con il provvedimento giuntale di cui al comma 1, previa opportuna pubblicizzazione e valutazione dei candidati da parte di una commissione composta dal Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità e dal Direttore centrale della Direzione centrale salute e protezione sociale.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20, è il seguente:

Art. 18

(Centro servizi condivisi)

1. Ai fini della razionalizzazione delle attività di supporto alla funzione sanitaria è costituito, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un consorzio obbligatorio comprendente le Aziende sanitarie regionali, denominato «Centro servizi condivisi». Con il medesimo decreto è approvato lo statuto del consorzio che ne stabilisce la sede, l'organizzazione e la durata.

2. Sono organi del consorzio:

- a) l'assemblea, composta dai direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, che elegge, al suo interno, il Presidente;
- b) l'amministratore unico, nominato dalla Giunta regionale, d'intesa con l'assemblea;
- c) il collegio sindacale, nominato dall'assemblea, composto da tre componenti, di cui uno designato dalla Giunta regionale.

3. L'amministratore unico del consorzio deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo 502/1992, e viene prescelto tra i soggetti inseriti nell'elenco degli aspiranti alla nomina di direttore generale approvato dalla Giunta regionale. A esso viene corrisposto il medesimo trattamento economico previsto per il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità.

4. Il consorzio è dotato di personalità giuridica pubblica e la sua attività è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge concernenti le Aziende sanitarie regionali. Al consorzio è affidata la gestione delle attività tecnico-amministrative individuate dalla Giunta regionale, nonché di ulteriori attività eventualmente attribuite dalle aziende consorziate.

5. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici regionali e il Policlinico universitario, compatibilmente con le norme a essi applicabili, possono aderire al consorzio. In tal caso l'assemblea è integrata dai rappresentanti legali di tali enti.

6. Il consorzio si avvale di personale proprio, nonché di personale comandato, ovvero messo a disposizione dalle Aziende sanitarie regionali. Il contingente di personale, per ciascuna categoria, necessario per l'avvio delle attività del consorzio, è fissato dalla Giunta regionale nello statuto. Eventuali variazioni connesse con le attività affidate al consorzio sono approvate con apposita deliberazione della Giunta regionale.

7. I costi derivanti dal funzionamento e dall'attività del consorzio sono finanziati dagli enti consorziati nella misura definita annualmente dall'assemblea in base ai criteri definiti dallo statuto e, fatta eccezione per il primo anno di attività, con corrispondente riduzione dei costi di ciascuno degli enti medesimi. Se la Regione attribuisce al consorzio ulteriori attività, provvede a fornire le relative risorse.

Nota all'articolo 10

Per il testo dell'articolo 18 della legge regionale 20/2004, vedi nota all'articolo 9.

Nota all'articolo 11

- Il testo degli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22, come modificati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la sorveglianza delle situazioni caratterizzate da presenza e da rischio amianto, coordina l'operato dei soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di controllo e attua azioni di prevenzione delle malattie conseguenti all'esposizione all'amianto nei confronti delle persone che siano state o risultino tuttora esposte e dei loro familiari.

2. Promuove la ricerca clinica e di base del settore attraverso idonei strumenti disciplinati dalla presente legge e sostiene le persone affette da malattie professionali causate dall'amianto e le loro famiglie.

3. *ABROGATO*

Art. 3

(Registri regionali)

1. La Regione *istituisce* un Registro regionale degli esposti e un Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto.

2. *ABROGATO*

3. I registri sono aggiornati con cadenza almeno annuale.

4. Il Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

5. Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza.

Art. 4

(Commissione regionale sull'amianto)

1. È istituita presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali la Commissione regionale sull'amianto.

2. *La Commissione svolge le seguenti funzioni:*

- a) *provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri di cui all'articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza;*
- b) *esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1;*
- c) *propone l'attivazione di ricerche cliniche e di base su problematiche connesse a specifiche situazioni di rischio e di patologie correlate all'amianto;*

- d) propone iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all'asbesto;
- e) propone interventi di recupero ambientale;
- f) propone iniziative formative e informative nei settori sanitario e ambientale.

3. Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3, i soggetti interessati presentano istanza per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari di residenza che, effettuata la valutazione di ogni caso, provvede a trasmettere le istanze alla Commissione presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

Art. 6

(Conferenza regionale sull'amianto)

1. La Commissione regionale sull'amianto indice e predisponde, periodicamente con cadenza almeno biennale, una Conferenza regionale sull'amianto, con il compito di verificare lo stato di applicazione della legislazione vigente, l'andamento epidemiologico delle malattie asbestocorrelate, lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui è presente amianto, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto.

2. La Commissione regionale sull'amianto presenta alle Commissioni consiliari competenti una relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza di cui al comma 1 e trasmette i dati acquisiti nel corso dei lavori della Conferenza stessa alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), alla sede compartimentale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e ad altri eventuali enti o istituzioni con finalità analoghe.

Art. 7

(Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto e agli esposti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con appositi contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale, che le persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale, sostengono nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento.

2. I contributi sono concessi a condizione che le persone interessate siano iscritte nel Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto o nel Registro regionale degli esposti, ovvero a condizione che la segnalazione o la domanda per l'iscrizione nei predetti registri siano state effettuate antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale.

3. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alle Aziende per i servizi sanitari regionali, presso la sede del distretto competente territorialmente in base alla residenza della persona interessata, corredate della documentazione di spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale. Le Aziende provvedono alla corresponsione dei contributi entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

4. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto nell'ultimo periodo d'imposta.

5. L'Amministrazione regionale rimborsa annualmente alle Aziende le spese corrisposte per le finalità di cui al comma 1.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per garantire l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all'amianto, dando priorità alle esposizioni professionali all'amianto.

Art. 8

(Contributi alle Aziende sanitarie e alle associazioni esposti all'amianto)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.

2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, nel termine fissato dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa. Per l'anno 2001 la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui alle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale, a sostegno delle spese per le funzioni istituzionali.

4. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio - assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, nel termine fissato dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 7/2000, corredata del programma annuale di attività istituzionale e dei relativi costi. Per l'anno 2001 la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari)

1. L'Agenzia regionale della sanità, di concerto con la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e in relazione alle analisi e alle proposte della Commissione di cui all'articolo 4, nonché agli iscritti nei registri di cui all'articolo 3, *predispone, con il supporto dei dipartimenti di prevenzione e delle strutture universitarie di medicina del lavoro, un piano regionale di informazione sulle patologie asbestocorrelate* nei confronti:

- a) della popolazione in generale;
- b) dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono stati esposti all'amianto;
- c) dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.

Note all'articolo 12

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 22/2001, vedi nota all'articolo 11.
- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 22/2001, vedi articolo 11.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 12, commi da 16 a 21, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Disposizioni in materia di sanità)

- omissis -

16. È istituita, presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, la Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, di seguito denominata Commissione, con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri per le attività di prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e sue complicanze, allo scopo di consentire all'Amministrazione regionale di programmare interventi idonei alle esigenze dei cittadini diabetici.

17. La Commissione è composta da:

- a) l'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali o suo delegato, che la presiede;
- b) *dieci* esperti in materia diabetologica designati dall'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali;
- c) *tre* rappresentanti delle associazioni diabetologiche presenti in regione, designati dalle associazioni medesime;
- d) *due funzionari* della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;
- e) un funzionario dell'Agenzia regionale della sanità;

e bis) un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione operatori sanitari di diabetologia, designato dall'associazione medesima.

18. I componenti della Commissione restano in carica tre anni, e comunque fino al rinnovo della stessa. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti nelle materie trattate. I compiti di segreteria sono affidati a un dipendente della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con qualifica non inferiore a segretario.

18 bis. La mancata partecipazione di un componente ad almeno quattro sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dello stesso. Alla sua sostituzione si procede conformemente a quanto previsto dal comma 17.

19. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.

20. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione predispone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali trasmette tale relazione alla Commissione consiliare competente.

21. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 20/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle Aziende sanitarie regionali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie regionali comunicano all'Agenzia regionale della sanità le opere edilizie e impiantistiche, già approvate nella programmazione regionale e aziendale riferita agli anni 2002 e precedenti, per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali e che, non essendo state esperite le procedure di affidamento mediante appalto o concessione o non sia stato comunque dato avvio ai lavori, sono valutate non più coerenti con la programmazione regionale e aziendale attuale; contestualmente sono comunicate le opere cui si intende destinare i finanziamenti predetti, indicandone i provvedimenti regionali di concessione e l'importo non utilizzato.

2. L'Agenzia regionale della sanità trasmette alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), gli atti pervenuti dalle Aziende sanitarie regionali, corredati con le valutazioni di competenza, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria).

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, autorizza la nuova destinazione dei finanziamenti regionali già concessi e non utilizzati e il relativo importo.

4. Entro *diciotto mesi* dall'autorizzazione di cui al comma 3, le Aziende sanitarie regionali inviano alla Direzione centrale della salute e della protezione sociale - Servizio per l'economia sanitaria:

- a) la rendicontazione della quota parte utilizzata dei finanziamenti già concessi di cui al comma 1;
- b) i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, con richiesta della conferma dei finanziamenti già concessi e non utilizzati.

5. I termini indicati nel presente articolo sono perentori, pena la revoca dei finanziamenti regionali già concessi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine, compatibilmente con la specifica normativa nazionale di riferimento e tenendo conto delle finalità istituzionali loro assegnate, e all'Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali riuniti» di Trieste, relativamente alla gestione liquidatoria della soppressa Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Trieste.

7. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è prorogato al 31 dicembre 2006.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 20/2004, come modificato dall'articolo 7, comma 18, della legge regionale 1/2005, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24

(Utilizzazione di personale degli enti del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni)

1. La Direzione centrale della salute e della protezione sociale, per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza in materia di pianificazione sanitaria, nonché per altri compiti istituzionali cui non è possibile fare fronte con personale del ruolo regionale, può avvalersi a tempo pieno di personale dipendente del Servizio sanitario regionale e di *altre pubbliche amministrazioni*, ancorché assunto con contratto di diritto privato.

2. *Il personale di cui al comma 1 è acquisito in posizione di comando con le modalità stabilite dall'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica della predetta Direzione nel limite massimo di dieci unità, ferma restando la corresponsione, per il periodo del comando, del trattamento economico globale già in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi. Qualora a detto personale sia conferito un incarico dirigenziale presso l'Amministrazione regionale spettano, in alternativa alle predette indennità o compensi, le indennità previste per il personale della categoria dirigenziale, se più favorevoli.*

3. Il periodo di servizio svolto presso l'Amministrazione regionale è considerato utile ai fini della progressione di carriera.

4. Al termine del periodo di comando, il personale di cui al comma 1 rientra in servizio presso l'ente di provenienza per la prosecuzione degli incarichi o delle posizioni già ricoperte. Ai fini della verifica e della valutazione di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, il direttore centrale della Direzione centrale della salute e della protezione sociale trasmette all'ente di provenienza una relazione concernente il servizio prestato.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) U.P.B. 52.2.280.1.1 - capitoli 550 e 551;
- b) U.P.B. 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c) U.P.B. 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è il seguente:

Art. 44

L'Amministrazione regionale, per periodi di tempo limitati e per speciali esigenze di servizio, può avvalersi delle prestazioni di dipendenti di ruolo provenienti dalle Amministrazioni dello Stato o di un ente pubblico in posizione di comando disposto dall'Amministrazione di appartenenza su proposta di quella regionale.

La spesa per il personale comandato fa carico all'Amministrazione regionale. L'Amministrazione regionale è, altresì, tenuta a versare all'Amministrazione cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Al personale comandato spetta il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di provenienza, con esclusione di indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'ente di provenienza. A detto personale spettano altresì le indennità previste dalla presente legge, connesse con funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'Amministrazione regionale. Il personale medesimo, qualora sia inviato in missione per conto della Amministrazione regionale, può optare per il trattamento di missione nelle misure previste per il personale regionale.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Organi)

1. Sono organi amministrativi delle aziende:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente, componente del consiglio di amministrazione.

2. I componenti degli organi di amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi, *purché ciascuno abbia avuto durata non inferiore a due anni*, salvo che lo statuto disponga diversamente. In ogni caso un amministratore, qualora designato o nominato da un ente pubblico, non può conservare la carica per più di tre mandati. La durata di ciascun mandato non può essere superiore a cinque anni.

2 bis. Qualora i soggetti competenti alla nomina o elezione dei componenti del consiglio di amministrazione non vi provvedano entro il termine di venti giorni dopo la scadenza, l'Assessore regionale competente assegna ad essi un ulteriore termine di venti giorni, decorso il quale vi provvede d'ufficio.

3. Gli amministratori si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

4. Le aziende possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

5. Gli statuti delle aziende prevedono:

- a) un revisore contabile, anche in forma associata, iscritto al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni;
- b) l'eventuale gratuità della carica di amministratore;
- c) che gli enti locali e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli amministratori dell'azienda abbiano il potere di revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti.

6. Gli statuti delle aziende definiscono i criteri e le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, tenendo conto dei rispettivi equilibri di bilancio. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 23/2004, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale)

1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, ha la seguente composizione:

- a) i Presidenti delle Conferenze dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e successive modifiche, o loro delegati;
- b) i Presidenti delle Rappresentanze nominate in seno alle Conferenze di cui alla lettera a), qualora non già Presidenti delle medesime, o loro delegati;
- c) i Presidenti delle Assemblee dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modifiche, qualora non già Presidenti delle Conferenze o delle Rappresentanze suddette, o loro delegati.

2. Ai lavori della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI e uno di Federsanità-ANCI.

3. Ai medesimi lavori partecipano inoltre, senza diritto di voto e limitatamente alla trattazione di argomenti afferenti alla materia sociale, tre rappresentanti del terzo settore, individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale nell'ambito dei nominativi segnalati dalle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore presenti a livello regionale; la predetta individuazione tiene conto, di preferenza, delle indicazioni effettuate congiuntamente. Trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta dei nominativi avanzata dall'Amministrazione regionale, si procede alla nomina sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva la possibilità di successive integrazioni entro il suddetto limite di tre unità.

4. La mancata attuazione di quanto previsto al comma 3 non incide sulla validità dei lavori della Conferenza.

5. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del *Direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale*. La Conferenza elegge al suo interno il Presidente.

6. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite dalla Conferenza stessa, entro novanta giorni dall'insediamento, con regolamento approvato a maggioranza assoluta. In mancanza, provvede la Giunta regionale entro i novanta giorni successivi.

7. La Conferenza svolge i seguenti compiti:

- a) addiuvine all'intesa con la Regione sul Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
- b) esprime parere sulla proposta di Piano sanitario e sociosanitario regionale;
- c) addiuvine all'intesa con la Regione sui progetti obiettivo di carattere socio-sanitario;
- d) esprime, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dei componenti della Conferenza, parere obbligatorio ed eventuali osservazioni su altri provvedimenti regionali aventi contenuto pianificatorio in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e, in ogni caso, sulle linee annuali di gestione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 49/1996 e successive modifiche, e sui criteri per il riparto del Fondo sociale regionale e della quota regionale del Fondo nazionale per le politiche sociali;
- e) collabora con la Regione per l'attuazione dei principi di cui dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie);
- f) esprime parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo ospedaliero (PAO) nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 49/1996 e successive modifiche;
- g) partecipa alla verifica della realizzazione dei PAO delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliero- universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine, i quali, a tal fine, trasmettono alla Conferenza, entro quindici giorni dalla loro adozione, il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale corredati della relazione del Collegio sindacale; sui predetti atti la Conferenza formula le proprie osservazioni e le invia, entro i successivi trenta giorni, alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia regionale della sanità;
- h) partecipa, tramite apposita intesa con la Regione da stipularsi prima delle nomine, alla definizione del mandato da assegnare ai Direttori generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie;
- i) esercita, con riguardo ai restanti procedimenti riferiti ai Direttori generali di cui alla lettera h), le funzioni di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999;
- l) designa due dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere e uno dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliero-universitarie.

8. Al fine di garantire il necessario coordinamento con il settore delle autonomie locali nelle materie di comune interesse, la Conferenza si raccorda con l'Assemblea delle Autonomie locali, di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposi-

zioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali), come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge regionale 21/2003, secondo modalità stabilite di concerto tra i rispettivi presidenti.

9. Il Presidente della Conferenza presenzia, con diritto di parola, alle sedute della Giunta regionale aventi all'ordine del giorno le nomine dei Direttori generali delle Aziende ospedaliere e di quelle ospedaliero-universitarie.

10. La Conferenza è supportata tecnicamente dalla Direzione centrale della salute e della protezione sociale e dall'Agenzia regionale della sanità, con le quali si raccorda un'apposita rappresentanza ristretta individuata all'interno della Conferenza medesima, formata da non più di cinque componenti più il Presidente.

11. Le funzioni di segreteria sono assicurate e svolte secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 6.

12. Su richiesta della Conferenza o della Regione, possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro tecnici, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alle attività della Conferenza stessa.

Note all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Interventi di sostegno economico)

1. *La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che, per l'accudimento di persone non autosufficienti riconosciute ai sensi delle norme regionali vigenti, si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare, regolarmente assunto con contratto di lavoro dipendente.*

2. *Le finalità di cui al comma 1 si realizzano tramite la concessione da parte degli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni di appositi contributi economici a favore di coloro che intervengono nel rapporto con il personale di cui al comma 1 in qualità di datori di lavoro.*

3. *La Giunta regionale stabilisce la misura, la periodicità e la durata dei contributi nonché il limite di reddito oltre il quale non vi è titolo al percepimento.*

4. *I beneficiari dei contributi si impegnano a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3.*

5. *I contributi sono cumulabili con l'assegno di cura e assistenza di cui all'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali) e con le agevolazioni relative ai progetti individuali per la vita indipendente di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave).*

6. *Alle finalità di cui al presente articolo, gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni provvedono con le risorse del Fondo sociale regionale per un importo non inferiore a quello specificamente assegnato.*

7. ABROGATO

8. È abrogato, con deorrenza dall'1 gennaio 2005, il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 14/2003, è il seguente:

Art. 32

(Assegno di cura e assistenza)

1. La Regione promuove, attraverso incentivazioni economiche finalizzate, la permanenza nel nucleo familiare ovvero nell'ambiente di appartenenza di soggetti anziani e adulti, non autosufficienti o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione; in caso di assenza di un nucleo familiare convivente o di incapacità di quest'ultimo all'accudimento, la predetta finalità può realizzarsi tramite forme di affidamento parentale o etero-familiare attraverso l'individuazione di un affidatario scelto dall'anziano stesso, o dai parenti fino al quarto grado o, in mancanza di questi, su proposta dei servizi sociali, dal sindaco del Comune di residenza.

2. L'assegno di cura e assistenza di cui al comma 1 viene erogato dall'Ente gestore del servizio sociale dei Comuni, su conforme indicazione fornita dall'UVD nell'ambito del programma assistenziale personalizzato. Sulla base delle previsioni di tale programma, l'assegno di cura può essere alternativo o aggiuntivo alle altre forme di assistenza domiciliare previste all'articolo 23.

3. Beneficiari delle incentivazioni economiche sono le persone singole ed i nuclei familiari che ospitano i soggetti indicati al comma 1. Possono essere altresì beneficiari le persone singole ed i nuclei familiari che, pur non convivendo con i medesimi soggetti di cui al comma 1, si fanno carico del loro accudimento, previa assunzione, ai fini di cui al presente articolo, dell'impegno sottoscritto di dare applicazione, limitatamente alla parte di propria competenza, al programma assistenziale di cui al comma 2.

4. Le incentivazioni economiche sono graduate in relazione alla situazione economica di riferimento e all'incidenza sul programma assistenziale complessivo delle prestazioni non soddisfacenti dai servizi domiciliari pubblici e consistono in un contributo di importo non superiore al 60 per cento e, al fine di non inficiare la significatività dell'intervento, non inferiore al 20 per cento, del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta destinata ad anziani non autosufficienti, determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

5. Gli accertamenti e la verifica della rispondenza dell'assistenza prestata dai beneficiari dell'aiuto di cui al presente articolo con il programma di cui al comma 2 sono demandati al distretto.

6. ABROGATO.

7. L'erogazione delle incentivazioni con le modalità previste dal presente articolo decorre dall'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la determinazione della situazione economica di riferimento, è fissato il limite economico oltre il quale non vi è titolo per l'ammissione al beneficio e vengono emanate indicazioni per la graduazione dello stesso secondo quanto previsto al comma 4.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 141

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 15 giugno 2005 e assegnato alla III Commissione permanente il 20 giugno 2005;
- esaminato dalla III Commissione permanente nelle sedute del 19 e 20 luglio 2005 e in quest'ultima approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Lupieri e, di minoranza, dei consiglieri Blasoni, Molinaro e Ritossa;
- esaminato e approvato dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche, nella seduta unica del 28 luglio 2005;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5950-05 dell'8 agosto 2005.

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 22.

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero

11), dello Statuto speciale e in conformità ai principi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), e successive modifiche, disciplina l'esercizio professionale dei servizi di noleggio di autobus con conducente per trasporto di viaggiatori effettuati da un'impresa per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione del trasporto, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

2. Con la finalità di garantire la qualità del servizio reso all'utenza, la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro, nell'ambito della materia di cui al comma 1, la presente legge in particolare:

- a) ripartisce tra la Regione e le Province le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
- b) determina modalità e procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada;
- c) individua i comportamenti sanzionabili in via amministrativa determinando la misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse e determina i casi di sospensione e revoca dell'autorizzazione;
- d) disciplina l'istituzione del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e ne disciplina la relativa gestione.

Art. 2

(Attribuzione delle funzioni)

1. La Regione esercita funzioni di regolamentazione e vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e istituisce e detiene il registro regionale delle imprese esercenti noleggio di autobus di cui all'articolo 15.

2. Sono trasferite alle Province le funzioni relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, al controllo sulle imprese esercenti tale attività, nonché all'accertamento, alla contestazione, alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti previsti dalla presente legge.

Art. 3

(Attività autorizzatoria)

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della Provincia alle imprese che hanno nel relativo territorio la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.

3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali, ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta dell'interessato secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 7.

Art. 4

(Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della sussistenza, in capo alle singole imprese, delle seguenti condizioni organizzative:

- a) parco autobus per uso noleggio con un'anzianità non superiore a una media di dodici anni rispetto alla prima immatricolazione;
- b) autobus di cui alla lettera a) dotati di attrezzature atte a garantire la qualità dei servizi di trasporto attraverso l'utilizzo di mezzi dotati di impianto di climatizzazione, sedili reclinabili, impianto fonico di bordo e per i quali sia garantito un adeguato livello di pulizia;
- c) disponibilità di veicoli dotati di sistemi di accessibilità per soggetti a ridotta capacità motoria rispetto al totale del parco autobus di cui alla lettera a) nella misura di una unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi da dieci a venti mezzi e nella misura di due unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi oltre ventun mezzi;
- d) personale conducente in numero non inferiore all'80 per cento del parco mezzi di cui alla lettera a) da adibirsi al servizio; tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due mezzi e si considera arrotondata all'unità inferiore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non trovano applicazione né per gli autobus che svolgono servizi di trasporto per persone con disabilità né per gli scuolabus, fatto salvo quanto previsto dalle norme di settore.

3. I servizi svolti dagli scuolabus secondo le previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), sono assoggettati all'autorizzazione prevista dal medesimo articolo.

Art. 5

(Rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, viene rilasciata previa presentazione di formale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, alla quale devono essere allegati il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche, concernenti:

- a) la sede legale o la principale organizzazione aziendale che deve trovarsi all'interno del territorio provinciale di riferimento;
- b) il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modifiche, in materia di professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori. L'idoneità finanziaria può essere comprovata dalla presentazione di adeguata attestazione bancaria, nonché dall'estratto di bilancio degli ultimi tre anni con l'indicazione del fatturato globale e del fatturato relativo al settore di cui alla presente legge;
- c) il numero degli autobus già presenti nel parco mezzi da adibirsi al servizio di noleggio con la specificazione della data della prima immatricolazione e dei dati identificativi del mezzo, della percentuale di autobus adeguati per l'handicap e della tipologia di attrezzature di cui all'articolo 4, lettera b). Tale dotazione può comprendere autobus in proprietà, in usufrutto, in locazione finanziaria o in vendita con patto di riservato dominio. Può essere altresì proposto l'impegno all'acquisto di un determinato numero e tipologia di mezzi da comprovarsi ai sensi del comma 5;
- d) l'assenza di sovvenzioni pubbliche per l'acquisto di autobus adibiti al servizio di noleggio di cui all'articolo 9 ovvero eventuale elencazione di quelli ammissibili ai sensi della legge 218/2003;
- e) il numero dei conducenti e la natura giuridica del loro rapporto lavorativo che deve comunque rientrare nelle fattispecie previste dall'articolo 6 della legge 218/2003, e successive modifiche;
- f) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, da parte del personale adibito alla guida degli autobus;
- g) l'adozione del regime di contabilità separata tra l'attività di noleggio e quella di trasporto pubblico locale ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo

all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991. La presente lettera si applica solo alle aziende che effettuano anche servizi di linea ai sensi dei contratti di servizio di cui alla legge regionale 20/1997.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di un elenco nominativo del personale conducente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), nonché alla presentazione di idonea garanzia finanziaria, rilasciata secondo le vigenti disposizioni normative, per un importo pari a 50.000 euro. L'importo dovrà essere aumentato nella misura di 5.000 euro per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.

3. Per le imprese esercenti sia l'attività di noleggio che di trasporto pubblico locale l'elenco nominativo del personale conducente di cui al comma 2 può comprendere l'intero organico dell'impresa.

4. L'autorizzazione contiene l'esplicita prescrizione del divieto di utilizzo di autobus in difformità al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

5. Le imprese esercenti attività di noleggio con conducente mediante autobus comunicano alla Provincia competente, entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, l'intervenuta immatricolazione ad uso noleggio degli autobus di cui al comma 1, lettera c), ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione stessa.

6. Le imprese autorizzate sono tenute a comunicare alla Provincia competente l'eventuale ottenimento della licenza comunitaria di cui al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, entro 30 giorni dal rilascio della licenza stessa.

7. Copia conforme dell'autorizzazione e del documento comprovante la posizione lavorativa del conducente deve essere conservata a bordo di ogni autobus.

Art. 6

(Contrassegno)

1. All'atto del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione la Provincia rilascia contrassegni, contenenti lo stemma provinciale, la dicitura "noleggio" e il numero dell'autorizzazione, da apporsi in modo visibile sul vetro parabrezza o sul lunotto posteriore degli autobus.

Art. 7

(Accertamento dei requisiti)

1. La Provincia effettua le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione secondo le modalità e i termini di cui al comma 2.

2. Le imprese autorizzate sono tenute, entro il 31 marzo di ogni anno, a fornire alla Provincia che ha rilasciato la relativa autorizzazione specifiche dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, e successive modifiche, relative al permanere dei requisiti e delle situazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

3. Ogni variazione intervenuta deve essere comunicata entro trenta giorni dall'evento, pena la sospensione dell'autorizzazione rilasciata, fino ad avvenuta regolarizzazione. Le variazioni attinenti al personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), verificatesi per un periodo massimo di trenta giorni non costituiscono motivo di temporanea sospensione dell'autorizzazione.

Art. 8

(Noleggio autobus e noleggio autovetture)

1. Le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), fermo restando il regime autorizzatorio di cui alla legge regionale 27/1996 e quanto disposto dai relativi regolamenti comunali.

Art. 9

(Divieto attività di noleggio)

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 218/2003 è vietato l'utilizzo di autobus per il servizio di noleggio con conducente, qualora acquistati con sovvenzioni pubbliche non destinate alla totalità delle imprese nazionali operanti sul territorio nazionale.

Art. 10

(Dispositivi di controllo)

1. Le imprese autorizzate allo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente sono tenute al rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (Armonizzazioni di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, con particolare riferimento all'età dei conducenti, i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo, controllo e sanzioni), e successive modifiche, e nel regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (Apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada), e successive modifiche.

Art. 11

(Applicazione delle sanzioni)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge spettano alla Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione. A tale fine l'organo che ha provveduto all'accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l'atto di accertamento alla Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione, la quale cura la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e irrogate a imprese la cui autorizzazione non è stata rilasciata dalle Province regionali, spettano alla Provincia nel cui territorio viene rilevato l'illecito. A tale fine l'organo che ha provveduto all'accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l'atto di accertamento alla Provincia nel cui territorio viene rilevato l'illecito, la quale cura la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

Art. 12

(Sanzioni amministrative e pecuniarie)

1. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche, e dalla legge 218/2003, e successive modifiche, sono soggette a sanzioni amministrative e pecuniarie le seguenti ulteriori infrazioni:

- a) l'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente per trasporto di viaggiatori in assenza di autorizzazione, che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3.000 euro e l'impossibilità per l'impresa sanzionata di richiedere la necessaria autorizzazione per un anno, a decorrere dalla data di irrogazione della sanzione stessa;
- b) l'esercizio del servizio di noleggio con autobus nell'inosservanza delle prescrizioni autorizzative, senza l'esposizione del contrassegno, nonché in carenza di presentazione delle dichiarazioni volte all'accertamento periodico dei requisiti che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro;
- c) la mancata tenuta a bordo del mezzo dell'autorizzazione che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro ad un massimo di 1.500 euro;
- d) l'inosservanza del livello di qualità del servizio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro a un massimo di 1.000 euro.

Art. 13

(Sospensione o revoca dell'autorizzazione)

1. La Provincia sospende l'autorizzazione secondo le seguenti modalità:

- a) in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 12, nonché degli articoli 85, 174, 178 e 179 del decreto legislativo 285/1992, qualora vengano contestate quattro infrazioni nel corso di un anno, da determinarsi in relazione alla data del rilascio dell'autorizzazione stessa, ad un'impresa che abbia fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni contestate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni contestate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione non può superare comunque il numero di dieci;
- b) da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni in relazione alle infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), nonché a quelle disciplinate dagli articoli 6 e 7 della legge 218/2003, e successive modifiche, e a quelle di cui agli articoli 85, 174, 178 e 179 del decreto legislativo 285/1992;
- c) da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni in relazione alle infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c) e d);
- d) qualora l'impresa commetta, indipendentemente dal numero degli autobus in servizio, almeno due infrazioni gravi, come determinate al comma 2, la sospensione è determinata da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni in relazione alle infrazioni di cui alla lettera b) e da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni in relazione alle infrazioni di cui alla lettera c).

2. Sono da intendersi gravi le sanzioni conseguenti, rispettivamente, all'effettuazione del servizio in assenza di autorizzazione, con veicoli non revisionati, con veicoli non muniti di cronotachigrafo, non rispondenti alle disposizioni concernenti i conducenti di cui all'articolo 6 della legge 218/2003, e successive modifiche, e la mancata compilazione del documento fiscale di cui all'articolo 17.

3. La Provincia procede alla revoca dell'autorizzazione quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

4. La Provincia procede altresì alla revoca dell'autorizzazione secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 395/2000, e successive modifiche, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti ivi indicati, nonché in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera g).

5. I provvedimenti di revoca assunti dalla Provincia territorialmente competente sono comunicati entro quindici giorni dalla loro adozione all'Amministrazione regionale ai fini della corretta tenuta del registro regionale delle imprese di cui all'articolo 15, nonché della conseguente segnalazione alle altre Regioni.

6. La revoca dell'autorizzazione comporta per la Provincia il divieto di rilasciare per un anno, a partire dalla data di revoca, una nuova autorizzazione.

Art. 14

(Comunicazioni conseguenti all'applicazione delle sanzioni)

1. In applicazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 218/2003, e successive modifiche, l'autorità territorialmente competente all'applicazione di sanzioni previste per violazioni a disposizioni concernenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente è tenuta a segnalare i comportamenti sanzionati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio al fine dell'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

Art. 15

(Registro regionale delle imprese esercenti noleggio di autobus con conducente)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della legge 218/2003, e successive modifiche, presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di traspor-

to è istituito il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

2. La Direzione di cui al comma 1 provvede ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate dalle Province, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.

3. È fatto obbligo alle Province di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione e la tenuta del registro, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, secondo le specifiche tecniche definite dal regolamento di cui al comma 4.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana apposito regolamento applicativo del presente articolo.

Art. 16

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione:

- a) la legge 218/2003;
- b) il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus;
- c) il regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro.

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. Per "documento fiscale" a carico del servizio svolto, fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 218/2003, si intende quello previsto dall'articolo 14 della deliberazione della Giunta regionale del 3 dicembre 1997, n. 3608, (Regolamento - tipo per la disciplina del servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa e per le modalità di rilascio e di rinnovo delle relative licenze comunali).

2. I titolari di licenze comunali per l'attività di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai Comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 alla Provincia competente, ferma restando la conservazione dell'efficacia delle licenze stesse e il divieto della loro cessione fino al rilascio delle autorizzazioni provinciali.

3. I Comuni informano i titolari delle licenze di cui al comma 2 degli adempimenti ivi previsti.

Art. 18

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, in particolare:

- a) l'articolo 23 della legge regionale 20/1997;
- b) l'articolo 25 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (modificativo dell'articolo 23 della legge regionale 20/1997).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 agosto 2005

per il Presidente
IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ("Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia"), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 9/2004, è il seguente:

Art. 24

(Servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione)

1. I trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità ed ai trasporti.

2 bis. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 2, si applicano le medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 22 nei confronti delle aziende autorizzate, con l'esclusione dell'infrazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 22.

2 ter. Chiunque eserciti servizi pubblici non di linea con autobus senza la relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 2.500 euro a 15.000 euro.

2 quater. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono stati attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi, i proventi della sanzione di cui al comma 2 bis spettano comunque alla Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione di cui al comma 2, mentre i proventi delle violazioni di cui al comma 2 ter spettano comunque alla Provincia nel cui territorio viene rilevato l'illecito. Tali proventi rimangono destinati al settore del trasporto pubblico locale della Provincia competente.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 313/2002, è il seguente:

Art. 46 (R)

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivenza a carico;

- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)

- Il testo degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, è il seguente:

Art. 47 (R)

(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

Art. 76 (L)

(Norme penali)

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

- Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, reca: "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali".

- Il testo dell'articolo 6 della legge 218/2003 è il seguente:

Art. 6

(Disposizioni concernenti i conducenti)

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

3. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.

- Il testo dell'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto legge 151/2003, convertito, con modifiche dall'articolo 1, comma 1, della legge 214/2003, è il seguente:

Art. 116

(Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

- omissis -

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.

- omissis -

- Il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 156 del 28 giugno 1969.

- Il regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 169 del 29 giugno 1991.

- Il Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 74 del 20 marzo 1992.

Nota all'articolo 7

- Per il testo degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, vedi nota all'articolo 5.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 1 della legge 218/2003, è il seguente:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.

3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.

4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, è garantire in particolare:

- a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone;
- b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.

Note all'articolo 10

- Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 370 del 31 dicembre 1985.

- Il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 370 del 31 dicembre 1985.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 85 del decreto legislativo 285/1992, come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 151/2003, convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 214/2003, è il seguente:

Art. 85

(Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- le motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- i veicoli a trazione animale.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 e, se si tratta di autobus, da euro 357 a euro 1.433. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

4 bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

- Il testo degli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 285/1992, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 9/2002, è il seguente:

Art. 174

(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose)

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.

2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice.

3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri e dell'Ispettorato del lavoro.

4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.

7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

7 bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve es-

sere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.

8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.

14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.

Art. 178

(Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo)

1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.

2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri e dell'Ispettorato del lavoro.

3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.

4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20, salvo che il fatto costituisca reato.

4 bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.

5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.

6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.

7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.

8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.

9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea.

10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni.

Art. 179

(Cronotachigrafo e limitatore di velocità)

1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

2 bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

6 bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.

- Per il testo dell'articolo 6 della legge 218/2003, vedi nota all'articolo 5.

- Il testo dell'articolo 7 della legge 218/2003 è il seguente:

Art. 7

(Documento fiscale)

1. L'impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo dell'autobus o degli autobus in caso di prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto e le modalità di compilazione del documento fiscale di cui al comma 1.

3. Il documento fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a bordo dell'autobus in occasione del servizio per il quale è compilato e deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un periodo di cinque anni.

4. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al comma 1 l'impresa contravventrice è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.

5. L'impresa che non conservi per il periodo quinquennale prescritto il documento fiscale di cui al comma 1 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

- Il testo degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 395/2000, come modificato dal decreto legislativo 478/2001, è il seguente:

Art. 11

(Perdita dell'onorabilità)

1. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa.

2. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, che sia comunque venuta a conoscenza del fatto di cui al comma 1, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo, l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero dei titoli abilitanti di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 non sono stati eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, l'autorità competente di cui alla medesima disposizione procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresì alla stessa autorità l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto.

5. Se entro un mese dalla data dell'invio della comunicazione di cui al comma 4 non è stata data comunicazione all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, dell'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, essa procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

6. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.

Art. 12

(Perdita della capacità finanziaria)

1. Se il requisito di cui all'articolo 6 cessa di sussistere, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'articolo 6 sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, può concedere un termine non superiore a un anno.

3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito di cui all'articolo 6 non è stato reintegrato, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.

Art. 13

(Perdita dell'idoneità professionale)

1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito di cui all'articolo 7 non è stato reintegrato, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 8 della legge 218/2003 è il seguente:

Art. 8

(Sanzioni amministrative conseguenti e connesse)

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente in capo all'impresa contravventrice per l'adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 4 della legge 218/2003, è il seguente:

Art. 4

(Adempimenti delle regioni)

1. Al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie, spetta alle regioni adottare propri atti legislativi o regolamentari che siano rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza di cui alla presente legge.

2. In particolare, spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti:

- a) a stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5;
- b) a fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada.

3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.

Note all'articolo 16

- Per il regolamento (CEE) n. 684/92, vedi nota all'articolo 5.

- Il regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 251 del 29 agosto 1992.

Note all'articolo 17

- Per il testo dell'articolo 7 della legge 218/2003, vedi nota all'articolo 13.

- Il testo dell'articolo 14 della deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 1997, n. 3608 ("Legge regionale 20/1997, articolo 23, comma 2. Approvazione del regolamento tipo che disciplina il servizio di noleggio con conducente da rimessa con autobus"), pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 3 del 21 gennaio 1998, è il seguente:

Art. 14

(Documenti di viaggio)

1. Per ogni servizio di noleggio è obbligatoria la compilazione di un apposito documento numerato emesso dal vettore e vidimato dal Servizio del trasporto pubblico locale della Regione, da esibirsi a richiesta degli organi preposti al controllo della circolazione stradale, ai controlli tributari e del lavoro. Detto documento deve accompagnare il servizio di trasporto e, al termine dello stesso, deve essere conservato dal noleggiante per un periodo di cinque anni.

2. Per ogni servizio di noleggio autobus con conducente l'Impresa deve disporre che il conducente, oltre ai documenti di circolazione e di guida previsti dall'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, abbia con sé anche la seguente documentazione:

- a) disco contrassegno di cui all'articolo 11;
- b) copia autenticata della licenza di cui all'articolo 4, comma 1;
- c) copia autenticata della documentazione di cui all'articolo 13, comma 2;
- d) documento di viaggio di cui al comma 1.

Nota all'articolo 18

- La legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, reca: "Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate".

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 112

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 7 febbraio 2005;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 23 febbraio 2005;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 21 giugno 2005, con relazioni di maggioranza, del consigliere Gherghetta e, di minoranza, dei consiglieri Ritossa e Valenti;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 27 luglio 2005;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5959-05 del 9 agosto 2005.

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 23.

Disposizioni in materia di edilizia sostenibile.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di perseguire il principio di uno sviluppo sostenibile in urbanistica ed edilizia, privilegiando nel contempo le peculiarità storiche, ambientali, culturali e sociali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove i principi di architettura ed edilizia ecologica nella costruzione e/o nella ristrutturazione di edifici pubblici o privati.

Art. 2

(Definizione degli interventi in edilizia ecologica, bio-eco-etico-compatibile, edilizia bioecologica, edilizia naturale)

1. Ai fini della presente legge si intendono per interventi in edilizia ecologica, bio-eco-etico-compatibile, edilizia bioecologica, edilizia naturale e sostenibile, quegli interventi in edilizia pubblica o privata che hanno i seguenti requisiti:

- a) prevedono uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio e dell'ambiente urbano;
- b) tutelano l'identità storica degli agglomerati urbani e favoriscono il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici;
- c) favoriscono il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili e il riutilizzo delle acque piovane;
- d) sono concepiti e costruiti in maniera tale da garantire il benessere, la salute e l'igiene degli occupanti;
- e) le tecnologie applicate risultano sostenibili sotto il profilo ambientale, economico, sociale ed energetico;
- f) i materiali da costruzione, i componenti per l'edilizia, gli impianti, gli elementi di finitura, gli arredi fissi sono selezionati tra quelli che non determinano sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua o del suolo; tale requisito deve conservarsi per l'intero ciclo di vita del fabbricato;
- g) favoriscono l'impiego di materiali e manufatti per cui sia possibile il loro riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell'edificio e la cui produzione comporti un basso bilancio energetico (energia grigia - sviluppo risorse locali).

Art. 3

(Criteri di selezione dei materiali da costruzione)

1. La selezione dei materiali da costruzione di cui all'articolo 2 va eseguita con i seguenti criteri:

- a) utilizzo di materiali il cui ciclo di vita sia scientificamente valutato come ecologicamente sostenibile con un metodo, disciplinato con regolamento, che prevede la valutazione dei seguenti requisiti in ambito ambientale, locale ed economico:
 - 1) cicli chiusi, riciclaggio globale e materie prime rinnovabili;
 - 2) risparmio energetico nelle fasi di estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;
- b) utilizzo di materiali, tecniche e tecnologie costruttive locali, al fine di incentivare il recupero e la salvaguardia della tradizione socio - culturale e produttiva locale e di ridurre i costi dei trasporti, incentivando l'innovazione e la sua diffusione;
- c) assenza di sostanze riconosciute nocive per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- d) assenza di radioattività riconosciuta nociva per la salute dell'uomo;
- e) rispetto dei ritmi naturali delle risorse rigenerabili.

2. I materiali isolanti termoacustici, oltre a rispondere a quanto elencato al comma 1, devono soddisfare anche i seguenti requisiti sulla base di soglie da definire con regolamento:

- a) possedere permeabilità al vapore e alta traspirabilità;
- b) essere elettricamente neutri ovvero tali da non alterare il campo elettrico naturale dell'aria e il campo magnetico terrestre;
- c) essere inattaccabili da insetti e roditori quando sono messi in opera;
- d) essere inalterabili nel tempo.

Art. 4

(Biocompatibilità e tutela del patrimonio edilizio storico)

1. Gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell'edilizia tradizionale locale e/o rurale che, in virtù della loro origine trovano piena rispondenza nei principi dell'architettura ecologica, devono essere preservati come elementi di qualità edilizia e di biocompatibilità e bioecocompatibilità.

2. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti, la presenza di elementi e soluzioni costruttive proprie dell'architettura sostenibile deve essere mantenuta attraverso la conservazione e il ripristino degli elementi stessi o la sostituzione con materiali che ne mantengano inalterate le caratteristiche originali di biocompatibilità.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, con apposito regolamento definisce gli elementi costruttivi e architettonici che, in conseguenza dei commi 1 e 2, devono essere mantenuti e considerati biocompatibili a tutela del patrimonio edilizio storico.

Art. 5

(Raccolta, accumulo ed utilizzo di acqua piovana nei singoli edifici)

1. Negli edifici di nuova costruzione, e in quelli esistenti in occasione di lavori di ristrutturazione, è previsto di norma l'utilizzo delle acque piovane attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili.

2. Con apposito regolamento sono disciplinate la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1 e le relative modalità di adempimento.

Art. 6

(Protocollo regionale bioedilizia)

1. Il "Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio", in seguito denominato Protocollo, è lo strumento attuativo di cui si dota la Regione per disciplinare la valutazione del livello di biosostenibilità dei singoli interventi in bioedilizia e per graduare i contributi previsti dalla presente legge.

2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni due anni, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta il Protocollo.

3. Il Protocollo è diviso in aree di valutazione e comprende i requisiti bioedili richiesti con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e di prestazione qualitativa che determinano il punteggio di valutazione dei singoli interventi, con riferimento anche alle seguenti materie:

- a) utilizzo delle risorse climatiche finalizzato al riscaldamento, al raffrescamento e alla ventilazione naturale degli edifici (climatizzazione passiva);
- b) elevazione della qualità ambientale degli spazi esterni attraverso il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d'aria, dell'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico, nonché la valutazione degli aspetti di percezione sensoriale dell'ambiente costruito;

- c) integrazione paesaggistica degli edifici con il contesto ambientale;
- d) integrazione dell'edificato con la cultura locale, nel recupero delle tradizioni costruttive;
- e) contenimento dell'utilizzazione di risorse da realizzarsi mediante l'impiego di materiali da costruzione a limitato consumo, nelle fasi di produzione e di trasporto;
- f) riduzione del fabbisogno di energia elettrica mediante l'utilizzo di impianti di illuminazione e di elettrodomestici a basso consumo;
- g) contenimento dei consumi idrici di acqua potabile negli edifici, impianti e relative pertinenze;
- h) riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento degli edifici, garantendone l'ottimale isolamento termico, il miglior rendimento degli impianti e l'impiego di energie rinnovabili;
- i) realizzazione di impianti di ventilazione e raffrescamento efficienti, mediante il controllo degli apporti calorici solari e dell'inerzia termica degli elementi costruttivi;
- j) impiego di energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria;
- k) riduzione dei carichi ambientali degli edifici valutati nel corso dell'intero loro ciclo di vita, quali i rifiuti da costruzione e demolizione, le emissioni in atmosfera, il deflusso di acque reflue anche mediante il riutilizzo delle acque saponate, l'inquinamento acustico, la fitodepurazione;
- l) elevazione della qualità ambientale visiva, acustica, termica, elettromagnetica e dell'aria esterna e interna agli edifici;
- m) elevazione della qualità dei servizi forniti dagli edifici, in termini di adattabilità, flessibilità, gestione e controllo impiantistico;
- n) distanza da servizi sociali e qualità ambientale delle comunicazioni e dei trasporti esterni (accessibilità e prossimità dei servizi);
- o) predisposizione degli impianti.

4. Il Protocollo costituisce criterio di priorità nei finanziamenti, per gli interventi di acquisto, costruzione e/o ristrutturazione di edifici pubblici o privati previsti dalla legislazione regionale vigente sotto qualsiasi forma, ed in tal senso vanno modificati i regolamenti di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e i regolamenti eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Ai fini della priorità prevista dal comma 4 e degli incentivi urbanistici previsti dall'articolo 11, il Protocollo individua inoltre minimi punteggi di valutazione dei singoli interventi sotto i quali la priorità nei finanziamenti e gli incentivi urbanistici non sono previsti.

Art. 7

(Formazione e informazione)

1. Per favorire la crescita di una cultura biosostenibile l'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, promuove specifici corsi di aggiornamento e qualificazione professionale rivolti agli Enti Locali, alle imprese e ai liberi professionisti.

2. Per le medesime finalità, la Regione realizza e gestisce sul proprio sito internet uno sportello informativo sull'edilizia sostenibile.

Art. 8

(Conferenza Euro-Regionale edilizia sostenibile)

1. Al fine di un costante aggiornamento del Protocollo di cui all'articolo 6 e considerata la rapida evoluzione delle tecnologie e delle soluzioni progettuali adottate in materia, l'Amministrazione regionale promuove con cadenza biennale la Conferenza Euro-Regionale dell'edilizia sostenibile.

Art. 9

(Contributi per gli interventi in bioedilizia)

1. Per le finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fronte dei maggiori oneri connessi con la realizzazione di interventi di costruzione e/o ristrutturazione di edifici eseguiti da soggetti pubblici e/o privati, sulla base dei criteri e della gradualità previsti dal Protocollo di cui all'articolo 6. Tali contributi sono concessi nella misura massima del 15 per cento del valore dell'intervento complessivo e sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa regionale vigente.

2. Con successivo regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, sono definite le modalità per la presentazione delle domande, per la verifica della conformità delle opere e dei materiali utilizzati alla finalità della presente legge o per ogni altro adempimento connesso alla stessa.

Art. 10

(Interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo ecosostenibile nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, l'Amministrazione regionale, nell'assegnazione delle risorse destinate alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) della Regione, riserva a favore della realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata caratterizzati dall'uso di tecniche e materiali propri della bioedilizia una quota non inferiore al 15 per cento dei fondi disponibili al momento del riparto.

Art. 11

(Incentivi per gli interventi in bioedilizia)

1. Per le finalità della presente legge, i Comuni possono prevedere, nei loro strumenti urbanistici, per gli interventi in bioedilizia riconosciuti dal Protocollo secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 5, lo scomputo della superficie o del volume urbanistico delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e dei vani scala comuni solo in unità immobiliari condominiali nella misura massima del 100 per cento, purché realizzate con le finalità del contenimento del fabbisogno energetico dell'edificio.

2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5 la Giunta regionale disciplina, altresì, forme di incentivi economici e fiscali da attribuirsi a cura dei Comuni ove sono realizzati interventi di edilizia sostenibile.

Art. 12

(Incentivi ai Comuni per strumenti di indagine territoriale in materia di bioedilizia)

1. Per le finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 70 per cento della spesa ammissibile ai Comuni o a chi da loro indicati o incaricati, che intendono dotarsi in tutto o in parte dei seguenti strumenti cartografici tematici:

- a) carta dei rischi ambientali artificiali nella quale sono evidenziate in particolare cave, dighe, fabbriche ad alto rischio, centrali, linee elettriche a media ed alta tensione, sorgenti puntuali di emissione elettromagnetica;
- b) carta dei rischi ambientali naturali nella quale sono rappresentate in particolare la vulnerabilità dei suoli e degli acquiferi e la presenza di radon;
- c) carta climatica nella quale sono rappresentati in particolare gli elementi relativi alla conoscenza della temperatura media mensile, della pluviometria, dell'umidità e dei venti;
- d) carta del soleggiamento nella quale sono rappresentate in particolare le condizioni di soleggiamento dei singoli comparti o quartieri, in base all'orientamento, all'orografia, all'altezza degli edifici esistenti, con indicazioni circa la radiazione solare diretta e totale, nonché la ripartizione oraria dell'irraggiamento;
- e) carta dei regimi delle acque nella quale sono individuati le sorgenti, i pozzi e le cisterne, i percorsi fognari e la distribuzione della rete idrica; sono inoltre evidenziati i regimi di portata stagionale delle acque superficiali e lo scorrimento delle acque profonde;
- f) carta delle biomasse.

Art. 13

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1006 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo 4 - programma 4.1 - rubrica n. 340 - spese correnti - con la denominazione «Interventi di parte corrente in materia di edilizia sostenibile» con riferimento al capitolo 3012 (2.1.142.2.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione «Spese per la promozione di corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale per favorire la crescita di una cultura biosostenibile e per la realizzazione di una sportello informativo sull'edilizia sostenibile da realizzarsi sul sito internet della Regione» con lo stanziamento di 40.000 euro per l'anno 2005.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1006 con riferimento al capitolo 3013 (2.1.141.2.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione «Spese per la promozione della Conferenza biennale Euro-Regionale dell'edilizia sostenibile» con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2005.

3. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.1007 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo 4 - programma 4.1 - rubrica n. 340 - spese di investimento - con la denominazione «Interventi di parte capitale in materia di edilizia sostenibile» con riferimento al capitolo 3014 (2.1.232.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione «Contributi per interventi in bioedilizia a fronte dei maggiori oneri connessi con la realizzazione di interventi di costruzione e/o ristrutturazione di edifici eseguiti da soggetti pubblici e/o privati» con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2005.

4. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.1007 con riferimento al capitolo 3015 (2.1.232.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione «Contributi ai Comuni o a soggetti da loro indicati o incaricati per dotarsi di strumenti cartografici in materia di bioedilizia» con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2005.

5. All'onere complessivo di 160.000 euro per l'anno 2005 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 (partita n. 857 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

Art. 14

(Norme finali e transitorie)

1. L'articolo 4, comma 18, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, trovano applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 agosto 2005

per il Presidente
IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 30

(Criteri e modalità di concessione)

1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L'effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 4, comma 18, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Interventi nei settori dell'ambiente, foreste, protezione civile, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti)

- omissis -

18. Al fine di promuovere lo sviluppo ecosostenibile nel settore dell'edilizia residenziale pubblica l'Amministrazione regionale, nell'assegnazione delle risorse destinate alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) della Regione, riserva a favore della realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata caratterizzati dall'uso di tecniche e materiali propri della bioedilizia una quota non inferiore al 15 per cento dei fondi disponibili al momento del riparto.

- omissis -

LAVORI PREPARATORI**Progetto di legge n. 78**

- d'iniziativa dei consiglieri Gherghetta, Fortuna Drossi, Battellino, Franzil, Disetti, Metz e Zorzini, presentato al Consiglio regionale il 20 maggio 2004;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 26 maggio 2004;
- in data 26 maggio 2005 il consigliere Disetti ritira la propria firma e il consigliere Spazapan aggiunge la propria al progetto di legge;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 12 maggio 2005, con relazione di maggioranza del consigliere Fortuna Drossi e relazioni di minoranza dei consiglieri Ritossa e Valenti;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 27 luglio 2005,
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5958-05 del 9 agosto 2005.

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 24.

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Prelazione in ambiti unitari)

1. I soggetti che esercitano il diritto di prelazione, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), sulle unità immobiliari ricostruite mediante intervento pubblico in Comune di Venzone, frazione Carnia, e che hanno ommesso di presentare idonea istanza di contributo, sono collocati nella seconda categoria prevista dal comma 5 bis dell'articolo 27 della legge regionale 63/1977.

Art. 2

(Unità produttive ricostruite in ambito)

1. Al comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale 63/1977 dopo le parole «della programmazione commerciale e degli esercizi pubblici,» sono inserite le seguenti: «ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico - sociale o l'immobile sia situato in area classificata montana,».

Art. 3

(Assegnazione alloggi ricostruiti)

1. Ai fini dell'assegnazione di alloggi ricostruiti ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni, sono fatte salve, a tutti gli effetti, le istanze di contributo presentate da soggetti non titolari del diritto di proprietà sull'immobile demolito, ma facenti parte al 6 maggio 1976 del nucleo familiare del proprietario.

2. L'assegnazione è disposta a favore del proprietario alla data del 6 maggio 1976 del fabbricato demolito o ai suoi successori per causa di morte.

Art. 4

(Revoca benefici concessi per impossibilità riassegnazione immobile)

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 137, comma 15, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), i Comuni che hanno provveduto ad anticipare risorse proprie per la ricostruzione delle unità immobiliari su delega del beneficiario, possono procedere alla revoca dei benefici stessi ed al versamento dell'ammontare dei medesimi al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la

rinascita del Friuli-Venezia Giulia. In tal caso l'unità immobiliare ricostruita entra a far parte del patrimonio disponibile del Comune a suo tempo delegato.

Art. 5

(Sanatoria di domande tardive)

1. Le domande di contributo in conto interessi o in annualità costanti, anche in forma capitalizzata, per la ricostruzione degli edifici distrutti dagli eventi sismici del 1976, presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni, oltre i termini indicati dall'articolo 15, commi 7 e 8, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono considerate utili agli effetti contributivi a condizione che alla medesima data sia stata perfezionata la relativa pratica con l'acquisizione dell'atto unilaterale d'obbligo.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 è sufficiente che la domanda sia stata presentata, prima della data di entrata in vigore della presente legge, presso il Comune che fa da tramite per il suo inoltro alla Regione.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9515 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 6

(Sanatoria in materia di unità produttive)

1. Non si fa luogo alla pronuncia di decadenza dal contributo concesso ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 63/1977, qualora, prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'interessato, avendo ultimati i lavori assistiti da contributo nei termini utili, abbia ripreso una delle attività produttive in essere al 6 maggio 1976 ed abbia successivamente ceduto la medesima attività ad altra impresa, in difetto delle dispense e autorizzazioni prescritte dall'articolo 55, terzo comma, della legge regionale 63/1977.

Art. 7

(Ripetizione domande)

1. Nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 140, comma 76, della legge regionale 13/1998, i successori per causa di morte, che non hanno ripetuto la domanda di contributo dei loro dante causa nei termini stabiliti dall'articolo 140, comma 73, possono presentare istanza di ripetizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Assunzione a carico della Regione di spese connesse a contenziosi)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche ed integrazioni, sono estese alle controversie relative alla non corretta esecuzione dei lavori, promosse dai proprietari degli immobili riparati mediante intervento pubblico ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), nei confronti delle imprese appaltatrici dei lavori, che a loro volta hanno convenuto in giudizio i Comuni appaltanti.

2. L'assunzione a carico della Regione delle spese connesse alle sentenze che definiscono le controversie di cui al comma 1 è ammessa nei soli casi in cui l'edificio riparato ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 30/1977, abbia beneficiato dell'intervento integrativo previsto dall'articolo 104 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'assunzione a carico della Regione delle spese di cui al comma 2 è limitata alle sole controversie iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il finanziamento regionale è accordato per l'intero importo accollato in solido al Comune e all'impresa appaltatrice, qualora quest'ultima sia stata dichiarata fallita in corso di causa e le spese siano state interamente sostenute dal Comune, senza possibilità di esercitare azione di rivalsa nei confronti della medesima.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9448 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 9

(Ulteriore assunzione a carico della Regione di spese connesse a contenziosi)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 55/1986 e successive modifiche e integrazioni, sono estese, con le limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo, alle controversie comunque promosse, nei casi di intervento pubblico di riparazione realizzato ai sensi della legge regionale 30/1977, nelle quali le Amministrazioni comunali sono state convenute in giudizio per violazione di obblighi stabiliti dal codice civile.

2. L'assunzione a carico della Regione delle spese connesse alle sentenze che definiscono le controversie di cui al comma 1 è limitata alle sole cause definite prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Voltura contributi a seguito di azioni giudiziali)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879), è aggiunto il seguente:

«4 bis. In caso di vendita e assegnazione giudiziali dell'immobile, il soggetto assegnatario subentra sia nei procedimenti non ancora definiti, sia nei ratei di contributo non ancora riscossi.».

2. I provvedimenti di subingresso eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 4 bis, della legge regionale 30/1988, come aggiunto dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 11

(Adeguamento antisismico. Ammissibilità)

1. Gli interventi ai sensi della legge regionale 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti gli edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto che siano prospicienti a vie e spazi pubblici e che prevedano, per ragioni di pubblico interesse imposte dall'Amministrazione comunale, la parziale demolizione e l'arretramento dell'edificio, sono ammissibili a contributo anche se le trasformazioni dell'edificio eccedono la necessità di adeguamento antisismico ed alterano l'originale volumetria e distribuzione degli spazi.

Art. 12

(Adeguamento antisismico. Riammissioni)

1. Le domande già inserite nelle graduatorie formate ai sensi della legge regionale 30/1988, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/1998, ed escluse dal contributo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 61 e 65, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono riammesse d'ufficio al contributo e collocate nella graduatoria per l'esercizio 2006 secondo l'ordine di priorità previsto dall'articolo 6 della legge regionale 30/1988, come modificato dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9548 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 13

(Adeguamento antisismico. Ulteriori riammissioni)

1. Le domande ricadenti sotto le previsioni dell'articolo 15, comma 20, della legge regionale 13/2002, rimaste prive di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge, perché non collocate in posizione utile di graduatoria a causa della mancanza del requisito dell'effettivo utilizzo in modo continuativo da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento o del locatario, alla data di presentazione della domanda di contributo, sono riammesse d'ufficio al contributo e collocate nella graduatoria per l'esercizio 2006.

2. A tal fine i Comuni nella formazione delle graduatorie collocano le domande di cui al comma 1 tenendo conto della situazione di effettivo utilizzo alla data dell'1 gennaio 2004.

3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente già adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte salve ai fini della concessione dei relativi contributi.

Art. 14

(Decadenza e revoca di contributi)

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi suddetti, ferma restando la revoca del contributo in conto capitale con i criteri ivi previsti, la revoca dei contributi in conto interessi o in annualità costanti, anche capitalizzati, avviene secondo un criterio proporzionale qualora meno oneroso per i soggetti obbligati.».

2. Le somme dovute a seguito dei provvedimenti assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge regionale 50/1990 sono rideterminate, anche d'ufficio, alla luce delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo.

Art. 15

(Interventi risarcitori)

1. Le istanze di contributo presentate ai sensi dell'articolo 104 della legge regionale 50/1990, e successive modifiche ed integrazioni, anche in difetto della conferma ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37 (Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), sono fatte salve a tutti gli effetti, nei casi in cui l'impresa esecutrice dei lavori, avendo cessato l'attività con dipendenti prima della presentazione della domanda, sia stata dichiarata fallita entro il 30 giugno 1994.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco riportati:

- UPB 4.5.340.1.636 - capitolo 9421;
- UPB 4.5.340.2.644 - capitolo 9555.

Art. 16

(Interpretazione autentica)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 60 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), l'incremento ivi previsto deve intendersi riferito all'importo di progetto ammesso a contributo.

2. I provvedimenti di concessione dei contributi in conto capitale, eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in difformità al disposto di cui all'articolo 6, comma 60, della legge regionale 3/2002, come interpretato dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

3. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 30 della legge regionale 30/1977, sono riconosciuti sulla differenza tra l'importo di progetto ammesso a contributo ed il contributo in conto capitale concesso.

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 105 della legge regionale 37/1993)

1. L'articolo 105 della legge regionale 37/1993, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 9/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 105

(Spese per occupazione e acquisizione aree)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, compresi gli eventuali interessi sulle somme capitali, che i Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento sono tenuti ad assumere per l'occupazione temporanea e l'acquisizione di aree individuate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 (Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità).».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 105 della legge regionale 37/1993, come da ultimo sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9567 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente «Sovvenzione ai Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento per le spese relative all'occupazione temporanea e all'acquisizione di aree individuate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 33/1976».

Art. 18

(Contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di interventi museali ed espositivi)

1. Al fine di assicurare, nell'ambito dell'opera di ricostruzione e recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano, disciplinata dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modifiche, la migliore conoscenza e fruibilità da parte del pubblico degli immobili riferibili al complesso castellano dal punto di vista storico - artistico, del recupero funzionale e del restauro architettonico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Colloredo di Monte Albano, anche sulla base di un titolo di comodato di durata non inferiore a quindici anni, un contributo straordinario per la realizzazione di interventi museali ed espositivi negli spazi della "Torre Porta".

2. Per l'intervento di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modifiche.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 con riferimento al capitolo 9476 (1.1.152.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 340 - Servizio n. 268 - Interventi ricostruzione - con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di interventi museali ed espositivi negli spazi della "Torre Porta" con lo stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2005.

4. All'onere di 150.000 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di 150.000 euro per l'anno 2005 corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, commi 1 e 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Finanze 17/REF dell'8 febbraio 2005 dall'unità previsio-

nale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 9512 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2005.

Art. 19

(Termini avvio lavori di ripristino)

1. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 12/2003, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9438 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 20

(Modifica all'articolo 39 della legge regionale 50/1990)

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, le parole: «che i lavori siano realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati» sono sostituite dalle seguenti: «che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del sessanta per cento dei lavori autorizzati».

Art. 21

(Riapertura termini istanze di revoca provvedimenti di diniego di contributo)

1. I termini previsti dall'articolo 64 della legge regionale 40/1996 sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei termini riaperti ai sensi del comma 1 le istanze di revoca possono essere presentate anche nei confronti dei provvedimenti di diniego dei contributi di cui alla legge regionale 30/1977, disposti in relazione ad interventi di ricostruzione di porzioni di edifici demolite, attuati in difformità dai criteri indicati dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 025/SGS del 20 giugno 1978 (Articolo 4, 3° comma, lettera m), della L.R. 20 giugno 1977, n. 30, come modificato dall'articolo 1 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25. Recupero del minimo livello di ricettività abitativa mediante ricostruzione parziale o totale delle parti di edifici distrutte o demolite a causa del sisma), nell'ambito di un progetto di recupero statico e funzionale degli edifici medesimi.

3. Le opere realizzate in difformità dai criteri indicati al comma 2 sono ammissibili ai benefici previsti dalla legge regionale 30/1977 in presenza di ogni altro requisito richiesto dalle vigenti disposizioni.

Art. 22

(Utilizzo economie)

1. Al comma 73 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 68, della legge regionale 1/2005, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Art. 23

(Termini rendicontazione)

1. Al comma 53 dell'articolo 6 della legge regionale 3/2002, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 24

(Revisione progettuale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 1, della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 (Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici), sono estese alle prestazioni di revisione progettuale svolte da professionisti singoli o associati in presenza di un incarico conferito dal Comune, la cui operatività era però subordinata all'avvenuto affidamento della direzione lavori da parte dell'Ufficio tecnico della Segreteria Generale Straordinaria, che non è stato disposto, purché le medesime siano riconosciute utili dal Comune con atto formale da assumersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

(Termini piani particolareggiati)

1. In deroga al limite fissato dall'articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche e integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e successive modifiche e integrazioni, che sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata sino al 31 dicembre 2006. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni.

2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente già attuati senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati al 31 dicembre 2006.

3. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata al 31 dicembre 2006 qualora non sia possibile la proroga dei termini in via amministrativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 (Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche e integrazioni.

4. I commi 95, 96, 97 e 98 dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono abrogati.

Art. 26

(Termini espropriazioni)

1. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se, per i lavori anzidetti, non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il completamento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 2006.

2. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 1 non siano state completamente realizzate, anche solo da un punto di vista amministrativo, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 2006.

Art. 27

(Termini esecuzione lavori)

1. Gli interventi assistiti dalle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, soggetti dalla vigente legislazione in materia edilizia alla presentazione della denuncia di inizio attività, non incorrono nella decadenza dal contributo per il mancato rispetto del termine di ultimazione lavori, qualora gli interessati

comunque eseguano le opere previste dal progetto entro il termine di nove anni decorrente dalla data di presentazione del primo atto abilitativo, anche in presenza di più denunce di inizio attività.

Art. 28

(Modifica all'articolo 24 della legge regionale 37/1993)

1. Alla lettera e), del comma 5, dell'articolo 24 della legge regionale 37/1993 le parole: «gli alloggi realizzati negli ambiti edilizi di intervento unitario» sono sostituite dalle seguenti: «le unità immobiliari realizzate negli ambiti edilizi di intervento unitario».

Art. 29

(Provvedimenti a favore di emigranti non proprietari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge regionale 50/1990, non si applicano ai soggetti ivi considerati qualora i negozi di alienazione a titolo oneroso o gratuito degli alloggi assistiti da contributo intervengano a favore di soggetti legati all'alienante da vincolo di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado.

Art. 30

(Manifestazioni per il trentesimo anniversario degli eventi sismici)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di mostre, manifestazioni, convegni, nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni riguardanti l'opera di ricostruzione delle zone terremotate del Friuli in occasione del trentesimo anniversario degli eventi sismici del 1976.

2. Il programma delle iniziative di cui al comma 1 viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'ambiente e lavori pubblici.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2005 - 2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 9477 (1.1.142.2.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 268 - Interventi in materia di ricostruzione, con la denominazione "Spese per la realizzazione di mostre, manifestazioni, convegni, nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni riguardanti l'opera di ricostruzione delle zone terremotate del Friuli in occasione del trentesimo anniversario degli eventi sismici del 1976" e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2005.

4. All'onere di 400.000 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di 400.000 euro per l'anno 2005 corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, commi 1 e 2, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore alle Finanze 17/REF dell'8 febbraio 2005 dalla unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 9512 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2005.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 agosto 2005

per Il Presidente
IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 50/1990, da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 11, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dall'articolo 2, è il seguente:

Art. 27

1. Una volta realizzato l'intervento edilizio unitario, previsto dal piano particolareggiato, nei modi indicati dall'articolo 26, il Sindaco rivolge, nelle forme delle citazioni, invito ai proprietari degli immobili fatti oggetto delle procedure di acquisizione in via coattiva o bonaria, che tali risultano alla data del sisma, ad esercitare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'invito stesso, il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite.

2. In alternativa ai proprietari degli immobili anzidetti, l'invito ad esercitare il diritto di prelazione è notificato ai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili anzidetti qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 42, quarto comma, come inserito dall'articolo 56 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.

3. Il diritto di prelazione può essere esercitato dai proprietari degli immobili anzidetti anche in assenza della domanda di contributo, sempreché detta domanda non sia stata presentata dal titolare del diritto reale di godimento. Rimane tuttavia ferma la necessità della domanda di contributo da parte dei soggetti considerati dagli articoli 48 e 49.

4. Nei casi di cui al comma 3, i soggetti privi di domanda di contributi sono collocati nella graduatoria di cui all'articolo 28, nella posizione derivante dall'applicazione dei criteri fissati in attuazione dell'articolo 29, e la cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite è disposta a prezzo agevolato, sulla base dei requisiti effettivamente posseduti dagli interessati.

5. Il diritto di prelazione può altresì essere esercitato in forma congiunta dai soggetti di cui all'articolo 61 bis, secondo e terzo comma, secondo l'ordine di graduatoria spettante a quello più favorito:

- a) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti nello stesso ambito di intervento unitario funzionale di ricostruzione;
- b) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti in ambiti diversi di intervento unitario funzionale di ricostruzione;
- c) da uno o più soggetti, parte dei quali aventi diritto alla prelazione secondo le precedenti lettere a) e b) e altri aventi comunque titolo ai contributi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

5 bis. Negli stessi termini indicati al comma 1, il diritto di prelazione può essere esercitato dai soggetti che, nelle more del perfezionamento degli atti di cessione, abbiano ottenuto in assegnazione provvisoria le unità immobiliari ricostruite nonché da coloro che abbiano comunque utilizzato il contributo al di fuori delle procedure del presente articolo. I soggetti indicati nella prima categoria sono collocati al termine della graduatoria formata in base ai criteri di cui all'articolo 29 e graduati, nell'ordine, in base alla data dell'atto di assegnazione provvisoria, alla consistenza del nucleo familiare e all'età del componente più anziano della famiglia. I soggetti indicati nella seconda categoria seguono nella stessa graduatoria l'ultimo dei soggetti indicati nella prima categoria del presente articolo e sono graduati in base all'entità del contributo utilizzato a partire dall'importo meno elevato.

5 ter. In considerazione del ruolo meramente strumentale e sostitutivo conferito ai Comuni nella ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, quinto comma, della legge 546/1977, le unità immobiliari medesime, nelle more del perfezionamento degli atti di cessione in proprietà a norma del comma 12, sono sottratte al principio di redditività e possono essere assegnate dai Comuni agli aventi diritto, in via anticipata e provvisoria, anche a titolo gratuito.

6. Qualora, per motivi indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'unità immobiliare ad uso residenziale prelazionata abbia una superficie utile inferiore a quella determinata in applicazione dei parametri relativi alle esigenze abitative del nucleo familiare fissati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. la cessione in proprietà può comprendere anche vani o locali accessori, situati in una diversa unità immobiliare, risultata disponibile per mancato esercizio del diritto di prelazione, purché attigua a quella prelazionata, fino al raggiungimento delle superfici parametriche di cui al citato decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. del 1978. Le spese di tutte le opere necessarie per integrare con gli ulteriori vani l'unità immobiliare prelazionata rimangono a carico del soggetto interessato.

6 bis. Le disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione altresì per i vani destinati ad uso produttivo.

7. In caso di decesso dell'avente titolo alla prelazione delle nuove unità immobiliari ricostruite prima che sia stato perfezionato

l'atto di cessione in proprietà, subentra nel relativo rapporto, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, uno dei successori, il quale agisce, munito di procura, in nome e nell'interesse proprio e degli altri, ovvero agisce per conto degli altri, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi. In tale ultimo caso deve intendersi che il soggetto stipulante abbia facoltà di individuare gli altri successori aventi diritto con separata dichiarazione di nomina da prodursi a norma di legge.

8. Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare o dell'esercente non proprietario o dei loro familiari o soci coadiuvanti od altre comprovate cause impediscano la ripresa dell'attività produttiva esercitata al 6 maggio 1976 nei vani ricostruiti negli ambiti di intervento unitario funzionale, l'esercizio del diritto di prelazione è tuttavia consentito dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, semprechè gli interessati si impegnino a che nei vani anzidetti venga comunque esercitata una attività produttiva, anche sotto una diversa impresa, per almeno cinque anni. Il mancato avvio dell'attività produttiva nel termine di un anno dal perfezionamento dell'atto di cessione in proprietà dei vani produttivi comporta di diritto la decadenza dal contributo e il conseguente recupero del relativo importo a carico del cessionario.

9. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività produttiva nei vani ricostruiti all'interno delle aree centrali delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti incompatibile con le previsioni degli strumenti comunali della programmazione commerciale e degli esercizi pubblici, *ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico - sociale o l'immobile sia situato in area classificata montana*, il Sindaco, sentita la competente Commissione comunale per il commercio, consente l'esercizio del diritto di prelazione dei vani ricostruiti a prescindere dalla condizione fissata al comma 8.

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54, all'interno delle aree centrali delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità immobiliari destinate ad uso produttivo, ricostruite negli ambiti di intervento unitario funzionale, possono essere cedute agli aventi diritto al contributo anche se non risultino inserite in edifici ad uso misto.

11. I soggetti che non intendano esercitare il diritto di prelazione ovvero che rifiutino espressamente di esercitarlo sulle unità immobiliari loro offerte dal Comune decadono da tale diritto; tuttavia, essi conservano il diritto al contributo e possono chiedere unicamente la cessione in proprietà delle unità immobiliari rimaste disponibili ai sensi dell'articolo 30.

12. La cessione delle nuove unità immobiliari avviene a titolo di proprietà anche a favore dei titolari di diritti reali di godimento; essa ha luogo sulla base di una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari o per i titolari di diritti reali di godimento che abitavano alla data del sisma uno degli immobili distrutti o demoliti ricostruiti e verso corresponsione di un prezzo determinato in base al costo totale dell'intervento, comprensivo delle spese tecniche e generali, di sistemazione dell'area, degli allacciamenti, maggiorato di una quota costituita dalle spese di espropriaione.

12 bis. Per gli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, la cessione delle unità immobiliari ricostruite è subordinata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione comunale ed il proprietario dell'immobile, intesa a rendere accessibili in via permanente al pubblico, per la visita, gli androni d'ingresso, i cortili interni e, in genere, gli spazi di uso comune posti al piano terra degli edifici stessi. Avuto riguardo ai medesimi edifici, l'assegnazione in proprietà degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto o di alienazione soggetti alle disposizioni limitative dei trasferimenti delle cose di antichità ed arte contenute nel Capo III della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Tale convenzione può essere stipulata contestualmente all'atto di cessione delle singole unità immobiliari.

13. Dal costo anzidetto sono detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché il contributo di cui all'articolo 44, quarto comma, determinato avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi degli articoli 46, terzo comma, e 59, e riferiti alla data di consegna dei lavori dell'impresa esecutrice; nel caso di ambiti unitari appaltati con lotti distinti e successivi, agli effetti dell'indicizzazione si fa riferimento alla data di consegna dei lavori all'impresa esecutrice dell'ultimo lotto dei lavori.

13 bis. Qualora gli ambiti di intervento unitario di ricostruzione siano formati anche da schiere edilizie continue, dal costo indicato al comma 13 vanno altresì detratte le spese sostenute per il consolidamento strutturale dei fabbricati attigui alla schiera edilizia inseriti nel perimetro degli ambiti stessi.

14. In presenza di ogni altro requisito, la domanda presentata in termini dagli interessati dà diritto al contributo secondo l'effettiva destinazione d'uso posseduta dall'unità immobiliare alla data degli eventi sismici, anche se difforme dalla documentazione acquisita agli atti del Comune. In tale evenienza si procede d'ufficio alla regolarizzazione della documentazione.

15. Nei casi di cui al comma 5 il contributo da porre in detrazione dal costo dell'intervento è determinato nella misura stabilita dall'articolo 46, avuto riguardo alle esigenze abitative del nucleo familiare risultante dalla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti, salvo i casi in cui il diritto di prelazione è esercitato per una unità immobiliare:

- a) in forma congiunta da soggetti legati da vincolo attuale di coniugio, ai sensi dell'articolo 61 bis, secondo comma, casi per i quali si ha riguardo alle esigenze abitative del loro nucleo familiare incrementato di due componenti;
- b) in forma congiunta da un solo soggetto avente diritto di prelazione su più unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 61 bis, terzo comma, casi per i quali si ha riguardo alle esigenze abitative del suo nucleo familiare.

16. Dal medesimo costo sono dettratti ulteriormente i costi delle superfici utili non residenziali riguardanti gli androni di ingresso, i porticati liberi, i loggiati, le soffitte non utilizzabili e le terrazze e/o coperture a terrazza.

17. Qualora per l'azione concomitante o successiva di fattori economici contingenti si siano venute a determinare localmente delle anomalie nel mercato edilizio tali per cui il costo totale dell'intervento indicato al comma 12, detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, abbia superato l'importo determinato in applicazione dell'articolo 46, terzo comma, e 59, i maggiori costi, rispetto a tale importo, entro i limiti di superficie cui sono rapportati i contributi da concedere ai beneficiari degli interventi di

cui al Titolo III, restano a carico dell'Amministrazione regionale nella misura dell'ottanta per cento e vengono computati in detrazione dal costo totale indicato al predetto comma 12. Il rimanente venti per cento è posto a carico del cessionario interessato. Rimangono ferme le disposizioni agevolative vigenti sugli incrementi dei parametri di superficie, nonché sulla parte di spesa, determinata ai sensi dei citati articoli 46, terzo comma, e 59, ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.

17 bis. In considerazione delle particolari soluzioni architettoniche e distributive connesse alla tutela e valorizzazione degli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione del prezzo di cessione in proprietà delle unità immobiliari comprese in tali edifici, il costo totale dell'intervento di cui al comma 1 è ridotto del trenta per cento. La riduzione predetta non si applica oltre la seconda unità immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad uso diverso con riferimento al nucleo familiare dell'avente diritto alla cessione in proprietà. La medesima riduzione non si applica in ogni caso ai soggetti titolari dei contributi di cui agli articoli 48 e 49.

18. Agli aventi titolo ai benefici previsti dagli articoli 50 e 51, che rinuncino alla ricostruzione dell'alloggio, è consentito di portare in detrazione dal costo dell'intervento indicato al comma 12 un importo non superiore all'ottanta per cento del contributo in conto capitale che sarebbe loro spettato, i sensi dei predetti articoli 50 e 51, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data di consegna all'impresa esecutrice dei lavori relativi all'intervento unitario di ricostruzione.

18 bis. Qualora il Comune accerti la presenza di vizi esecutivi o uno stato di degrado che comprometta la fruibilità delle unità immobiliari ricostruite, al prezzo di cessione è applicata una riduzione pari all'ottanta per cento dell'importo, risultante da perizia tecnico-estimativa del Comune, ritenuto necessario per eliminare i vizi ed i difetti riscontrati.

18 ter. Avverso la determinazione del Comune riguardo alla riduzione del prezzo di cessione, è data facoltà agli interessati di ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento alla Segreteria generale straordinaria che si pronuncia sul ricorso entro i successivi sessanta giorni.

18 quater. La riduzione del prezzo di cessione di cui ai commi 18 bis e 18 ter è incompatibile con i benefici recati dall'articolo 104 della legge regionale n. 50 del 1990.

18 quinquies. Anche in deroga alle previsioni contenute nel presente articolo, la cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite in favore dei soggetti muniti dei requisiti previsti dall'articolo 42, o dall'articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e loro successive modifiche ed integrazioni, è disposta, eventualmente anche nei confronti dei successori per causa di morte, senza alcun onere di versamento del prezzo di cessione di cui ai commi 12 e seguenti, ancorché le unità immobiliari oggetto di cessione abbiano superfici eccedenti i parametri per le esigenze abitative stabiliti dall'Amministrazione regionale.

18 sexies. Le disposizioni contenute nel comma 18 quinquies trovano applicazione anche per i soggetti indicati all'articolo 55, esclusi i proprietari delle unità produttive affittate a terzi titolari di impresa, nonché in favore dei soggetti titolari degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni. L'assegnazione in proprietà degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto immobiliare soggetti ad autorizzazione governativa secondo le norme del codice civile.

18 septies. Nei confronti dei soggetti cui siano stati concessi i contributi della presente legge per la ricostruzione o l'acquisto di unità immobiliari al di fuori del perimetro degli ambiti di intervento unitario funzionale di ricostruzione, nonché dei soggetti titolari di unità immobiliari censite catastalmente come unità produttive nelle quali, peraltro, alla data del 6 maggio 1976, non veniva esercitata alcuna attività produttiva, né da parte del proprietario né da parte di terzi, è consentito l'esercizio del diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite senza tuttavia far luogo alle detrazioni contributive ed alle agevolazioni di carattere economico previste dai commi 13 e seguenti del presente articolo. Nella graduatoria di cui all'articolo 28 i soggetti anzidetti seguono l'ultima categoria di aventi diritto alla cessione agevolata delle unità immobiliari, e tra di essi è data precedenza a coloro che devono versare un più elevato prezzo di cessione.

18 octies. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 18 septies, nei confronti dei soggetti titolari di unità immobiliari censite catastalmente come unità produttive nelle quali, alla data del 6 maggio 1976, non veniva temporaneamente esercitata, per comprovate cause, alcuna attività, si fa luogo alle detrazioni contributive, determinate sulla base delle superfici catastali andate distrutte o demolite a causa degli eventi sismici ed alle altre agevolazioni di carattere economico previste dai commi 13 e seguenti del presente articolo. Nella graduatoria di cui all'articolo 28 i soggetti anzidetti sono collocati nelle posizioni derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni.

Nota all'articolo 2

- Per il testo dell'articolo 27 della legge regionale 63/1977, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, è il seguente:

Art. 42

- omissis -

I soggetti interessati possono anche delegare, nella domanda, il Comune a provvedere direttamente ovvero tramite enti pubblici alla progettazione ed all'esecuzione delle opere di ricostruzione e ad introitare il contributo regionale loro spettante.

- omissis -

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 137, commi 15 e 16, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è il seguente:

Art. 137

(Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni)

- omissis -

15. Qualora per rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa non si pervenga all'assegnazione in proprietà, in favore degli aventi diritto, delle unità immobiliari ricostruite mediante delega ai Comuni, presentata ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 30 della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni. I corrispettivi di cessione introitati dal Comune sono versati al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, dedotte le somme derivanti da crediti dell'Amministrazione comunale maturati nei confronti del delegante prima dell'entrata in vigore della presente legge, in relazione ai singoli interventi di ricostruzione delegata.

16. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i negozi stipulati nonché gli atti e i provvedimenti assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità alla disposizione del comma 15.

- omissis -

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 50 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 63/1983, è il seguente:

Art. 50

Al fine di sopperire all'onere della spesa per la ricostruzione di unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione, distrutte o demolite per effetto del sisma, diverse dalla prima, considerata al precedente Capo I, viene concesso il contributo, di cui all'articolo 46 - commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti -, nella misura ridotta al 30%, a condizione della stipulazione da parte dei beneficiari dell'atto di convenzione previsto dall'articolo 3, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Sul 45% della spesa - determinata ai sensi dell'articolo 46 - vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all'8% da corrisponderci annualmente.

- Il testo dell'articolo 15, commi 7 e 8, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, è il seguente:

Art. 15

(Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate e di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont)

- omissis -

7. I termini per la presentazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici delle domande di contributo in conto interessi o in annualità costanti, anche in forma capitalizzata, per la riparazione, l'acquisto e la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, ai sensi degli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni, 46 bis, 50 e 51 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, 6 e 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni, 4 e 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni, nonché 30 della legge regionale 55/1986, sono stabiliti in mesi sei a decorrere dalla data di inizio dei lavori.

8. Per i lavori di riparazione o di ricostruzione già iniziati o terminati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine semestrale indicato al comma 7 decorre dalla predetta data; nei casi di acquisto, il medesimo termine decorre dalla data del contratto.

- omissis -

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 63/1977, come sostituito dall'articolo 41, primo comma, della legge regionale 35/1979, è il seguente:

Art. 56

Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari da destinare ad attività produttive, di cui al presente Titolo III, Capo III, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente, ridotta al 75%, per la ricostruzione di una struttura imprenditoriale di superficie equivalente a quella andata distrutta o demolita per effetto del sisma.

Nel caso di struttura commerciale, il contributo viene commisurato, nel limite di cui al precedente comma, alla spesa occorrente per la costruzione di una struttura di superficie equivalente a quella minima fissata dal piano per la tabella merceologica considerata, qualora quella andata distrutta o demolita sia stata di superficie minore.

Il contributo di cui al presente articolo viene diminuito del contributo eventualmente già concesso, ai sensi dello articolo 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, per la parte afferente ai danni conseguenti alla distruzione o demolizione dell' immobile ad uso produttivo.

Il disposto di cui al comma precedente non si applica nell'ipotesi che il contributo previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni - o parte di esso - sia stato reimpiegato per l'insediamento di locali provvisori, al fine di garantire la continuità dell' attività produttiva.

- Il testo dell' articolo 55 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall' articolo 15, comma 27, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 55

Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati e cioè: i proprietari o comproprietari dell'unità immobiliare distrutta o demolita, purché titolari dell'impresa; ovvero i familiari del proprietario titolare dell'impresa - nel caso in cui questo per qualsiasi motivo abbia cessato dall'esercizio dell'impresa - purché s'impegnino a subentrare o ad associarsi alla stessa; ovvero, nel caso in cui proprietaria dell'unità immobiliare distrutta o demolita e titolare dell'impresa sia una società di persone che per qualsiasi motivo non intenda continuare l'esercizio dell'impresa, anche uno solo dei soci purché impegni a subentrare alla stessa; ovvero, infine, nel caso di imprese già in godimento dell'immobile, andato distrutto o demolito, a titolo locatizio o, comunque, a titolo diverso dalla proprietà, i proprietari o comproprietari dell'unità immobiliare predetta, purché s'impegnino al proseguimento del rapporto giuridico precedente alle medesime condizioni, almeno per un quinquennio dall'avvenuto ripristino della attività produttiva, presentano al Sindaco del Comune, nel quale era situato l' immobile distrutto o demolito, domanda di concessione del contributo previsto al successivo articolo 56.

Le domande da presentarsi entro il 31 dicembre 1978 devono essere corredate da una dichiarazione resa dagli interessati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà dell'immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonché da una ulteriore dichiarazione, debitamente autenticata, con la quale gli interessati si impegnano a quanto previsto al precedente comma.

Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare o dell'esercente non proprietario o dei loro familiari o soci coadiuvanti, od altre comprovate cause, impediscano la ripresa dell'attività produttiva esercitata al 6 maggio 1976 nei vani ricostruiti, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 30/1977, può dispensare gli interessati, prima della scadenza del quinquennio, dall'obbligo di ripristinare l'attività produttiva, autorizzando, anche in corso d'opera, nei locali ricostruiti o in parte di essi, l'avvio di altra attività, da esercitarsi anche sotto una diversa impresa ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico-sociale o l'immobile sia situato in area classificata montana, dispensare i beneficiari dall'avvio dell'attività produttiva.

Nei casi di cui al comma precedente non si fa luogo alla revoca dei benefici concessi.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 140, commi da 67 a 77, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 140

(Norme procedurali, finanziarie e di sanatoria per il completamento della ricostruzione delle zone terremotate)

- omissis -

67. In luogo delle anticipazioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 52/1988, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti ivi previsti o ai loro successori per causa di morte, al di fuori dei casi indicati al comma 68, contributi in conto capitale di importo pari a lire 25 milioni per alloggio, senza necessità di prestazione di garanzia reale o personale.

68. Le anticipazioni erogate agli aventi diritto dall'Amministrazione regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 52/1988, come modificata dalla legge regionale 48/1991, sono convertite in contributi in conto capitale per l'ammontare delle somme effettivamente erogate a ciascun socio. L'importo complessivo delle rate di ammortamento rimborsate semestralmente all'Amministrazione regionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge, al netto degli interessi eventualmente corrisposti per ritardato pagamento, sono computate in aumento del contributo previsto dal comma 70.

69. In conseguenza della conversione delle anticipazioni a norma del comma 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad abbandonare le azioni, eventualmente intraprese prima della data di entrata in vigore della presente legge, volte ad escutere le garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 52/1988.

70. In favore dei soggetti indicati al comma 73, nonché dei soggetti beneficiari delle anticipazioni convertite a norma del comma 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, anche in deroga al divieto di cumulo previsto dalle vigenti disposizioni, un ulteriore contributo in conto capitale, determinato ai sensi dei commi 71 e 72, senza necessità di prestazione di garanzia reale o personale, allo scopo di consentire l'acquisto della proprietà degli alloggi inseriti nell'attivo di liquidazione.

71. Per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità, il contributo di cui al comma 70 è determinato nella percentuale del cinquanta per cento della spesa ammissibile, definita avuto riguardo al prezzo di acquisto non superiore al valore di stima attribuito dall'autorità giudiziaria in sede di esecuzione immobiliare, al netto delle somme già versate o comunque dovute dai soci alle cooperative edilizie, ed altresì al netto delle somme relative ai contributi di cui al comma 67 e alle anticipazioni convertite a norma del comma 68.

72. Per gli alloggi non ultimati, privi del certificato di abitabilità, il contributo di cui al comma 70 è finalizzato anche al completamento dei lavori ed è determinato nella percentuale dell'ottanta per cento della spesa ammissibile definita al comma 71, avuto riguardo al valore di stima attribuito dall'autorità giudiziaria incrementato di un terzo, corrispondente al costo forfetario dei lavori di ultimazione.

73. Ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 67, le domande sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite i commissari liquidatori delle cooperative edilizie:

- a) dai soci prenotatari degli alloggi, semprechè non abbiano già beneficiato dell'anticipazione regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 52/1988, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 48/1991;
- b) da almeno un successore per causa di morte dei soci prenotatari dei singoli alloggi, semprechè non abbiano già beneficiato dell'anticipazione regionale indicata alla lettera a).

74. Ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 70, le domande sono presentate, negli stessi termini e con le medesime modalità dai soggetti indicati al comma 73, nonché dai soggetti beneficiari delle anticipazioni convertite a norma del comma 68. Le domande devono essere corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'importo complessivo delle rate semestrali di ammortamento eventualmente rimborsato ai sensi della legge regionale 52/1988, e successive modifiche ed integrazioni.

75. I soggetti previsti dal comma 73 devono presentare, con le modalità ivi previste, un'unica domanda diretta a conseguire i benefici indicati ai commi 67 e 70.

76. In caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione dei contributi indicati ai commi 67 e 70, la relativa domanda può essere ripetuta, con le modalità indicate al comma 73 e negli stessi termini ivi previsti, da almeno un successore per causa di morte del soggetto deceduto.

77. La domanda presentata o ripetuta a norma dei commi dal 73 al 76, deve contenere la dichiarazione che si intende conseguire la proprietà dell'alloggio cooperativo inserito nell'attivo di liquidazione.

- omissis -

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge regionale 50/1990, è il seguente:

Art. 70

Gli oneri finanziari e le spese posti o che saranno, eventualmente, posti a carico dei Comuni delle zone terremotate o della Regione per effetto di sentenze dell'Autorità giudiziaria, o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali, per la risoluzione di controversie connesse all'esecuzione di contratti d'appalto di opere ed interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale e ciò anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti per le opere ed interventi predetti.

Sono pure assunte a carico dell'Amministrazione regionale le somme dovute dai Comuni delle zone terremotate o dalla Regione per effetto di sentenze dell'Autorità giudiziaria o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali, nonché delle eventuali procedure giudiziarie conseguenti, relative a controversie connesse allo svolgimento di incarichi professionali previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i fini di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

L'erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per le causali di cui al presente articolo.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è il seguente:

Art. 6

Qualora alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di delimitazione indicato nell'articolo 4, pri-

mo comma, i lavori di riparazione non siano ancora stati iniziati ovvero siano tutt'ora in corso, i proprietari interessati o chi li rappresenta o ne cura gli interessi, per essere ammessi agli interventi e benefici di cui al presente Capo, possono inoltrare domanda, entro 60 giorni dalla data predetta, al Comune ove è situato l'immobile, che ne trasmette copia all'Amministrazione regionale.

La domanda deve contenere, in alternativa:

- a) la richiesta di intervento pubblico per la progettazione e per l'esecuzione diretta delle opere di riparazione di cui all'articolo 5, lettera a), nonché per la progettazione delle opere di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo, con contestuale rinuncia ai benefici di cui al Capo III della presente legge - salvo per quanto disposto all'art. 28, primo e secondo comma - e, comunque, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) l'impegno a presentare, al fine di ottenere le provvidenze di cui al successivo articolo 16, entro il 31 dicembre 1978, il progetto esecutivo delle opere di riparazione redatto ai sensi del precedente articolo 5 unitamente alla designazione del direttore dei lavori.

Qualora i soggetti interessati intendano operare per il tramite di società cooperative e loro consorzi, appositamente costituiti, in luogo dell'impegno di cui alla lettera b), del precedente comma, gli stessi sono tenuti a presentare, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo, una dichiarazione attestante la società cooperativa di appartenenza ed il proprio intendimento di affidare alla medesima l'incarico dell'esecuzione delle opere di riatto.

In tal caso l'impegnativa relativa agli adempimenti previsti alla lettera b) del precedente secondo comma verrà inoltrata dalla cooperativa interessata entro 20 giorni dalla data predetta.

Nell'ipotesi, infine che l'interessato abbia già riscosso la quota di contributo, di cui all'articolo 4, terz'ultimo comma, punto 1) della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nella domanda per ottenere gli interventi di cui al presente articolo deve essere precisata altresì l'entità dell'acconto riscosso e delle spese eventualmente già sostenute per le riparazioni.

In tale caso, l'eventuale accoglimento della domanda è subordinata al versamento presso la Tesoreria regionale dell'ammontare dell'acconto riscosso ovvero della differenza fra tale ammontare e quello delle spese sostenute, previo accertamento da parte del Comune della congruità delle stesse.

Nel caso che l'acconto riscosso sia inferiore al contributo spettante in relazione ai lavori eseguiti, si procederà al saldo del contributo suddetto sulla base dell'accertamento di cui al comma precedente.

Nell'ipotesi che la quota di contributo, di cui al precedente quinto comma, non sia stata riscossa, all'interessato spetta, comunque, il contributo relativo sulle spese eventualmente già sostenute.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, su richiesta degli interessati, a sostenere le spese di cui al precedente secondo comma, punto b) e terzo comma, affidando l'incarico della progettazione ai gruppi di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 7 e alle Società di cui al primo comma dell'articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

- Il testo dell'articolo 104 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, come modificato dall'articolo 14, comma 22, della legge regionale 13/2000, è il seguente:

Art. 104

1. Nei casi di intervento pubblico previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per fallimento, estinzione, scioglimento dell'impresa o cessazione della sua attività non sia possibile porre rimedio, nell'ambito del rapporto d'appalto con il Comune o la Segreteria generale straordinaria, ad episodi di non corretta esecuzione delle opere di riparazione o di ricostruzione, quest'ultima è autorizzata, anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti, ad intervenire direttamente sugli edifici mediante l'esecuzione delle opere ritenute più opportune.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione con riguardo ai soli edifici in relazione ai quali non sia stato ancora emesso l'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo delle opere di riparazione di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, o di ricostruzione.

3. Per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 1, gli interessati devono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare formale istanza, unitamente ad una relazione tecnica, alla Segreteria generale straordinaria a mezzo del Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l'edificio. Il Sindaco, ricevuta l'istanza e compiuti gli accertamenti del caso, la trasmette con le proprie valutazioni alla Segreteria generale straordinaria per il seguito di competenza.

4. Qualora la domanda sia ritenuta meritevole di accoglimento il Segretario generale straordinario procede all'emissione del relativo provvedimento, dandone comunicazione al Comune ed agli interessati.

5. Per le finalità del presente articolo il Segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere all'adeguamento degli elaborati progettuali anche mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

6. Per le medesime finalità sono disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. I fondi accreditati affluiscono alla contabilità speciale istituita dall'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.

6 bis. Nei casi di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la non corretta esecuzione dei lavori sia stata aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile stesso da parte dell'impresa esecutrice dichiarata fallita, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della

legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è autorizzata ad affidare un incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.

6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a concedere il contributo o a rideterminare quello eventualmente già concesso, tenendo conto delle risultanze del progetto rielaborato a prezzi correnti, fermo restando il rispetto di ogni altra previsione in materia di concessione dei contributi.

6 quater. Le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, così come previsto dal comma 6 bis, sono eseguite dagli interessati entro il termine fissato dal Comune, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della legge regionale 50/1990.

Note all'articolo 9

- Per il testo dell'articolo 70 della legge regionale 55/1986, vedi nota all'articolo 8.
- Per il titolo della legge regionale 30/1977, vedi articolo 8.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

(Subingresso nel procedimento)

1. In caso di decesso del richiedenti i benefici della presente legge prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale, ai sensi dell'articolo 15, o del contributo in annualità costanti, ai sensi dell'articolo 16, la domanda intesa ad ottenere i contributi che sarebbero spettanti al «de cuius» può essere ripetuta, entro sei mesi dall'evento, dal successore per causa di morte al quale è devoluta la proprietà dell'immobile.

2. Se più sono i successori per causa di morte nella titolarità dell'immobile, la facoltà di ripetere la domanda è data ad uno qualsiasi di essi, che deve agire anche per conto degli altri, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei contitolari.

3. In caso di decesso del comproprietario richiedente, sono preferiti ai successori per causa di morte dello stesso nella titolarità dell'immobile gli altri comproprietari non istanti che hanno ripetuto la domanda entro sei mesi dall'evento.

4. La facoltà di subentrare, in luogo del richiedente, nel procedimento non ancora definito con l'emissione del decreto di concessione dopo la scadenza dei termini utili di cui agli articoli 10 e 11 per la presentazione delle domande di contributo è esclusa nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:

- a) degli acquirenti per atto tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, del diritto di proprietà sull'immobile;
- b) dei cessionari per atto tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, di quote di proprietà sull'immobile;
- c) degli assegnatari dell'immobile a seguito di divisione.

4 bis. In caso di vendita e assegnazione giudiziali dell'immobile, il soggetto assegnatario subentra sia nei procedimenti non ancora definiti, sia nei ratei di contributo non ancora riscossi.

Nota all'articolo 11

- Per il titolo della legge regionale 30/1988, vedi articolo 10.

Note all'articolo 12

- Per il titolo della legge regionale 30/1988, vedi articolo 10.
- Per il titolo della legge regionale 13/1998, vedi articolo 4.
- Il testo dell'articolo 5, commi 61 e 65, della legge regionale 4/2001, è il seguente:

Art. 5

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

- omissis -

61. Non sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 30/1988.

- omissis -

65. Non trova applicazione l'articolo 15, comma 1 bis, della legge regionale 30/1988, come inserito dall'articolo 100, comma 1, della legge regionale 50/1990, nel caso di opere intraprese o terminate prima dell'emissione del decreto di concessione del contributo, eccetto i casi in cui si tratti di edifici comprendenti più unità immobiliari in relazione alle quali siano state presentate domande di contributo in esercizi diversi.

65 bis. In via transitoria, la disposizione del comma 65 non si applica alle domande presentate nell'esercizio 2001 prima della data di entrata in vigore della presente legge.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 30/1988, come modificato dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990, è il seguente:

Art. 6

(Priorità)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 sono disposti secondo due ordini di priorità, dei quali il primo comprende gli interventi sugli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ed il secondo quelli di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettere c) e d).

2. Il primo ordine di priorità è riferito all'intero ambito territoriale di cui all'articolo 2 ed il secondo è riferito al territorio comunale.

3. Gli interventi del primo ordine di priorità sono graduati come segue:

- a) edifici appartenenti ad enti pubblici, anche non territoriali, destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche o adibiti a pubblici servizi ovvero a sede di uffici pubblici;
- b) edifici appartenenti a soggetti diversi dagli enti pubblici che vi hanno sede o che vi svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio;
- c) edifici di edilizia residenziale pubblica assegnati in locazione semplice e di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, ancorché fatti oggetto delle provvidenze disposte, sulla base del verbale di accertamento dei danni ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

4. Gli interventi del secondo ordine di priorità hanno ad oggetto gli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, ancorché fatti oggetto delle provvidenze disposte, sulla base del verbale di accertamento dei danni, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1° luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, e sono graduati come segue:

- a) unità immobiliari effettivamente utilizzate a scopi abitativi e in modo continuativo dal proprietario residente o dal titolare di diritto reale di godimento pure residente; unità immobiliari destinate ad uso diverso dall'abitazione, poste in edifici ad uso misto ed effettivamente utilizzate dal proprietario titolare dell'impresa in esse esercitata anche in forma sociale;
- b) unità immobiliari effettivamente utilizzate a scopi abitativi e in modo continuativo dal locatario residente; unità immobiliari destinate ad uso diverso dall'abitazione, poste in edifici ad uso misto ed effettivamente utilizzate da soggetti affittuari titolari dell'impresa in esse esercitata anche in forma sociale;
- c) unità immobiliari utilizzate abitualmente e con periodicità non superiore alla settimana;
- d) unità immobiliari non utilizzate od utilizzate saltuariamente.

4 bis. Sono equiparate alle unità immobiliari, di cui al comma 4, lettere a) e b), anche quelle non utilizzate purché lo fossero, alla data del 6 maggio 1976, rispettivamente da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento e da parte del locatario, attualmente ricoverati negli alloggi provvisori od in quelli convenzionati, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

5. (ABROGATO)

6. All'interno delle categorie di intervento rientranti nel secondo ordine di priorità è data precedenza:

- a) agli interventi che si riferiscono ad edifici esclusivamente destinati ad uso di abitazione;
- b) agli interventi che si riferiscono ad edifici ad uso misto, qualora la porzione abitativa sia prevalente, rispetto a quella destinata ad uso diverso, in percentuale non inferiore al 60 per cento del volume totale dell'edificio;
- c) agli interventi che riferiscono ad edifici versanti nelle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3;
- d) agli interventi che si riferiscono agli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

7. In caso di concorso di più interventi collocati nello stesso grado di priorità in ciascuno dei due ordini è data precedenza a quelli richiesti in data anteriore.

8. Gli interventi di cui al precedente comma 4, che si riferiscono ad uno stesso edificio od isolato o cortina edilizia o nucleo edilizio compatto o, infine, ad uno stesso ambito edilizio con caratteristiche di unitarietà o di autosufficienza abitativa possono essere raggruppati ed inseriti nell'ordine delle priorità in corrispondenza alla posizione spettante alla maggioranza degli interventi stessi e, in caso di parità, nella posizione attribuita all'intervento meglio graduato.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 15, comma 20, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 15

(Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate e di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont)

- omissis -

20. Le domande presentate nell'esercizio 2001 eventualmente escluse dal contributo prima della data di entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 65 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, sono riammesse d'ufficio al contributo e collocate nella graduatoria per l'esercizio 2002, secondo l'ordine di priorità dell'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, come modificato dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990. A tal fine, i Comuni sono autorizzati a modificare le graduatorie eventualmente già approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le graduatorie modificate dai Comuni sono quindi inviate alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in vista della formazione della graduatoria unica regionale di cui all'articolo 138, comma 14, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

- omissis -

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 39, comma 1, della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 79, comma 1, della legge regionale 37/1993, e ulteriormente modificato dal presente articolo e dall'articolo 20, è il seguente:

Art. 39

1. La scadenza dei termini di ultimazione dei lavori autorizzati con concessione edilizia, ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, senza che gli stessi siano stati regolarmente ultimati, comporta di diritto la decadenza dai benefici concessi in misura proporzionale alle opere non realizzate. A tal fine il Comune provvede all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori medesimi, e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale. Con il relativo provvedimento comunale, da comunicarsi alla Segreteria generale straordinaria, viene revocata la restante quota del beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. Ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori assentiti, la quota di contributo in conto capitale da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all'importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori; in tali casi è revocata la residua quota di contributi in conto capitale non ancora erogata alla predetta data. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla medesima data, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. Non si fa luogo alla revoca del contributo in conto interessi o in annualità costanti qualora dall'accertamento comunale risulti *che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del sessanta per cento dei lavori autorizzati* e comunque in ogni altro caso in cui la quota di contributo in conto capitale riconosciuta in via definitiva eguagli o superi la percentuale medesima. Qualora in seguito all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori risulti a carico del beneficiario una quota del contributo in conto capitale erogata in eccedenza rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati nei termini fissati per la loro ultimazione, e l'interessato dimostri con idonea documentazione di avere, per gli anzidetti lavori, effettivamente sostenuto spese, escluse le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e quelle di acquisto del terreno, per un importo eguale o superiore a quello materialmente percepito a titolo di contributo, non si fa luogo al recupero della quota di contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In caso contrario, è disposto il recupero della somma pari alla differenza fra l'importo erogato del contributo in conto capitale e il maggior importo fra quello effettivamente speso dall'interessato e quello corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati fino alla data di scadenza dei termini fissati per la loro ultimazione. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei successori per causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle spese da questi effettivamente sostenute prima del decesso. *Nei casi suddetti, ferma restando la revoca del contributo in conto capitale con i criteri ivi previsti, la revoca dei contributi in conto interessi o in annualità costanti, anche capitalizzati, avviene secondo un criterio proporzionale qualora meno oneroso per i soggetti obbligati.*

- omissis -

Note all'articolo 15

- Per il testo dell'articolo 104 della legge regionale 50/1990, vedi nota all'articolo 8.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, come modificato dall'articolo 15, comma 22, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 24

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, le domande di contributo utilmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini della concessione dei benefici contributivi a condizione che vengano confermate per iscritto dagli interessati entro novanta giorni dalla predetta data. Si intendono per soggetti interessati coloro che abbiano presentato domanda di contributo per la riparazione, l'acquisto o la ricostruzione di edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto non appartenenti ad Enti pubblici.

2. La conferma di cui al comma 1 attiene alle domande che, sebbene accolte, non siano state seguite, per qualunque causa, entro la data di entrata in vigore della presente legge, dal provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale. Sono soggette a conferma anche le domande presentate in via di ripetizione dai successori per causa di morte, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

3. La conferma delle domande va effettuata con istanza prodotta al Comune presso il quale è stata presentata la domanda originaria ed è valida ai fini dell'eventuale emissione sia del provvedimento di concessione del contributo in conto capitale che di quello di concessione del contributo in conto interessi o in annualità costanti. Copia dell'atto di conferma è trasmessa alla Segreteria generale straordinaria per i provvedimenti di competenza.

4. Le domande non confermate entro il termine di cui al comma 1 decadono di diritto e sono definitivamente archiviate.

5. L'onere della conferma è escluso:

- a) per i titolari delle domande di contributo relative agli edifici che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora inseriti negli ambiti di intervento unitario individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai titolari di domanda i soggetti che hanno manifestato l'adesione all'invito del Sindaco entro il 2 luglio 1987, come indicato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44;
- b) per i titolari delle domande di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e, rispettivamente, dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge risultino esser stato già affidato l'incarico di progettazione;
- c) per i titolari delle domande di contributo che abbiano il diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della presente legge;
- d) per i titolari delle domande di contributo che non possono esercitare il diritto di prelazione all'interno degli ambiti unitari di intervento per la mancata ricostruzione delle loro unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici;
- e) per i titolari delle domande di contributo che intendono acquistare dal Comune, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, gli alloggi realizzati negli ambiti edilizi di intervento unitario e rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, nonché per coloro che intendono acquistare con il contributo gli alloggi ricevuti in donazione dal Comune o gli alloggi ricostruiti mediante delega presentata ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, per i quali, a causa di rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa, non si sia pervenuti all'assegnazione in proprietà degli aventi diritto;
- f) per i titolari delle domande originariamente non accoglibili e rese successivamente valide per l'ottenimento dei contributi dalle disposizioni recate dalla presente legge.

6. In via di interpretazione autentica delle disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, la semplice presentazione della domanda, ancorché confermata a norma del presente articolo, non dà titolo all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti. Alle domande ammissibili a contributo è dato corso compatibilmente con le risorse finanziarie destinate dal bilancio regionale.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 6, comma 60, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002)"), è il seguente:

Art. 6

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

- omissis -

60. Per i soggetti titolari di domanda di contributo ai sensi del capo II della legge regionale 30/1977 e successive modificazioni,

che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato il progetto esecutivo dell'intervento di riparazione della unità immobiliare di proprietà, qualora questa sia soggetta a vincolo ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e si trovi in stato di degrado e soggetta a pericolo di crollo, accertato dai competenti organi tecnici comunali, il contributo richiesto è incrementato della misura del 50 per cento.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 30/1977, come modificato dall'articolo 29, primo comma, della legge regionale 25/1978, è il seguente:

Art. 30

In alternativa ai contributi nel pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre, ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere - a richiesta degli interessati - contributi ventennali annui costanti nella misura dell'8% della spesa ammissibile entro i limiti indicati dallo stesso articolo 27, primo comma, lettere a) e b).

L'ammontare della spesa ammissibile, ai fini suindicati non può essere, comunque, inferiore a lire 4 milioni.

Per la concessione del beneficio, gli interessati dovranno presentare all'Amministrazione regionale la documentazione prevista al predetto articolo 27 quinto comma, della presente legge.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, è il seguente:

Art. 2

Nell'ambito delle zone di cui all'articolo precedente, i Comuni, al fine di sopperire alle impellenti esigenze delle popolazioni colpite, sentita la Comunità montana interessata o la Comunità collinare ovvero l'Amministrazione provinciale per i Comuni non compresi in organismi sovracomunali, hanno facoltà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di adottare le seguenti eccezionali procedure:

- a) l'individuazione delle aree da destinare a nuovi insediamenti, anche provvisori, per fronteggiare le immediate esigenze abitative nonché dei servizi collettivi e delle attività terziarie di livello comunale;
- b) la perimetrazione - con contestuale predisposizione delle norme edilizie transitorie da valere per l'edificazione in via transitoria fino alla scadenza del termine di cui al successivo articolo 7 - dei nuclei urbani distrutti nei quali si ritenga necessario attuare la ricostruzione mediante appositi piani particolareggiati;
- c) l'ubicazione delle aree eventualmente necessarie, da adibire a deposito di materiali di risulta degli edifici distrutti.

Il parere di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere reso entro il termine di 20 giorni.

Nota all'articolo 18

- Il titolo V della legge regionale 63/1977, reca: "Interventi per il ripristino e la ricostruzione di opere pubbliche di interesse locale e regionale".

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17

1. Il termine di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 1994 dall'articolo 41 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è prorogato al *30 giugno 2006*.

2. Entro il termine indicato al comma 1 vanno conclusi, con atto di formale ricognizione, i procedimenti di occupazione delle aree destinate agli insediamenti abitativi provvisori e al deposito dei materiali di risulta e devono essere almeno iniziati i lavori di rimessa in pristino delle aree medesime in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari.

3. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1 senza che i Comuni abbiano dato inizio ai lavori di rimessa in pristino delle aree, le spese per la corresponsione dell'indennità di occupazione, nonché quelle di ripristino e ristabilimento dei confini delle aree predette sono a carico dei Comuni interessati.

4. Lo stesso termine perentorio del *30 giugno 2006* si applica, con le conseguenze previste al comma 3, anche ai procedimenti di acquisizione di aree previsti dall'articolo 78 della legge regionale 26/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 9.

Nota all'articolo 20

- Per il testo dell'articolo 39, comma 1, della legge regionale 50/1990, vedi nota all'articolo 14.

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 64 della legge regionale 40/1996 è il seguente:

Art. 64

1. I provvedimenti di diniego dei contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge per ragioni connesse alla presenza di abusi edilizi per i quali sia stata irrogata la sola sanzione pecuniaria possono essere revocati dal Sindaco, su istanza degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora la sanzione irrogata sia stata integralmente corrisposta e le opere realizzate siano ammissibili a contributo secondo le vigenti disposizioni d'intervento nelle zone terremotate. In seguito alla revoca dei provvedimenti di diniego, il Sindaco procede alla concessione dei contributi in presenza di ogni altro requisito.

- Il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 025/SGS del 20 giugno 1978 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 71 del 3 agosto 1978.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 5, commi da 70 a 73, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)"), come modificato dall'articolo 4, comma 68, della legge regionale 1/2005, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori della gestione faunistica e venatoria, dei parchi, della pianificazione territoriale, dell'edilizia, della ricostruzione delle zone terremotate, della viabilità e dei trasporti)

- omissis -

70. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976), e con riferimento agli interventi nel settore delle opere pubbliche finanziati con aperture di credito tratte sui capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, i soggetti intestatari degli ordini di accreditamento sono autorizzati, ad avvenuta ultimazione delle opere assistite dal contributo regionale, a utilizzare la disponibilità residua sugli ordini suddetti, non più necessaria alla realizzazione dell'opera finanziata, per la realizzazione di opere comunque ammissibili a finanziamento ai sensi della legislazione sulla ricostruzione.

71. L'utilizzo delle disponibilità residue di cui al comma 70 è subordinato ad autorizzazione della Giunta regionale. Per la realizzazione di una singola opera ai sensi del comma 70 è autorizzato l'utilizzo delle disponibilità residue su più ordini di accreditamento, anche se tratti su capitoli diversi purché finalizzati a realizzazione di opere pubbliche. L'eventuale spesa necessaria alla realizzazione dell'opera eccedente le disponibilità autorizzate ai sensi del comma 70 dovrà essere assunta a carico dell'ente beneficiario e delle modalità di copertura finanziaria di tale spesa dovrà essere data espressa indicazione nelle richieste di autorizzazione alla Giunta regionale.

72. L'utilizzo delle disponibilità residue con le modalità dei commi 70 e 71 è consentito anche oltre il biennio stabilito dall'articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), come da ultimo modificato dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 50/1990. Rimangono ferme le disposizioni contenute negli articoli 10 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e 45 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37 (Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976).

73. Le domande di autorizzazione alla realizzazione delle opere di cui al comma 70 sono presentate, entro il *31 dicembre 2005*, alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, corredate del progetto preliminare dell'opera che si intende realizzare.

- omissis -

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 6, comma 53, della legge regionale 3/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

- omissis -

53. Ai fini della rendicontazione relativa ai fondi trasferiti a norma del comma 47, i Comuni interessati presentano la documentazione indicata all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 7, comma 30, della legge regionale 23/2001, entro il termine di *cinque* anni dalla data del decreto di trasferimento.

- omissis -

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 72, comma 1, della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, è il seguente:

Art. 72

1. Sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale, nei limiti della tariffa professionale, compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a professionisti singoli od associati in ordine alla revisione della progettazione delle opere di riparazione degli edifici assistiti dalle provvidenze della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, revisione dovuta a circostanze che il progettista non aveva conosciuto o che aveva conosciuto in modo non rispondente alla realtà, ovvero dovuta a carenza di previsione progettuale o a circostanze sopravvenute dopo la consegna del progetto e prima dell'appalto dei lavori o ad altri motivi connessi all'appaltabilità dei lavori medesimi.

- omissis -

Note all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è il seguente:

Art. 16

(Approvazione dei piani particolareggiati)

- omissis -

Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato ed i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, è il seguente:

Art. 3

1. In deroga al limite fissato dall'articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, la validità dei piani particolareggiati adottati e resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, può essere prorogata, fino al limite massimo di anni 15, su istanza motivata del Comune interessato, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, nel quale potranno altresì essere prorogati i termini entro i quali dovranno essere compiute le espropriazioni necessarie alla completa attuazione dei piani medesimi.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 52/1988, come modificato dall'articolo 73, comma 1, della legge regionale 37/1993, è il seguente:

Art. 4

1. Nelle ipotesi in cui venga a cessare la validità dei piani particolareggiati adottati e resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e gli stessi risultino materialmente già attuati, senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili dagli stessi considerati, in via eccezionale i termini concessi per l'ultimazione delle procedure espropriative possono essere prorogati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale fino al limite massimo di anni 6.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 52/1988 è il seguente:

Art. 5

1. Le possibilità espropriative concesse per l'attuazione degli ambiti edilizi di intervento unitario di ricostruzione dagli articoli 17, 19 e 23 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese con le stesse modalità ai piani particolareggiati approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i piani di cui al comma 1 possono altresì trovare applicazione le previsioni contenute negli articoli 3 e 4 della presente legge.

- Il testo dell'articolo 4, commi da 95 a 98, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)"), abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Interventi in materia di protezione civile, ambiente, foreste, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti)

- omissis -

95. In deroga al limite fissato dall'articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche e integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche e integrazioni, che sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata sino al 31 dicembre 2005. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni.

96. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente già attuati senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati al 31 dicembre 2005.

97. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata al 31 dicembre 2005 qualora non sia possibile la proroga dei termini in via amministrativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 (Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976) e successive modifiche e integrazioni.

98. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 139 (Ulteriori norme di intervento nelle zone terremotate del Friuli) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono abrogati.

- omissis -

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 24, comma 5, della legge regionale 37/1993, come modificato dall'articolo 15, comma 22, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24

- omissis -

5. L'onere della conferma è escluso:

- a) per i titolari delle domande di contributo relative agli edifici che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora inseriti negli ambiti di intervento unitario individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai titolari di domanda i soggetti che hanno manifestato l'adesione all'invito del Sindaco entro il 2 luglio 1987, come indicato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44;
- b) per i titolari delle domande di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e, rispettivamente, dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge risultino esser stato già affidato l'incarico di progettazione;
- c) per i titolari delle domande di contributo che abbiano il diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della presente legge;

- d) per i titolari delle domande di contributo che non possono esercitare il diritto di prelazione all'interno degli ambiti unitari di intervento per la mancata ricostruzione delle loro unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici;
- e) per i titolari delle domande di contributo che intendono acquistare dal Comune, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, le *unità immobiliari realizzate negli ambiti edilizi di intervento unitario* e rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, nonché per coloro che intendono acquistare con il contributo gli alloggi ricevuti in donazione dal Comune o gli alloggi ricostruiti mediante delega presentata ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, per i quali, a causa di rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa, non si sia pervenuti all'assegnazione in proprietà degli aventi diritto;
- f) per i titolari delle domande originariamente non accoglibili e rese successivamente valide per l'ottenimento dei contributi dalle disposizioni recate dalla presente legge.

- omissis -

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 40, comma 1, della legge regionale 50/1997, come modificato dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 48/1991, è il seguente:

Art. 40

1. Nei confronti dei soggetti emigrati titolari dei benefici di cui all'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché nei confronti dei soggetti emigrati appartenenti alle cooperative edilizie titolari dei benefici di cui agli articoli 68 e 71 della citata legge regionale n. 63 del 1977, i divieti posti dagli articoli 38, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66, primo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, hanno natura inderogabile e sono fissati in dieci anni a decorrere dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Nel caso di acquisto di alloggi ultimati, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il termine di dieci anni decorre dalla data di emissione del decreto di concessione. Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell'articolo 39, e successive modifiche ed integrazioni, il termine decennale decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori.

- omissis -

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 142

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio il 15 giugno 2005;
 - assegnato alla IV Commissione permanente il 17 giugno 2005;
 - esaminato e approvato all'unanimità, con modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 30 giugno 2005, con relazioni dei consiglieri Molinaro e Disetti;
 - esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 2005;
 - trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5985-05 del 9 agosto 2005.
-

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 25.

Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 2/2000)

1. Al comma 51 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 4, comma 98, della legge regionale 1/2005, dopo le parole: «all'Istituto Tomadini di Udine,» sono inserite le seguenti: «e al Collegio Don Bosco di Tolmezzo,».

2. Per le finalità di cui al comma 1 nella denominazione del capitolo 5064 dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, dopo le parole: «all'Istituto Tomadini di Udine» sono inserite le seguenti: «e al Collegio Don Bosco di Tolmezzo,».

Art. 2

(Proroga del termine per la messa a norma di edifici scolastici)

1. Il termine per il completamento dei lavori finalizzati all'adeguamento a norma degli edifici scolastici previsti nei programmi di intervento di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142), è fissato al 30 giugno 2006.

Art. 3

(Norma di sanatoria per mancata presentazione della documentazione di spesa)

1. Nei confronti dei beneficiari di procedimenti contributivi regionali per la realizzazione di opere, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), che non si sono avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 76 della legge medesima, e che non hanno rispettato i termini di cui all'articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico), per la presentazione della documentazione finale attestante la spesa sostenuta, l'organo concedente è autorizzato, previo accertamento del pieno raggiungimento dell'interesse pubblico, a confermare i contributi concessi purché i beneficiari interessati facciano pervenire alla Direzione provinciale lavori pubblici competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un prospetto riassuntivo di spesa, corredato della relativa documentazione.

2. La commisurazione definitiva del contributo avviene in sede di approvazione, da parte dell'organo concedente, di apposita relazione del Direttore provinciale dei lavori pubblici acclarante la regolarità dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e il soggetto beneficiario, la conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo e la spesa definitivamente ammissibile a contributo, che viene determinata dallo stesso Direttore provinciale, sulla base della documentazione di cui al comma 1.

3. Le spese non documentate entro il termine predetto sono escluse dalla spesa ammissibile a contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.

Art. 4

(Conferma di contributi concessi ai Comuni)

1. I contributi già concessi ai Comuni possono essere confermati dalle competenti Direzioni centrali limitatamente alle istanze pervenute entro il termine del 31 ottobre 2005 in base all'articolo 12 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale) della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999.

Art. 5

(Modifica all'articolo 22 della legge regionale 14/2002)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:

«c) nel caso di appalti per lavori di restauro, ristrutturazione funzionale e manutenzione di beni immobili e superfici architettoniche decorate di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

Art. 6

(Modifica all'articolo 51 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 4 dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, le parole:

«Contestualmente all'individuazione del soggetto delegatario» sono soppresse.

Art. 7

(Modifica all'articolo 56 della legge regionale 14/2002)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è aggiunto il seguente:

«6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruente di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6 bis, della legge regionale 14/2002, come aggiunto dal comma 1, si applicano anche agli interventi in delegazione amministrativa già finanziati alla data dell'entrata in vigore della presente norma.

Art. 8

(Ammissione a finanziamento di spese sostenute nell'anno 2002)

1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono ammesse a finanziamento anche le spese sostenute nell'anno 2002 relativamente agli interventi finanziati.

Art. 9

(Finanziamenti di opere di metanizzazione)

1. Limitatamente alle opere finanziate con la legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile), i cui procedimenti contributivi non siano ancora conclusi, il limite del 50 per cento di cui all'articolo 16, comma 4, della legge regionale 14/2002, si intende riferito all'importo totale risultante dal quadro economico delle opere stesse.

Art. 10

(Opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dai Consorzi di bonifica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), si applicano a tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.

2. I Consorzi di bonifica, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità delegate dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, possono indire confidenza di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

Art. 11

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/1998)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 (Salvaguardia di zona tipica) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione dei vini, non trovano applicazione entro il limite di due chilometri dal perimetro di vigneti con estensione superiore ad un ettaro. Le Province in fase autorizzativa possono escludere motivatamente da tale vincolo le discariche di rifiuti inerti e di rifiuti non pericolosi.»

Art. 12

(Modifica all'articolo 1 bis della legge regionale 28/2001)

1. All'articolo 1 bis della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. La Regione promuove le attività di misura e di monitoraggio per la determinazione dei valori del deflusso minimo vitale, al fine della redazione del Piano previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 152/1999. La Giunta regionale approva il programma delle attività di cui sopra e la relativa durata, autorizzando il Direttore centrale ambiente e lavori pubblici a stabilire con proprio decreto, sentita la competente Autorità di bacino, le necessarie deroghe al parametro previsto dall'articolo 1, comma 4, limitatamente alle opere di presa interessate dall'esercizio sperimentale.»

Art. 13

(Progetto di Piano regionale di tutela delle acque)

1. Il Comitato incaricato della verifica delle fasi dello studio finalizzato alla predisposizione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), già costituito ai sensi delle leggi regionali 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), rimane in carica fino all'approvazione del progetto di Piano da parte della Giunta regionale.

Art. 14

(Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue urbane)

1. Fino all'adozione del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 152/1999, e per gli effetti degli articoli 31 e 32 del medesimo decreto, qualora un agglomerato sia servito da due o più impianti, ovvero dia origine a più scarichi terminali in corpi idrici ricettori, e le reti afferenti agli impianti o agli scarichi terminali non siano interconnesse tra loro, le aree sottese alle singole reti, in presenza di una sufficiente concentrazione della popolazione e delle attività economiche, possono essere considerate come agglomerati distinti.

Art. 15

(Modifica all'articolo 12 bis della legge regionale 25/1992)

1. Al comma 4 dell'articolo 12 bis (Ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive) della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, le parole: «sulle superfici destinate alle attività agricole» sono sostituite dalle seguenti: «sulle parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali, nonché le pratiche che prevedono, sulle parti di territorio medesime, movimenti di terra che comportano una modifica dello strato superficiale non superiore ai quaranta centimetri».

Art. 16

(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 35/1986)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), è aggiunto il seguente:

«3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis non si applicano nei casi in cui le autorizzazioni o concessioni prevedono la sistemazione ambientale dei luoghi e sono state richieste prima della contestazione della sanzione, nonché a condizione che sia stato effettuato il pagamento delle relative sanzioni.».

Art. 17

(Cave di prestito)

1. Limitatamente alla realizzazione delle opere relative alle infrastrutture stradali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive), nonché degli interventi sulle autostrade statali, previa deliberazione della Giunta regionale, è consentito il rilascio, al soggetto attuatore, di autorizzazioni per cave di prestito.

2. È altresì concesso il rilascio al soggetto attuatore di autorizzazioni per cave di prestito, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, i cui progetti sono stati approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, sono limitate nel tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per le opere da realizzare e non possono avere durata superiore a quella prevista per la realizzazione delle opere stesse. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle opere indicate ai commi 1 e 2.

4. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, il soggetto attuatore dell'intervento richiede, ai sensi degli articoli 32 ter e seguenti della legge regionale 46/1986, la convocazione della Conferenza regionale dei lavori pubblici, alla quale partecipa anche il soggetto competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori in materia di attività estrattive. Il soggetto attuatore presenta il progetto dell'opera da realizzare unitamente a quello relativo alle cave di cui al comma 1.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, qualora il progetto delle opere sia già provvisto delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, la Conferenza regionale dei lavori pubblici si esprime unicamente sul progetto della cava di prestito.

6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, costituisce "Sportello unico" per lo svolgimento delle attività

organizzative della Conferenza regionale dei lavori pubblici, la Direzione centrale competente in materia di attività estrattive. Il provvedimento finale di autorizzazione, che deve indicare le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate, nelle ipotesi di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione all'attività di cava.

7. L'autorizzazione alla cava di prestito, in quanto connessa alle opere di cui ai commi 1 e 2, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa all'attività estrattiva.

8. Ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 35/1986, l'efficacia del provvedimento finale di autorizzazione è condizionata alla presentazione, nei modi e nei tempi previsti dal provvedimento medesimo, di apposita garanzia finanziaria a favore dei Comuni interessati, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività estrattiva.

9. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), nonché, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, la normativa regionale vigente in materia di attività estrattive.

Art. 18

(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 12/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente:

«2. I procedimenti contributivi iniziati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 94, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sospesi fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame, da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, delle disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), notificate alla Commissione stessa ai sensi della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato).».

Art. 19

(Disposizioni in materia di aree di conferimento rifiuti)

1. I soggetti che svolgono attività di gestione delle aree ove vengono conferiti i rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, ovvero dallo spazzamento stradale, sono autorizzati a proseguire nell'attività medesima sempre che presentino domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio alla Provincia competente per territorio ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante dei Programmi provinciali attuativi del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 20

(Autorizzazione integrata ambientale)

1. Nelle more del completamento delle procedure per il trasferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali, ai sensi della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali), nonché in attesa del riordino della disciplina legislativa regionale in materia di gestione dei rifiuti e in sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), costituiscono autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle discariche dei rifiuti di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), i provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 5, commi 12 e 17, del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., nonché all'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), a condizione che alla Conferenza Tecnica di cui all'articolo 6 del decreto medesimo, partecipino la struttura regionale competente in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Art. 21

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 19/2004)

1. All'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. Sono ammesse a finanziamento le attività di cui al comma 5 effettuate in data posteriore a quella della perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003, S.O. n. 83.».

Art. 22

(Finanziamento concesso dal Distretto industriale dell'alimentare)

1. Il finanziamento concesso dal Distretto industriale dell'alimentare a favore delle Amministrazioni comunali di Coseano, Dignano, Fagagna, Ragogna, Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli, per la copertura della spesa non coperta da contributo regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 100, della legge regionale 4/2001, per i Comuni operanti nell'ambito dei distretti industriali per la certificazione delle rispettive zone secondo le procedure della norma internazionale UNI EN ISO 14001:1996, è da considerarsi, ad ogni effetto di legge, quale utilizzo di fondi propri di ogni singolo Ente.

Art. 23

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13/2000)

1. Al comma 26 bis dell'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), e successive modifiche, le parole: «l'ampliamento delle zone omogenee A e B, poste a distanza inferiore a 300 metri da insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità Bestiame Adulto), qualora i centri abitati medesimi risultino totalmente interclusi nella loro espansione dal vincolo di rispetto di cui al comma 26» sono sostituite dalle seguenti: «l'estensione delle zone omogenee A e B a condizione che la distanza dagli insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità di Bestiame Adulto) delle aree costituenti ampliamento non sia inferiore a quella minima degli immobili abitativi esistenti e non connessi all'attività».

Art. 24

(Interpretazione autentica dell'articolo 131, comma 11, della legge regionale 52/1991)

1. Per le strutture di cui all'articolo 19, comma 6, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), in via di interpretazione autentica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 131, comma 11, lettera a), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

Art. 25

(Modifica all'articolo 38 della legge regionale 16/2002)

1. All'articolo 38 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai beni del demanio marittimo le cui funzioni amministrative sono state delegate alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 15 gennaio 1987, n. 469, relativamente al materiale accumulato in occasione di eventi alluvionali riconosciuti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.».

Art. 26

(Modifiche alla legge regionale 64/1986 in materia di protezione civile)

1. Dopo la lettera g bis) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono aggiunte le seguenti:

- «g ter) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi ai rimborsi ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile impiegati nelle attività di emergenza;
- g quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile.».

2. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986 le parole: «alle lettere b) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere b), g), g ter) e g quater)».

3. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 64/1986 le parole «e dei volontari singoli di alta specializzazione» sono soppresse.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 4148 e 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 27

(Interpretazione autentica e modifiche all'articolo 27 della legge regionale 18/2004)

1. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 27 (Modifiche alla disciplina regionale in materia di attività venatoria) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, per «procedimenti disciplinari pendenti» devono intendersi le segnalazioni di illeciti disciplinari trasmesse, entro il 24 giugno 2004, alla Commissione disciplinare di primo grado di cui all'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 1/2004, nonché alle soppresse Commissioni disciplinari dei Distretti venatori.

2. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 18/2004 le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove mesi».

3. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 18/2004 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 agosto 2005

per il Presidente
IL VICEPRESIDENTE: MORETTON

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 5, commi da 51 a 53, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)"), come modificato dall'articolo 4, comma 98, della legge regionale 1/2005, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport)

- omissis -

51. Nell'ambito delle finalità indicate dall'articolo 16, comma 20, della legge regionale 3/1998, è autorizzata la concessione al "Collegio Don Bosco" e all'Istituto "Vendramini" di Pordenone, quali sedi di servizi scolastici e di formazione professionale del polo pordenonese, nonché all'Istituto salesiano Bearzi, all'Istituto Bertoni, all'Istituto Renati e all'Istituto Tomadini di Udine, e al *Collegio Don Bosco di Tolmezzo*, di un contributo straordinario pluriennale da destinare al completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza.

52. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia, corredata del progetto esecutivo degli interventi da realizzare.

53. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzato a decorrere dall'anno 2001 il limite d'impegno decennale di lire 350 milioni annui, con l'onere di lire 700 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 5064 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

- omissis -

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265, è il seguente:

Art. 15

(Interventi nel settore della pubblica istruzione)

1. Gli interventi previsti dall'articolo 1 bis del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997, n. 340, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.

2. I soggetti o gli enti di cui al comma 1 rispondono a norma delle vigenti disposizioni nel caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza previsti nei singoli piani.

3. Ai fini di cui al presente articolo le regioni possono anche autorizzare l'utilizzazione delle eventuali economie comunque rivenienti dai finanziamenti disposti ai sensi delle leggi indicate nel comma 7 dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 340. Gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1998, n. 382, di competenza degli organi individuati con il decreto 21 giugno 1996, n. 292, del Ministro della pubblica istruzione emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, devono essere completati entro il 31 dicembre 2000.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 76 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente:

Art. 76

(Procedimenti contributivi in corso)

1. Salvo diversa richiesta del beneficiario, da inoltrarsi entro sessanta giorni alla struttura concedente l'incentivo, la presente legge non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, nel testo vigente prima dell'abrogazione operata con l'articolo 79, comma 1, della legge regionale 14/2002, è il seguente:

Art. 13

(Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati)

Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli menzionati all'articolo 2, viene erogato contestualmente all'atto di concessione per una quota pari al 50% del suo ammontare e non eccedente la somma di lire 200.000.000; la somma rimanente viene erogata sulla base di una certificazione del Direttore provinciale dei lavori pubblici attestante che i lavori sono finiti.

In alternativa al sistema di cui al comma precedente, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di lire 200.000.000, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, e ad accertamento, da parte del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, dell'avvenuto inizio dei lavori, può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso.

La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo, senza necessità di preventiva escussione del beneficiario del contributo.

Lo svincolo della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa potrà aver luogo ad avvenuto accertamento, da parte della Direzione provinciale dei lavori pubblici, dell'ultimazione dei lavori assistiti dal finanziamento regionale.

La commisurazione definitiva del contributo avviene in sede di approvazione, da parte del Direttore regionale competente, di apposita relazione del Direttore provinciale dei lavori pubblici acclarante la regolarità dei rapporti tra l'Amministrazione regionale ed il soggetto beneficiario, la conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo e la spesa definitivamente ammissibile a contributo, che viene determinata dallo stesso Direttore provinciale, sulla base di un prospetto riassuntivo di spesa, corredato dalla relativa documentazione, che il beneficiario interessato deve far pervenire alla Direzione provinciale dei lavori pubblici entro tre anni dalla data di ultimazione dei lavori principali. Le spese non documentate entro il termine predetto sono escluse dalla spesa ammissibile a contributo, ed in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 ("Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi"), come da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999, è il seguente:

Art. 12

(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale)

1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22

(Procedura negoziata)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata nei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e con l'osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva, nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici affidano lavori con procedura negoziata esclusivamente qualora, per cause non imputabili alla stazione appaltante, non siano utilmente esperibili le procedure aperte o ristrette e in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- b) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale;
- c) nel caso di appalti per lavori di restauro, ristrutturazione funzionale e manutenzione di beni immobili e superfici architettoniche decorate di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata sono motivati e comunicati alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

4. Qualora un lotto funzionale appartenente a un'opera sia stato affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non può essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 75, della legge regionale 1/2005, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 51

(Delegazione amministrativa intersoggettiva)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

- a) Enti locali e loro consorzi;
- b) consorzi di bonifica;
- c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;
- d) consorzi tra enti pubblici;
- e) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 113 bis, comma 1, e società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;
- f) società a prevalente partecipazione regionale;
- g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

- a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agrafia, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;
- b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
- c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
- d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
- e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

- a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;
- b) l'acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;
- c) l'approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente;

- d) la nomina del collaudatore, ove necessaria, da parte dell'Amministrazione regionale;
- e) la partecipazione dell'Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;
- f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione regionale delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- g) l'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e crescita per l'esercizio finanziario di riferimento, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, fino all'ulteriore 80 per cento anche sulla base dell'avanzamento dei lavori, e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo, nel caso di finanziamento di opere pubbliche di bonifica ed irrigazione ai Consorzi di bonifica le percentuali sono rispettivamente del 30 e del 60 per cento;
- h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;
- i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.

9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'elenco delle opere già affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 15/2004, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 56

(Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, è disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, dalla Commissione regionale dei lavori pubblici. Per specifici lavori individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento è disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intende raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione, la spesa preventivata per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente.

2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto ritenuti ammissibili a finanziamento; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Regione si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale emanato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'articolo 130, comma 1, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 24 della medesima legge regionale 46/1986.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente.

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.

6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruente di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.

- Per il testo dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, vedi nota all'articolo 6.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)"), è il seguente:

Art. 3

(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

- omissis -

28. Al fine di sostenere l'azione di politica di sviluppo e di messa in sicurezza del territorio, la Regione promuove la realizzazione di programmi di opere pubbliche e di interesse pubblico da parte di Comuni, Province, soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro tramite il finanziamento di un Piano straordinario per gli investimenti, di seguito denominato Piano, dell'ammontare complessivo di 100 milioni di euro.

29. Il piano è destinato:

- a) per l'ammontare di 50 milioni di euro a favore dei Comuni; il 50 per cento della somma è destinata con priorità a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti;
- b) per l'ammontare di 30 milioni di euro in favore delle Province, da ripartirsi per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascuna Provincia;
- c) per l'ammontare di 20 milioni di euro in favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

30. Tutti gli interventi compresi nel piano di cui al comma 28 devono essere cofinanziati dai soggetti beneficiari, eccetto quelli relativi ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

31. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, di concerto con l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici e l'Assessore regionale alle autonomie locali, predispone il Piano ed individua gli interventi da finanziare. Gli stessi, nel rispetto delle ripartizioni di cui al comma 29, sono elencati in ordine di priorità.

32. Nel Piano, relativamente ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 29, la Giunta regionale attribuisce priorità agli interventi che prevedono la partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'opera e secondo le percentuali della stessa, a quelli di completamento delle opere già avviate, a quella relativa alla messa in sicurezza della viabilità e a quelle di ampliamento, ristrutturazione, adeguamento funzionale di strutture esistenti. Limitatamente ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 29, la priorità è riconosciuta ad interventi di completamento di lavori in corso, ad interventi di ampliamento, adeguamento funzionale e antisismico di strutture scolastiche e formative, e/o di supporto a tali destinazioni.

33. I finanziamenti sono concessi ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

34. Gli adempimenti connessi all'attuazione del Piano sono demandati al Servizio della pianificazione e dell'intervento pubblico e per l'edilizia e l'arredo urbano della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. I soggetti interessati possono inoltrare le proposte per l'elaborazione del Piano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

35. Per le finalità previste dai commi 28 e 29, lettere a) e b), è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.24.2.1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1660 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

36. Per le finalità previste dai commi 28 e 29, lettera c), è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.3003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3382 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

37. Per la concessione dei finanziamenti previsti dal Piano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7) e successive modificazioni e integrazioni.

- omissis -

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 14/2002 è il seguente:

Art. 16

(Sistemi di realizzazione di lavori pubblici)

1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto per i lavori in economia.

2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 3, aventi per oggetto:

- a) la sola esecuzione dei lavori pubblici;
- b) la progettazione esecutiva espletata da uno dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), e), f) e g), nonché l'esecuzione dei lavori pubblici qualora questi riguardino:
 - 1) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica presenti particolari complessità in relazione alla tipologia e al valore dell'opera;
 - 2) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

3. L'affidamento dei contratti avviene sulla base del progetto esecutivo fatte salve le ipotesi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo e al comma 1, lettera d), dell'articolo 18.

4. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.

5. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

6. Nel caso di realizzazione di lavori pubblici con lo strumento della finanza di progetto di cui al capo II della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, e successive modificazioni, la concessione è regolamentata dall'articolo 4 della medesima legge regionale 20/1999.

7. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ovvero a corpo e a misura; in ogni caso i contratti di cui al comma 2, lettera b), numero 1), sono stipulati a corpo.

8. È in facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.

9. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.

10. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma ai sensi dell'articolo 7, comma 5, in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.

11. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina compiutamente le relative procedure.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 6, commi da 16 a 19, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)"), è il seguente:

Art. 6

(Interventi in materia di sviluppo della montagna, di formazione professionale e lavoro, di agricoltura, di industria e ricerca, di artigianato e cooperazione, di commercio, turismo e terziario, di programmi comunitari e di promozione economica)

- omissis -

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di bonifica un contributo straordinario pari al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione di progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche.

17. Il finanziamento di cui al comma 16 è erogato previa presentazione di apposita domanda al Servizio per la bonifica e l'irrigazione della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali, corredata di una relazione tecnica che individua le opere da realizzare, la tipologia costruttiva e i costi preventivati, le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e le specifiche prestazioni da fornire. La valutazione delle domande avviene secondo la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

18. Qualora i progetti di cui al comma 16 trovino positivo finanziamento da parte dello Stato, i Consorzi di bonifica sono tenuti a restituire alla Amministrazione regionale quanto percepito ai sensi dei commi 16 e 17.

19. Per le finalità di cui ai commi 16 e 17, i Consorzi di bonifica sono autorità espropriante per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Per tali opere, la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In tal caso l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante allo strumento urbanistico senza la necessità dell'approvazione regionale.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28, è il seguente:

Art. 4

(Funzioni dei Consorzi di bonifica)

1. Ai Consorzi di bonifica possono essere delegati la progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di:

- a) opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;
- b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni;
- c) opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;
- d) opere di tutela e di recupero naturalistico-ambientale del territorio;
- e) opere di miglioramento fondiario;
- f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;
- g) reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;
- h) strade interpoderali e vicinali;
- i) impianti di produzione di energia elettrica;
- l) opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;
- m) opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;
- n) interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all'agricoltura e all'ambiente, sono individuati i Consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520, e le funzioni già proprie dei medesimi, da delegare ai Consorzi di bonifica secondo la rispettiva competenza territoriale.

3. Le modalità di esecuzione degli interventi di migliorie delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, svolte dai Consorzi di bonifica, sono comprese tra quelle previste dall'articolo 23 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

4. I Consorzi di bonifica possono affidare in convenzione alle imprese agricole la manutenzione delle opere pubbliche ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

- Per il testo dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, vedi nota all'articolo 6.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 ("Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate"), come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 22, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Salvaguardia di zona tipica)

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 22/1996, come sostituito dall'articolo 6, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione, non trovano applicazione entro il limite di cinque chilometri dal perimetro della stessa, così come geograficamente individuata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 14 febbraio 1990, n. 30, come modificato dall'articolo 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

2. *Le disposizioni di cui al comma 1, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione dei vini, non trovano applicazione entro il limite di due chilometri dal perimetro di vigneti con estensione superiore ad un ettaro. Le Province in fase autorizzativa possono escludere motivatamente da tale vincolo le discariche di rifiuti inerti e di rifiuti non pericolosi.*

2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 possono essere motivatamente derogate dalle Province in sede di predisposizione del Programma provinciale per la gestione dei rifiuti, sezione rifiuti urbani, per la ubicazione di discariche.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 1 bis della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28, come aggiunto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 28/2002, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 bis

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2003, emana un regolamento al fine di disciplinare specifiche portate di rilascio relative alle utilizzazioni su corpi idrici per i quali vi siano particolari esigenze di portate che possono essere fissate in deroga al parametro previsto dal comma 4 dell'articolo 1.

1 bis. La Regione promuove le attività di misura e di monitoraggio per la determinazione dei valori del deflusso minimo vitale, al fine della redazione del Piano previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 152/1999. La Giunta regionale approva il programma delle attività di cui sopra e la relativa durata, autorizzando il Direttore centrale ambiente e lavori pubblici a stabilire con proprio decreto, sentita la competente Autorità di bacino, le necessarie deroghe al parametro previsto dall'articolo 1, comma 4, limitatamente alle opere di presa interessate dall'esercizio sperimentale.

- Il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ("Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"), è il seguente:

Art. 44

(Piani di tutela delle acque)

1. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è articolato secondo le specifiche indicate nell'allegato 4.

2. Entro il 31 dicembre 2001 le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, sentite le province e le autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le regioni, sentite le province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti autorità di bacino.

3. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:

- a) i risultati dell'attività conoscitiva;
- b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

- c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

5. Entro 90 giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le autorità di bacino nazionali o interregionali verificano la conformità del piano agli obiettivi e alle priorità del comma 2 esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

6. Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei mesi dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

- Il testo dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 28/2001, è il seguente:

Art. 1

- omissis -

4. In via transitoria, in attesa delle determinazioni dell'Autorità di bacino competente, di cui all'articolo 3 della legge 36/1994, il deflusso minimo vitale è definito provvisoriamente in misura pari a un contributo unitario di 4 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso.

- omissis -

Note all'articolo 14

- Per il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 152/1999, vedi nota all'articolo 12.

- Il testo dell'articolo 31 del decreto legislativo 152/1999, come modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 258/2000, è il seguente:

Art. 31

(Scarichi in acque superficiali)

1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.

2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscano nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'allegato 5, entro il 31 dicembre 2005.

3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'allegato 5 e secondo le seguenti scadenze temporali;

- a) entro il 31 dicembre 2000 per gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;
- b) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000;
- c) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed in acque di transizione, provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000.

4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.

5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.

6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d'alta montagna, al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare, dove a causa delle basse temperature è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.

- Il testo dell'articolo 32 del decreto legislativo 152/1999 è il seguente:

Art. 32

(Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 28, commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'articolo 31, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell'allegato 5.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale ovvero per almeno il 75% per l'azoto totale.

3. Le regioni individuano tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 12 bis della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25 ("Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente"), come inserito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 38/1992, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 bis

(Ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive)

1. I movimenti di terra relativi alla costruzione di opere pubbliche e private non sono soggetti alla normativa in materia di attività estrattive.

2. Analoga esclusione vale per gli altri movimenti di terra ed in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche.

3. Qualora le attività di cui al precedente comma avvengano con utilizzazione dei materiali per gli scopi ivi individuati, anche se secondari, acquistano il carattere di attività di cava e vengono assoggettate alla relativa normativa.

4. Sono escluse dalla regolamentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 le pratiche che prevedono l'asportazione di materiale litoido grossolano disseminato *sulle parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali, nonché le pratiche che prevedono, sulle parti di territorio medesime, movimenti di terra che comportano una modifica dello strato superficiale non superiore ai quaranta centimetri.*

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 25/1992, e da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 6, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20

(Sanzioni per violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione)

1. La violazione delle condizioni e prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, fatte salve eventuali altre sanzioni disposte da leggi statali o regionali e quanto disposto dal successivo articolo 21, è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

- a) pari al valore venale del materiale escavato in eccedenza rispetto all'autorizzazione, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;
- b) da lire 3 milioni a lire 20 milioni per il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di restituzione ambientale;
- c) da lire 1 milione a lire 5 milioni per ogni altra infrazione alle disposizioni contenute nell'autorizzazione.

2. Allorché i titolari delle autorizzazioni si sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o non forniscono i dati e le notizie richiesti dagli organi di vigilanza, i medesimi sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.

3. I valori venali dei materiali escavati ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge vengono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, e sono aggiornati almeno ogni due anni.

3 bis. In caso di violazione delle condizioni o prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, sui luoghi dell'attività estrattiva, non possono inoltre essere rilasciate autorizzazioni o concessioni regionali, provinciali o comunali per qualsiasi attività edilizia, di cava, discarica o altro, fino al pagamento delle sanzioni e all'estinzione dei motivi di violazione.

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis non si applicano nei casi in cui le autorizzazioni o concessioni prevedono la sistemazione ambientale dei luoghi e sono state richieste prima della contestazione della sanzione, nonché a condizione che sia stato effettuato il pagamento delle relative sanzioni.

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 32 ter della legge regionale 46/1986, come inserito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 3/2001, e modificato dall'articolo 7 della legge regionale 26/2001, è il seguente:

Art. 32 ter

(Conferenza regionale dei lavori pubblici)

1. Al fine di semplificare i procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernenti l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 32 bis, è istituita la Conferenza regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Conferenza, cui partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto e al rilascio di provvedimenti autorizzatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

1 bis. Qualora la normativa vigente attribuisca la competenza al rilascio dei provvedimenti autorizzatori a organi collegiali o politici, partecipa alla Conferenza con diritto di voto il dirigente della struttura competente all'istruttoria per il rilascio del provvedimento finale.

2. La Conferenza esamina ai fini valutativi i progetti, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza, in via generale, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali e in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. In caso di lavori pubblici incidenti in siti di importanza comunitaria la Conferenza assume determinazioni positive all'unanimità.

4. La Direzione provinciale dei Servizi tecnici competente per territorio provvede all'organizzazione della Conferenza per i lavori di interesse subregionale; la Direzione regionale competente per l'attuazione del progetto provvede all'organizzazione della Conferenza per le opere di competenza della Regione.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati la composizione della Conferenza, assicurando la partecipazione degli enti locali interessati, le modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali la Conferenza è tenuta ad assumere i provvedimenti di competenza.

- Il testo dell'articolo 12 ter della legge regionale 35/1986, come inserito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10/1994, è il seguente:

Art. 12 ter

(Garanzia finanziaria)

1. L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva è condizionata alla prestazione, nei modi e nei tempi previsti dall'autorizzazione stessa, di apposita garanzia finanziaria a favore dei Comuni interessati a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività.

2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 deve essere costituita esclusivamente con le modalità previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.

3. La garanzia finanziaria deve espressamente indicare che la stessa viene prestata per coprire i costi degli eventuali interventi di cui al comma 1 e che si intende svincolata dopo il formale accertamento da parte dell'ente garantito dell'avvenuta risistemazione ambientale come prevista nell'atto autorizzativo. Detto accertamento deve intervenire entro novanta giorni dalla richiesta del soggetto autorizzato, pena lo svincolo automatico della garanzia finanziaria. Detto termine può essere formalmente interrotto dall'ente garantito qualora l'accertamento non sia possibile per fatti imputabili al soggetto autorizzato.

4. Qualora il progetto di coltivazione e risistemazione ambientale sia articolato in lotti, lo svincolo della garanzia è concesso con le modalità di cui al comma 3, a seguito dell'accertamento dell'avvenuta risistemazione ambientale dei singoli lotti, in misura proporzionale ai lotti risistemati.

5. L'ammontare della garanzia finanziaria, da definirsi nel provvedimento di autorizzazione regionale, viene determinato in misura pari ad una volta e mezza il costo reale dell'intervento di risistemazione, come progettualmente proposto e favorevolmente esaminato dalla competente sezione del Comitato tecnico regionale, e deve essere adeguato ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita.

6. L'ammontare della garanzia finanziaria viene individuato in sede di stipula della convenzione con il Comune ai sensi dell'articolo 13. Qualora in detta convenzione gli importi e le modalità di costituzione della garanzia risultino difformi o incongrui, deve provvedersi al loro adeguamento secondo le previsioni e nei termini posti nel provvedimento autorizzativo.

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 30/1987, nel testo vigente prima della sostituzione operata dall'articolo 5, comma 94, della legge regionale 4/2001, è il seguente:

Art. 31

(Finanziamenti regionali per la realizzazione di impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti e relative attrezzature)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la costruzione di nuovi impianti per lo smaltimento o trattamento dei rifiuti, ivi comprese le discariche e le relative attrezzature necessarie per la gestione, nonché per l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione e l'adeguamento degli impianti esistenti. La spesa ammissibile può comprendere gli oneri per la costruzione o la sistemazione di collegamenti viari per consentire l'accesso agli impianti nonché per l'acquisizione delle aree necessarie.

2. Sono altresì ammesse a finanziamento le spese per l'acquisto di automezzi speciali, contenitori stradali ed altre attrezzature necessarie per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani e/o per la raccolta differenziata degli stessi, ivi compresa la realizzazione delle piattaforme e degli impianti di compostaggio degli scarti vegetali, nonché le spese relative alla predisposizione di apposite aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti di provenienza domestica e/o di altre tipologie di rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata.

2 bis. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere destinati, per una quota non inferiore al sessanta per cento, all'acquisto ed all'installazione di attrezzature necessarie alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, ivi compresi quelli pericolosi. Le attrezzature suddette comprendono i contenitori di uso familiare destinati alla raccolta differenziata della frazione organica.

2 ter. ABROGATO

3. I finanziamenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 2, possono essere concessi:

a) per le operazioni di raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento dei rifiuti solidi urbani:

1) fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Comuni, Province, Comunità montane e collinare e loro consorzi;

2) fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile, a favore di imprese alle quali sia stata affidata in concessione dagli enti pubblici di cui al numero

1) la costruzione e la gestione di impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti; in tal caso il finanziamento è subordinato alla dimostrazione che di esso è stato tenuto conto nelle condizioni finanziarie pattuite con l'atto di convenzione nonché alla prestazione di garanzia fidejussoria a favore della Regione fino alla concorrenza dell'ammontare del finanziamento;

3) alle società che assumano le iniziative di cui ai commi 1 e 2 nonché la gestione di impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti ed alle quali partecipino enti fra quelli indicati al numero 1); in tal caso il finanziamento regionale è commisurato fino al 100% della spesa ammissibile, rapportata alla quota di partecipazione degli enti pubblici, e fino al 30% per la restante quota;

4) fino al 30% della spesa ammissibile, ad altri soggetti che assumano le iniziative di cui ai commi 1 e 2 nonché la gestione di impianti di trattamento o smaltimento di rifiuti; il finanziamento è subordinato alle modalità di concessione ed erogazione ed alle altre condizioni che saranno contenute in apposita convenzione da stipularsi fra Amministrazione regionale e beneficiario;

b) per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento di impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi, a favore dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 23 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, che possono beneficiare del contributo regionale nella misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

b bis) per le medesime finalità di cui alla lettera b) a favore di Comuni, Province, Comunità montane e collinare e loro Consorzi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. Se l'impianto di cui alla lettera b) del comma 3 è destinato per almeno il 40% della sua potenzialità anche al trattamento o smaltimento di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, il contributo può essere elevato sino al 70% della spesa ritenuta ammissibile. In questo caso le tariffe per il trattamento o smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi devono essere approvate con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici, previo parere della competente Sezione del CTR.

5. Le domande per l'ottenimento dei contributi suindicati, da presentarsi entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, devono essere inoltrate alla Direzione regionale dell'ambiente corredate della seguente documentazione:

a) per la realizzazione di discariche, piazzole ecologiche ed impianti tecnologici:

1) corografia con indicazione dell'ubicazione dell'intervento;

2) planimetria e sezioni;

- 3) computo metrico estimativo;
 - 4) relazione dettagliata dell'intervento proposto;
- b) per l'acquisto di automezzi speciali, di contenitori ed attrezzature:
- 1) relazione descrittiva;
 - 2) preventivo di spesa particolareggiato.

5 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, le domande di cui al comma 5 conservano la loro validità per 2 anni dalla data di presentazione, in considerazione della particolarità della materia oggetto del contributo.

6. Sempre fermo restando quanto previsto alla lettera b) del comma 3, le iniziative ivi considerate potranno beneficiare, altresì, dei contributi di cui alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità dalla stessa previste, previo parere della Direzione regionale dei lavori pubblici che deve essere reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta della competente Direzione.

7. Salvo quanto previsto al numero 4 della lettera a) del comma 3, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge avviene con le modalità di cui agli articoli 8 e seguenti della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni.

- Il testo dell'articolo 88 del trattato che istituisce la Comunità europea, è il seguente:

Art. 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall'articolo 5, comma 94, della legge regionale 4/2001, è il seguente:

Art. 31

(Finanziamenti regionali in materia di smaltimento e recupero rifiuti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Enti territoriali, loro Consorzi e Aziende speciali contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonché di altre iniziative di rilievo regionale.

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si applicano le modalità contributive previste per gli Enti pubblici dagli articoli 8 e seguenti della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di una relazione dettagliata dell'iniziativa proposta.

Nota all'articolo 19

- Il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. ("Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti"), è pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 8 del 25 febbraio 1998.

Note all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., è il seguente:

Art. 5*(Procedura autorizzativa)*

1. La Provincia contestualmente all'avvio del procedimento autorizzativo di competenza, che deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, trasmette copia del progetto e dello studio di impatto ambientale ai seguenti enti e strutture:

- a) Comune, sede dell'intervento;
- b) Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;
- c) Direzione regionale dell'ambiente;
- d) Direzione regionale della sanità, qualora il progetto riguardi un impianto di smaltimento rifiuti pericolosi;
- e) Direzione regionale della pianificazione territoriale, qualora il progetto riguardi un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi ovvero l'opera riguardi i beni e le località sottoposti al vincolo delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato ed integrato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
- f) Ufficio di piano, qualora non sussistano i casi di cui all'articolo 4, commi 5 e 7;
- g) Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, qualora l'opera riguardi, anche solo parzialmente, terreni soggetti a vincolo idrogeologico;
- h) Direzione regionale delle foreste, qualora l'opera riguardi ipotesi di riduzione della superficie forestale;
- i) Azienda dei parchi e delle foreste regionali, qualora l'intervento ricada in aree protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

2. La Provincia, inoltre, contestualmente all'avvio del procedimento informa le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/1986 operanti nella Provincia medesima, alle quali garantisce l'accesso all'informazione ed alla riproduzione gratuita della documentazione non tecnica, fatta salva la tutela del segreto industriale ove richiesto.

3. Gli Enti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono tenuti ad esprimere il relativo parere attraverso gli organi istituzionalmente competenti entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di mancato rispetto del termine da parte del Comune il parere si intende reso favorevolmente.

4. La documentazione acquisita da parte della Direzione regionale dell'ambiente, qualora ne ricorrano i presupposti, viene esaminata anche al fine della formulazione della proposta in materia di emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 per la valutazione in sede di Conferenza tecnica di cui all'articolo 6.

5. L'esame della documentazione acquisita da parte della Direzione regionale della pianificazione territoriale, qualora l'opera riguardi i beni e le località sottoposte al vincolo delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato ed integrato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, comporta la formalizzazione all'interno della Conferenza tecnica di cui all'articolo 6, della proposta di competenza del Direttore regionale della pianificazione territoriale.

6. L'esame della documentazione acquisita dall'Ufficio di piano, ai sensi del comma 1, lettera f), nonché l'esame delle osservazioni e pareri di cui all'articolo 4, comma 3, comportano la formalizzazione all'interno della Conferenza tecnica di cui all'articolo 6 della relativa pronuncia di V.I.A. di cui alla legge regionale 43/90.

7. L'esame della documentazione acquisita da parte degli Uffici di cui alle lettere g), h) ed i) del comma 1, comporta la proposizione in sede di Conferenza Tecnica di cui all'articolo 6 delle rispettive proposte ai sensi delle leggi regionali 22/1982, come modificata dalle leggi regionali 34/1997 e 42/1996.

8. La Provincia provvede alla convocazione della Conferenza tecnica, di cui all'articolo 6, per l'esame complessivo dell'intervento tra il 90° ed il 120° giorno successivo all'avvio del procedimento di cui al comma 1.

9. Qualora la Provincia direttamente o su segnalazione, da effettuarsi entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione, da parte degli Uffici di cui al comma 1, verifichi la necessità dell'acquisizione di integrazioni documentali provvede a formulare la relativa richiesta entro 70 giorni dall'avvio del procedimento. In tale ipotesi i termini di cui al comma 8 sono sospesi per un tempo massimo di 90 giorni a decorrere dalla data della richiesta, superato infruttuosamente per mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta da parte dell'istante il termine massimo della sospensione, che può avvenire una sola volta, viene disposta l'archiviazione della pratica.

10. L'ordine del giorno relativo alla Conferenza tecnica deve essere trasmesso ai componenti almeno 15 giorni prima della fissazione della seduta.

11. La Conferenza tecnica, nell'assumere le funzioni del Comitato tecnico regionale e dei Comitati tecnici provinciali in relazione all'approvazione del progetto dell'impianto di smaltimento proposto, acquisisce la valenza e produce gli effetti di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 22/1997.

12. Sulla base delle risultanze della Conferenza tecnica, la Provincia, entro 30 giorni dall'acquisizione delle stesse, emette il provvedimento di approvazione o di diniego del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto. Tale provvedimento che deve recepire tutte le eventuali prescrizioni contenute nel parere favorevole della Conferenza tecnica, sostituisce ad ogni effetto, ove necessari, tutti gli ulteriori provvedimenti regionali legislativamente previsti dalle normative indicate ai commi 4, 5, 6 e 7, nonché la concessione edilizia. Rimangono in capo al Comune interessato la determinazione e la riscossione degli oneri di urbanizzazione e di quelli sul costo di costruzione, determinati in base alla normativa regionale vigente, se dovuti.

13. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, sono disapplicate le norme procedurali relative al rilascio delle autorizzazioni assorbite nel provvedimento di cui al comma 12.

14. In applicazione dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'individuazione dello sportello unico previsto dal presente Regolamento, il rilascio del provvedimento di cui al comma 12 spetta alla Giunta provinciale competente e lo stesso deve essere pubblicato integralmente sul B.U.R. della Regione. La notifica al soggetto interessato deve essere trasmessa per conoscenza, integrata dal relativo provvedimento, anche alle strutture ed agli Enti di cui al comma 1 nei limiti ivi indicati e, se dovuta, al Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con conseguente sospensione dell'efficacia ai sensi dell'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

15. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 12 la Giunta provinciale nomina il collaudatore o la commissione di collaudo dell'opera con la composizione ed i requisiti di cui all'articolo 16 della legge regionale 30/87 e successive modifiche ed integrazioni. La rilevanza del progetto di cui al comma 2 del citato articolo 16 ai fini della nomina della commissione di collaudo in corso d'opera è espressamente determinata in sede di Conferenza tecnica. In tale caso un componente tecnico e quello amministrativo sono designati dall'Assessore regionale all'ambiente.

16. La procedura prevista dal presente articolo si applica, altresì, alle varianti sostanziali di progetti già approvati. L'accertamento della non sostanzialità delle singole varianti è motivatamente dichiarato dal competente Ufficio dell'Amministrazione provinciale. Per la definizione di varianti sostanziali si fa riferimento all'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 30/1987, così come introdotto dall'articolo 11, comma 2 della legge regionale 22/1996.

17. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto viene rilasciato, su istanza di parte, dall'organo statutariamente competente della Provincia entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto o comunque entro 30 giorni dall'istanza, se successiva.

18. I provvedimenti di diffida, sospensione e revoca sono assunti direttamente dal soggetto autorizzante a seconda che trattasi di attività di costruzione o di esercizio dell'impianto.

19. Fermo restando il principio dello sportello unico provinciale per quanto concerne le comunicazioni da parte dell'utenza, rimangono in capo ai soggetti individuati dalle singole norme di settore, non disapplicate o abrogate dal presente Regolamento, le attribuzioni ivi previste.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 22/1996, e da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 23

(Competenze delle Province)

1. Alle Province compete:

- a) la predisposizione e adozione dei Programmi di attuazione del Piano regionale relativamente alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non pericolosi con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 23 bis;
- b) l'individuazione delle aree idonee a realizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non tossici e nocivi, ad eccezione di quelle relative agli impianti di smaltimento di rifiuti per conto proprio, sulla base dei criteri e delle linee di indirizzo contenuti nella relativa sezione del Piano regionale, tenuto conto della metodologia di valutazione di impatto ambientale su più siti;
- c) l'indicazione delle aree da adibire a centrali di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e le rottamazioni di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché natanti fuori uso e loro elementi;
- d) approvare, con provvedimento emesso dal soggetto competente, esperita la procedura di cui all'articolo 12 bis, in applicazione dell'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, i progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e speciali non tossici e nocivi, dopo che sugli stessi si sia espresso l'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e con le stesse procedure, tempi ed effetti di cui agli articoli 11 e 14, commi 2, 3 e 4;
- e) autorizzare, con provvedimento emesso dal soggetto competente da comunicare all'Amministrazione regionale, al Comune ed all'Azienda per i servizi sanitari, competenti per territorio, la costruzione e la gestione di discariche ed altri impianti di smaltimento di rifiuti i cui progetti siano stati approvati ai sensi della lettera d);
- f) l'emissione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 17;
- g) la vigilanza ed il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni della presente legge relativamente alle operazioni di smaltimento dei rifiuti ed alla gestione degli impianti, avvalendosi delle Aziende per i servizi sanitari aventi competenza in mate-

ria di ecologia, igiene pubblica e profilassi che sono poste, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, alle dipendenze funzionali delle Province, limitatamente agli interventi di controllo di cui sopra;

- h) provvedere al controllo della regolare tenuta dei registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti smaltiti nonché, per i rifiuti tossici e nocivi, dei documenti di identificazione per il trasporto; per tali adempimenti le Province possono avvalersi anche delle Comunità montane e collinare, dei Comuni e dei loro Consorzi;
- i) rilevare eventuali irregolarità e notificarle al gestore dell'impianto, segnalandole al Comune interessato ed all'Azienda per i servizi sanitari;
- l) accertare le violazioni ed irrogare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie previste dall'articolo 35;
- m) predisporre annualmente una relazione sullo stato della rispettiva gestione delle funzioni spettanti in materia; tali relazioni sono pubblicate all'albo provinciale per 20 giorni e sulle stesse sono legittimati a presentare le loro osservazioni i Comuni e loro Consorzi, le Comunità montane e collinare, le Aziende per i servizi sanitari e le Associazioni per la protezione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1987 operanti in regione, entro i successivi 20 giorni; ogni relazione è approvata dal competente Consiglio provinciale e trasmessa all'Amministrazione regionale;
- n) provvedere, per il puntuale esercizio delle competenze loro attribuite, alla costituzione di appositi uffici, ai quali viene assegnato personale specializzato anche nella vigilanza, alla cui formazione ed abilitazione provvedono le Province stesse, in conformità ad apposito regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e tramite apposite convenzioni con le Università della regione.

1 bis. Qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attività la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, spettano rispettivamente alla Giunta regionale ed al Direttore regionale all'ambiente.

- Il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., è il seguente:

Art. 6

(Conferenza tecnica)

1. Al fine di consentire l'attuazione delle procedure individuate dal presente Regolamento è istituita presso ciascuna Amministrazione provinciale una «Conferenza tecnica» con funzioni di organo di consulenza per l'approvazione dei progetti di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti e loro varianti sostanziali.

2. La Conferenza tecnica è costituita con decreto del Presidente della Provincia.

3. La Conferenza tecnica è composta da:

- a) l'Assessore provinciale con delega ambientale con funzioni di Presidente;
- b) il Dirigente della struttura competente in materia ambientale della Provincia, con funzioni vicarie in caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente;
- c) il Direttore regionale dell'ambiente;
- d) il Direttore del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti della Direzione regionale dell'ambiente;
- e) un esperto in materia di prevenzione ambientale appartenente all'Azienda sanitaria designato dalla stessa o congiuntamente dalle Aziende sanitarie competenti per territorio;
- f) due esperti in materia ambientale designati per il proprio ambito territoriale da ciascuna Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Regolamento e scelti tra terne di esperti segnalati dalle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 349/1986 maggiormente rappresentative fra quelle operanti nel territorio provinciale; le segnalazioni dovranno pervenire entro 15 giorni dalla richiesta;
- g) un esperto designato per il proprio ambito territoriale da ciascuna Giunta provinciale nei termini e con le modalità di cui alla lettera f) e scelto nell'ambito di terne di esperti segnalati dalle Associazioni degli imprenditori più rappresentative operanti nel territorio provinciale;
- h) quattro esperti designati per il proprio ambito territoriale da ciascuna Giunta provinciale, nei termini e con le modalità di cui alla lettera f) e scelti nell'ambito di terne di esperti segnalati dagli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geologi e dei biologi.

4. La Conferenza tecnica è altresì integrata, con relativo potere di voto, dai seguenti componenti:

- a) il Direttore dell'Ufficio di piano nell'ipotesi in cui trattasi di intervento soggetto alla valutazione di impatto ambientale regionale, salvo che non sia stato acquisito in via autonoma il singolo provvedimento di V.I.A. regionale o ministeriale;
- b) il Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, qualora l'opera riguardi solo parzialmente terreni soggetti a vincolo idrogeologico per superfici inferiori a 5.000 mq.;

- c) il Direttore regionale delle foreste, qualora ricorrano casi analoghi a quelli di cui alla lettera b) ma per superfici superiori a 5.000 mq.;
- d) il Direttore del Servizio della selvicoltura della Direzione regionale delle foreste, qualora l'opera riguardi l'opera di riduzione della superficie forestale in aree escluse dal vincolo idrogeologico;
- e) il Direttore regionale dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, qualora l'intervento ricada in aree soggette alla legge regionale 42/1996;
- f) il Direttore regionale della pianificazione territoriale, qualora il progetto riguardi un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi;
- g) il Direttore del Servizio competente della Direzione regionale della pianificazione territoriale, qualora l'intervento ricada in area soggetta a vincolo paesaggistico;
- h) il Direttore del Servizio regionale competente alle emissioni in atmosfera, nel caso in cui l'intervento sia soggetto al D.P.R. 203/1988;
- i) il Direttore regionale della sanità, qualora l'impianto riguardi rifiuti pericolosi;
- l) il Sindaco del Comune sede dell'impianto, il quale può intervenire anche a mezzo di un delegato.

5. Svolge funzioni di segretario un dipendente della Provincia con qualifica non inferiore al VI livello.

6. In sostituzione dei componenti di cui alle lettere dalla b) alla d) del comma 3 e quelli di cui alle lettere dalla a) alla i) del comma 4, possono partecipare alla Conferenza i rispettivi sostituti o altro funzionario di volta in volta formalmente delegato.

7. I componenti di cui alle lettere f), g) ed h) del comma 1 durano in carica 4 anni dalla data della nomina e possono essere riconfermati per una sola volta.

8. Le riunioni della Conferenza tecnica sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti. Per l'emissione del parere favorevole sul progetto in esame è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

9. Ai componenti esterni della Conferenza tecnica competono i compensi previsti dalla competente Amministrazione provinciale. La partecipazione dei dipendenti regionali e provinciali è intesa quale attività di istituto.

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 4, commi 5 e 5 bis, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Interventi nei settori dell'ambiente, foreste, protezione civile, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti)

- omissis -

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per la bonifica e il ripristino ambientale del sito di interesse nazionale di Trieste.

5 bis. Sono ammesse a finanziamento le attività di cui al comma 5 effettuate in data posteriore a quella della perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003, S.O. n. 83.

- omissis -

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 5, commi da 99 a 103, della legge regionale 4/2001, nel testo vigente prima dell'abrogazione dei commi 99 e 100, operata con l'articolo 4, comma 23, della legge regionale 1/2005, è il seguente:

Art. 5

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

- omissis -

99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Enti locali singoli o loro Consorzi contributi fino all'80 per cento della spesa ammissibile per le iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di gestione della qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie locali, della struttura organizzativa, delle procedure e delle risorse al fine anche della tutela della salute e alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente dell'Ente secondo le procedure del Regolamento (CE) 761/2001 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio del 19 marzo 2001 o della norma europea UNI EN ISO 14001:1996 e della norma internazionale ISO 14001:1996, da concedersi secondo le modalità della legge regionale 46/1986, e successive modifiche e integrazioni.

100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile agli Enti di sviluppo industriale, ai Comuni e ai Consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito dei distretti industriali per la certificazione delle relative zone secondo le procedure del Regolamento (CEE) n. 1836/93 e/o della norma internazionale ISO 14001:1996, finalizzati alla realizzazione di un sistema di gestione qualità ambientale.

101. Le richieste di contributo, di cui ai commi 99 e 100, devono pervenire alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno 2001 le istanze contributive devono pervenire alla Direzione regionale dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

102. Per le finalità di cui al comma 99 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.2212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2211 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

103. Per le finalità di cui al comma 100 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.2212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2213 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 6, comma 26 bis, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, come inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 12/2003, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Disposizioni in materia di lavori pubblici, edilizia, infrastrutture, pianificazione territoriale e risorse idriche)

- omissis -

26 bis. Sono consentite, previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, le variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano l'estensione delle zone omogenee A e B a condizione che la distanza dagli insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità di Bestiame Adulto) delle aree costituenti ampliamento non sia inferiore a quella minima degli immobili abitativi esistenti e non connessi all'attività.

- omissis -

Note all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, come modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 10/2003, è il seguente:

Art. 19

1. Nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia, il cui territorio è classificato zona faunistica delle Alpi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21/1993, in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l'esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso.

2. Gli appostamenti sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura od altra solida materia o comunque con preparazione o modificazione del sito o con occupazione stabile del terreno. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

3. Per gli appostamenti fissi è necessario il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni.

4. All'interno delle riserve di caccia di diritto l'esercizio venatorio da appostamento fisso è consentito nell'annata venatoria previa comunicazione dell'attivazione dell'appostamento medesimo al direttore della riserva.

5. Per la caccia da appostamento fisso e temporaneo valgono i limiti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992 fissati per l'esercizio dell'attività venatoria con le modalità specificate dall'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge medesima.

6. Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizie gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di metri 9 misurata dal piano di campagna ed il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a 3 metri quadrati.

- Il testo dell'articolo 131 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 34/1997, e da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 7/2001, è il seguente:

Art. 131

(Competenze regionali e comunali)

1. Con riguardo ai beni e alle località sottoposti al vincolo delle bellezze naturali, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999, rimangono di competenza regionale:

- a) le autorizzazioni relative a nuovi edifici o ad interventi di demolizione e ricostruzione ed ampliamento di edifici, posti all'esterno di PRPC esaminati dal Comitato tecnico regionale, sezione prima, con una volumetria superiore, nei comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, a 10.000 metri cubi; con una volumetria superiore a 5.000 metri cubi nei comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri comuni della regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;
- b) le autorizzazioni relative a riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri comuni;
- c) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione di quelle relative agli interventi di cui all'articolo 72 che rimangono di competenza comunale;
- d) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi sulle linee di coste marittime e lagunari, definite dalla massima escursione di marea;
- e) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi che implicino movimenti di terra superiori a 30.000 metri cubi;
- f) il parere di cui al comma 5;
- g) le ordinanze di cui all'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 490/1999, relativamente ai lavori intrapresi all'infuori delle località vincolate ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999, nonché a quelli intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza;
- h) l'irrogazione delle sanzioni relativamente ai lavori intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza;
- i) le prescrizioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 490/1999;
- l) i pareri di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, qualora le opere e gli interventi siano sottoposti alla competenza regionale per la tutela del vincolo delle bellezze naturali.

2. I provvedimenti previsti al comma 1, lettere g) ed h), sono emanati dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico regionale, sezione prima.

3. I provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del comma 1 sono emanati dal Direttore regionale della pianificazione territoriale, previo parere del Comitato tecnico regionale, sezione prima.

4. I pareri di cui alla lettera l) del comma 1 sono rilasciati dal Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.

5. Le autorizzazioni per l'apertura di cave, di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, e i provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti, di cui agli articoli 5 e 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come da ultimo modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, qualora riguardino i beni e le località di cui al comma 1, sono previamente sottoposti al parere del Comitato tecnico regionale, sezione rispettivamente terza e quarta, che valuta pure gli aspetti paesaggistici, integrato con i componenti individuati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e con il Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale.

6. Le eventuali prescrizioni contenute nel parere di cui al comma 5 sono recepite nelle autorizzazioni e nei provvedimenti di approvazione di cui al medesimo comma 5, che costituiscono altresì autorizzazione ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 490/1999.

7. Con riguardo ai beni ed alle località di cui al comma 1, le autorizzazioni per gli interventi diversi da quelli considerati ai precedenti commi vengono rilasciate dai Comuni.

8. Fra le autorizzazioni indicate al comma 7, si intendono comprese quelle previste dall'articolo 157 del decreto legislativo 490/1999.

8 bis. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole del Comune sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

9. Spetta altresì ai Comuni l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999, relativamente ai lavori intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza.

10. Le autorizzazioni di cui ai commi 7 e 8 sono rilasciate dal Sindaco o da un suo delegato, previo parere della Commissione edilizia così come integrata secondo il disposto dell'articolo 133 e copia delle stesse, unitamente agli elaborati progettuali, va trasmessa al Ministero per i beni culturali ed ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 490/1999.

10 bis. In relazione all'articolo 82, comma 1 bis, la Commissione edilizia integrata è organo indispensabile per l'esercizio delle funzioni comunali in materia paesaggistica.

11. Nell'ambito dei beni tutelati ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999, non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica:

- a) le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attività agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico-forestale, le infrastrutture di viabilità forestale di carattere permanente a fondo stabilizzato, le piste antincendio, le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari;
- a bis) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di conservazione tipologica, di restauro e le opere interne, che non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) i nuovi impianti e le reti tecnologiche da interrare sotto strada o sedimi artificiali, compresi gli accessori, che non si elevano oltre il piano di superficie, tali da non comportare alterazioni permanenti dello stato dei luoghi.

12. Nell'ambito delle zone elencate all'articolo 146, comma 1, del decreto legislativo 490/1999, non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica:

- a) gli interventi da attuarsi nei territori, che, alla data del 6 settembre 1985:
 - 1) erano delimitati dagli strumenti urbanistici comunali come zone omogenee A o B;
 - 2) erano contigui ai territori di cui al numero 1) ed erano interessati da servizi e attrezzature collettive già realizzati;
- b) (ABROGATA);
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria da attuarsi sui corsi d'acqua, che possono comprendere i prelievi di materiali inerti dagli alvei e le eventuali movimentazioni dei materiali inerti all'interno degli alvei stessi, dichiarati tali dagli Uffici del genio civile o dalla Direzione regionale dell'ambiente, a seconda delle rispettive competenze.

12 bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7, i responsabili comunali dei procedimenti urbanistici provvedono ad individuare i territori di cui al comma 12, lettera a); copia della delimitazione è inviata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale. Nelle zone A e B e in quelle contigue destinate a servizi e ad attrezzature collettive, delimitate successivamente alla data del 6 settembre 1985, restano valide le concessioni edilizie già rilasciate e per le quali i lavori siano stati iniziati alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7.

13. Nelle aree destinate a parco o a riserva naturale regionale, fino all'adozione del piano di conservazione e sviluppo, rimangono di competenza regionale le autorizzazioni relative ad opere infrastrutturali e alle opere da eseguirsi da parte delle amministrazioni ed enti pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 156 del decreto legislativo 490/1999, con riguardo alle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali.

14. In via di interpretazione autentica l'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999 per le opere soggette a concessione o ad autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 47/1985, spetta alla Regione o ai Comuni secondo la suddivisione di competenza per la tutela del vincolo delle bellezze naturali.

Note all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 38

(Raccolta di legname trasportato e abbandonato dalle acque nel demanio idrico regionale)

1. È consentita, a titolo gratuito e senza il rilascio di alcuna autorizzazione, salvi i diritti dei terzi, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque negli alvei, nelle golene e pertinenze idrauliche demaniali, nonché negli specchi lacuali e lagunari.

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai beni del demanio marittimo le cui funzioni amministrative sono state delegate alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 15 gennaio 1987, n. 469, relativamente al materiale accumulato in occasione di eventi alluvionali riconosciuti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, reca: "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, reca: "Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia".

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 ("Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile"), come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 9

Al Presidente della Giunta regionale od all'Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresì, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finite.

Allo stesso Presidente od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al primo comma del precedente articolo 1 comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensità ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l'evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

2 bis. Per gli interventi urgenti di protezione civile che interessano corsi d'acqua nell'area montana, disposti ai sensi del secondo comma e attuati dalla Direzione regionale della protezione civile, i canoni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono pari a zero.

Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato può infine disporre, nei modi e nei limiti che saranno previsti con disposizione di attuazione della presente legge, di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale operanti nei settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con le attività ed azioni considerate al Titolo I ed in particolare con quelle di prevenzione di livello secondario.

L'Amministrazione regionale, nell'ambito della solidarietà nazionale in caso di eventi eccezionali causati da calamità, è autorizzata ad intervenire nell'organizzazione di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita.

Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile.

Note all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/2004, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

Per l'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

- a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, provinciali, comunali e consorziali di apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito;
- b) concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla precedente lettera a);
- c) acquistare mezzi ed attrezzature da fornire in comodato gratuito alle formazioni volontarie direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;
- d) effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni, elaborazioni di piani d'intervento sia direttamente, sia tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonché a sostenere le spese derivanti dall'utilizzo di ricercatori ed esperti singoli od operanti nell'ambito dei gruppi di cui al successivo articolo 24;
- e) finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;
- f) sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori predetti, siano essi dipendenti regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari;
- g) concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste ai precedenti articoli 7 e 8;

- g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi, ai sensi del Capo III bis del Titolo II della presente legge;
- g ter) *sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi ai rimborsi ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile impiegati nelle attività di emergenza;*
- g quater) *sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile.*

I finanziamenti di cui *alle lettere b), g), g ter) e g quater)* del precedente comma possono raggiungere il 100% della spesa ammissibile e possono essere erogati, in via anticipata ed in unica soluzione, con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 64/1986, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15/2004, è modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30

1. La Protezione civile della Regione provvede alla tenuta dell'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, suddiviso per competenza professionale e specialità, nonché per livello di operatività territoriale.

Note all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 ("Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive"), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27

(Modifiche alla disciplina regionale in materia di attività venatoria)

1. In via di interpretazione autentica il termine di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia), deve intendersi applicabile solo qualora i corsi abilitativi di cui al comma 3 del citato articolo si siano svolti entro i dodici mesi dalla elezione dei Direttori di Riserva.

2. I procedimenti disciplinari pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Commissione disciplinare di primo grado di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 30/1999, come sostituito dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 1/2004, ivi compresi quelli già pendenti presso le sopresse Commissioni disciplinari dei Distretti venatori, sono conclusi dalla Commissione disciplinare di primo grado medesima entro *diciannove mesi* dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di consentire l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2, i procedimenti disciplinari relativi a segnalazioni di illecito in materia venatoria, pervenute alla Commissione disciplinare di primo grado nel periodo di cui al medesimo comma 2, sono conclusi entro i *nove mesi* successivi.

4. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 36 della legge regionale 30/1999, come aggiunto dall'articolo 14, comma 16, della legge regionale 10/2003, sono aggiunti i seguenti: «1 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle Riserve di caccia o dagli altri soggetti che esprimono il Presidente «pro tempore» del Distretto venatorio per l'acquisto delle marcature inamovibili di identificazione del prelievo venatorio che devono essere apposte su tutti i capi di ungulati da parte dei cacciatori immediatamente dopo l'abbattimento. I quinquies. Le sovvenzioni di cui al comma 1 quater comprendono anche gli oneri relativi all'acquisto delle marcature inamovibili di identificazione del prelievo venatorio già effettuate nell'anno 2004. I sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese che le Riserve di caccia o gli altri soggetti che esprimono il Presidente «pro tempore» del Distretto venatorio sostengono per la tutela legale delle deliberazioni adottate dal Distretto venatorio ed approvate dall'Amministrazione regionale.».

5. In sede di assestamento del bilancio si provvederà all'attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.

6. I commi 36 e 37 dell'articolo 6 (Conversione delle riserve di caccia private o consorziali) della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, sono abrogati.

7. In via di interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 40 della legge regionale 30/1999 la gestione delle Riserve di caccia deve intendersi riferita alla gestione sotto l'aspetto pubblicistico delle stesse ivi compresa l'indizione di nuove elezioni ferma restando la disciplina civilistica della gestione degli aspetti privatistici delle Riserve di caccia medesime.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, come sostituito dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 1/2004, è il seguente:

Art. 25

(Commissioni disciplinari)

1. È istituita, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione disciplinare di primo grado per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori, a violazioni di disposizioni normative e alle prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore. I compiti e le funzioni relativi all'erogazione delle sanzioni disciplinari in materia di esercizio dell'attività venatoria sono svolti dalla struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna.

2. La Commissione disciplinare di cui al comma 1 è composta da dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D di cui almeno uno laureato in giurisprudenza. La Commissione disciplinare è organo autonomo rispetto all'Amministrazione regionale presso la quale è istituita.

3. In caso di infrazioni particolarmente gravi da parte dei cacciatori, il Direttore del Servizio regionale competente ha facoltà di sospendere immediatamente il cacciatore dall'esercizio della caccia, in attesa del relativo provvedimento disciplinare che deve essere comunque adottato entro sessanta giorni dal provvedimento di sospensione.

4. È istituita, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione regionale d'appello di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione disciplinare di cui al comma 1.

5. La Commissione regionale d'appello è composta da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno almeno laureato in giurisprudenza, esterni all'Amministrazione regionale. La Commissione regionale d'appello è organo autonomo rispetto all'Amministrazione regionale presso la quale è istituita.

6. Le Commissioni regionali sono nominate dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente.

7. I provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione disciplinare di primo grado sono immediatamente esecutivi e possono essere impugnati, entro il termine di trenta giorni, presso la Commissione regionale d'appello che ha facoltà di modificare anche in «pejus» il giudizio di primo grado.

8. I componenti della Commissione disciplinare di cui al comma 1 e quelli della Commissione regionale d'appello di cui al comma 4, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una volta. Non possono essere nominati, ovvero decadono dalla carica, qualora abbiano commesso infrazioni alle leggi sulla caccia, ovvero siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione dall'esercizio venatorio.

9. Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui ai commi 1 e 4 sono svolte da un dipendente del Servizio regionale competente, di categoria non inferiore a C.

10. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4 è corrisposto un gettone di presenza di 51,65 euro per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

11. Le procedure e i criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni di cui ai commi 1 e 4 e per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono stabiliti con regolamento.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 139

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 14 giugno 2005;
 - assegnato alla IV Commissione permanente il 17 giugno 2005;
 - esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 30 giugno 2005, con relazione di maggioranza del consigliere Drossi Fortuna e di minoranza del consigliere Violino;
 - in data 27 luglio 2005 il consigliere Ciani sostituisce il relatore di minoranza, consigliere Violino;
 - esaminato ed approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 2005;
 - trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5992-05 del 10 agosto 2005
-
-

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE	• Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2	TREBASELEGHE (PD)
	• LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni	TRIESTE
	• LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l. Via SS. Martiri, 18	TRIESTE
	• CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16	GORIZIA
	• LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 12	PORDENONE
	• MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8	UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - TRIESTE
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	12 mesi
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	Euro 75,00
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	PREZZO RADDOPPIATO
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	30%
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383. • Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso). • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. • L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO. 	

FASCICOLI

• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA			
– Fino a 200 pagine	Euro 2,50	– Da 601 pagine a 800 pagine	Euro 10,00
– Da 201 pagine a 400 pagine	Euro 3,50	– Superiore a 800 pagine	Euro 15,00
– Da 401 pagine a 600 pagine	Euro 5,00		
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.)			Euro 6,00
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO			PREZZO RADDOPPIATO
• I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.			

AVVISI ED INSERZIONI

<p>• I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.</p> <p>COSTI DI PUBBLICAZIONE</p> <p>• Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.</p> <p>• Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):</p>	
Euro 6,00 I.V.A. inclusa	pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.
Euro 3,00 I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50 I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.